



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I QUADERNI

DELLA DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI

VOLUME II

a cura di Bruno Strati

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Funzioni e Compiti

Giampietro Boscaino - Marisa Cesario
Barbara Freno - Riccardo Mattei - Gianfilippo Micillo

Prefazione di Emanuele Prisco

2026

I QUADERNI

DELLA DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI

VOLUME II

a cura di Bruno Strati

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Funzioni e compiti

Giampietro Boscaino - Marisa Cesario
Barbara Freno - Riccardo Mattei - Gianfilippo Micillo

Prefazione di Emanuele Prisco

2026

INDICE

Introduzione (<i>Bruno Strati</i>)	5
Prefazione (<i>Emanuele Prisco</i>)	9
Il soccorso pubblico: evoluzione e prospettive future (<i>Marisa Cesario</i>)	13
Premessa	13
1. Storia e fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	14
1.1 Dalla frammentazione locale alla vocazione nazionale	15
1.2 Il primo modello operativo	16
1.3 L'evoluzione nel dopoguerra	17
2. Il soccorso pubblico: principi, valori e funzioni	19
2.1 Principi fondanti	19
2.2 Valori istituzionali	20
2.3 Funzioni operative essenziali	21
3. Organizzazione del soccorso tecnico urgente	21
3.1 Una macchina operativa al servizio della comunità	22
3.2 Il personale: competenza, addestramento, dedizione	23
3.3 Coordinamento e interoperabilità	24
4. Le Specializzazioni del soccorso tecnico	25
4.1 Soccorso su terra	26
4.2 Soccorso in aria	27
4.3 Soccorso in acqua	28
5. Tecnologie, Formazione e Innovazione	29
5.1 Tecnologia: strumenti e mezzi di ieri e di oggi che amplificano la competenza	30
5.2 Formazione: il sapere che salva	31
5.3 Innovazione: la visione che anticipa il rischio	31
6. Testimonianze e racconti dal campo	32
7. Prospettive e idee per il futuro	34
7.1 Sfide emergenti	35
7.2 Proposte di miglioramento	35
7.3 Visione strategica per un soccorso sempre più efficace e vicino ai cittadini	36
8. Appendici	37
9. Conclusioni	38
Gli incendi di vegetazione: boschivi, non boschivi, di interfaccia urbano rurale (<i>Gianfilippo Micillo</i>)	41
La prevenzione incendi (<i>Giampietro Boscaino</i>)	49
Introduzione	49
1. Prevenzione, protezione e gestione: un approccio integrato	50
2. Evoluzione storica della normativa antincendio in Italia	51

3. Evoluzione del quadro normativo	53
4. Struttura organizzativa e funzioni istituzionali del sistema nazionale di prevenzione incendi	54
5. Le procedure di prevenzione incendi: il D.P.R.1 agosto 2011, n. 151	58
7. Il Codice di prevenzione incendi: principi, strategie e approccio prestazionale	60
8. Prevenzione incendi e tutela dei lavoratori	62
9. Sicurezza antincendio e transizione energetica	64
10. Il regime sanzionatorio in materia di prevenzione incendi	65
11. Digitalizzazione, interoperabilità e semplificazione delle procedure di prevenzione incendi	67
12. Sviluppi futuri del sistema di prevenzione incendi	68

La difesa civile (Riccardo Mattei)	71
---	----

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modifiche:

analisi normativa e commento giuridico (Barbara Freno)	83
1. Analisi dell' articolato normativo	84
Capo I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	84
Capo II - Sezione I - Personale	94
Capo II - Sezione II - Personale volontario	98
Capo III - Prevenzione incendi	104
Capo IV - Soccorso Pubblico	132
Capo IV bis - Formazione	143
Capo V - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità	145
Capo VI - Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali	149
Capo VI-bis - Disposizioni finali e abrogazioni	156
2. Prospettive evolutive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: la legge delega n. 42/2025.	163
3. Conclusioni	165

Introduzione

Dopo aver trattato, nel primo volume dei Quaderni della Direzione Centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali, l'evoluzione normativa e gli sviluppi futuri degli aspetti ordinamentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dedichiamo il secondo volume alle funzioni e ai compiti, con particolare riguardo al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alla difesa civile.

Nella prefazione il Sottosegretario all'Interno con la delega al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Emanuele Prisco, traccia una panoramica sulle misure introdotte a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ultimo triennio, soffermandosi, in particolare, su quelle riguardanti il potenziamento degli organici, le assunzioni del personale, le tutele, il rinnovo dei mezzi (anche acquistati con fondi PNRR a velocità record) e degli strumenti di protezione individuale. Nella sua attenta analisi, il Sottosegretario Prisco evidenzia come il Corpo nazionale stia vivendo una fase di trasformazione sotto il profilo ordinamentale e delle funzioni, alla luce delle importanti riforme avviate a seguito della legge delega n. 42 del 2025, che troveranno concreta attuazione nel decreto legislativo da adottare entro il mese di ottobre, nonché delle importanti novità previste dall'accordo negoziale per il triennio 2022-2024, a cui faranno seguito gli ulteriori due accordi triennali, per i quali sono state già reperite le relative risorse economiche.

La tematica del soccorso pubblico è trattata da Marisa Cesario, dirigente generale del Corpo nazionale, attualmente direttore regionale dell'Emilia-Romagna dopo esserlo stata in Umbria, con una lunga esperienza di Comandante in molte sedi provinciali. Nel suo bel saggio, la Cesario approfondisce, con entusiasmo e passione non comuni, tutti gli aspetti del soccorso pubblico, rivolgendosi principalmente all'organizzazione del soccorso tecnico urgente, alle specializzazioni, all'attività di formazione e, valorizzando appieno la memoria storica, ripercorre le tappe normative più significative di questa importante funzione, esaltandone la visione prospettica.

Continuando, Gianfilippo Micillo, dirigente superiore AIB del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco in quiescenza, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, già responsabile dell'Ufficio pianificazione e coordinamento del servizio AIB della Direzione centrale dell'emergenza, del soccorso pubblico e antincendio boschivo, descrive i compiti e le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta agli incendi boschivi anche alla luce del D.Lgs. 177/2016 che ha trasferito le competenze dal cessato Corpo forestale dello Stato tra l'altro al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La tematica della prevenzione incendi è, invece, curata da Giampietro Boscaino, dirigente generale del Corpo nazionale, attualmente Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, anche lui con una lunga esperienza di Comandante in sedi importanti, tra cui Roma e Palermo, e più volte direttore regionale.

Boscaino ci offre un quadro sull'attività di prevenzione incendi così come disciplinata nella legislazione italiana, trattando, in particolare, l'evoluzione storica, l'organizzazione e le procedure semplificate, le disposizioni del Codice di prevenzione incendi, la tutela dei lavoratori. L'Autore illustra anche le nuove sfide che il Corpo nazionale dovrà affrontare nei prossimi anni nei delicati settori della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione.

Il saggio sulla difesa civile è, invece, curato da Riccardo Mattei, viceprefetto in servizio presso la Direzione Centrale per la difesa civile e l'attività di protezione civile, attualmente responsabile della Segreteria del Tavolo interministeriale della difesa civile insediato presso il Ministero dell'Interno, presieduto dal Sottosegretario Prisco, con il compito di proporre soluzioni, anche normative, per la regolamentazione della materia. Mattei affronta, con acuta visione geopolitica dovuta anche alla sua esperienza lavorativa alla Rappresentanza permanente presso la NATO a Bruxelles, argomenti recentemente tornati molto attuali a causa della vicina guerra russo-ucraina scoppiata quattro anni fa e che ancora, purtroppo, non si è conclusa. Il suo lavoro propone temi interessanti, con particolare riguardo - usando sostanzialmente le parole dello stesso Mattei - alla necessità di costruire nel nostro Paese, a livello statale, un quadro regolatorio e organizzativo in grado di individuare gli obiettivi di resilienza e di impostare strumenti di risposta che puntino a rafforzare le capacità di difesa e deterrenza avverso ogni tipo di minaccia.

Infine, Barbara Freno, dirigente logistico-gestionale, oggi a capo dell'Ufficio studi e affari legali della Direzione Centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali, ci propone, grazie anche alla sua precedente esperienza presso l'Ufficio affari legislativi e parlamentari dipartimentale, un'accurata e approfondita ana-

lisi del testo normativo di riferimento in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: il decreto legislativo n. 139/2006. La Freno commenta le singole disposizioni alla luce delle modifiche intervenute con il riordino operato nel biennio 2017-2018 e che saranno ulteriormente modificate, come previsto dalla legge delega n. 42/2025, con il decreto legislativo, il cui schema è stato appena licenziato dagli Uffici ministeriali e avviato all'iter di approvazione parlamentare.

In conclusione, il mio auspicio è che i contenuti proposti in questo secondo volume dei Quaderni della Direzione Centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali possano suscitare interesse nei Lettori e siano per Essi una utile guida di orientamento nella complessità delle fondamentali funzioni che assolve quotidianamente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Bruno Strati

Direttore Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali

Prefazione

(Emanuele Prisco)

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta vivendo una fase di rinnovamento e potenziamento, resa possibile grazie all'impegno dell'attuale Governo, che ha posto al centro della sua agenda politica la sicurezza (nella sua accezione più ampia) della Nazione.

In tale contesto è stato avviato un significativo processo di riforma con l'obiettivo di rendere il Corpo ancora più efficace ed efficiente nell'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali.

Tante sono state le misure adottate nel corso dell'ultimo triennio a favore degli uomini e delle donne del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Innanzitutto, grazie a un piano di assunzioni straordinarie, il Corpo ha visto l'ingresso di 6.895 nuove unità, di cui oltre 5.300 nel ruolo operativo, rispondendo prontamente alle esigenze di sicurezza della Nazione.

In particolare, solo nel 2025 sono state assunte altre 2.532 unità, di cui 1.800 nuovi Vigili del fuoco, e dal 2026 il piano di potenziamento continuerà con 1.647 nuove assunzioni, rafforzando ulteriormente l'organico e garantendo la copertura dei servizi di soccorso. Ricordiamo, infatti, che la legge di bilancio per il 2026 ha confermato anche per quest'anno il *turn over* al 100% per il personale del Corpo nazionale, oltre che per quello delle Forze di polizia, garantendo piena capacità assunzionale dopo anni di limitazioni.

Sul versante delle risorse economiche per il personale, la legge di bilancio per il 2025 aveva già previsto stanziamenti ingenti per il rinnovo contrattuale, con aumenti che, a partire dal 2027, arriveranno a 5,5 miliardi di euro annui.

Sono convinto che l'incremento delle retribuzioni sia parte di un più ampio processo di valorizzazione del personale, che include anche il confronto con le organizzazioni sindacali per il riconoscimento di un trattamento economico armonizzato rispetto a quello delle Forze di polizia, in considerazione dell'impegno quotidiano con cui i nostri Vigili del fuoco operano per la sicurezza e la protezione della popolazione.

Le riforme che abbiamo attuato hanno previsto anche significativi investimenti nell'innovazione tecnologica, con l'introduzione di nuovi strumenti, come droni e piattaforme digitali, che permettono di migliorare la gestione delle emergenze. Solo tra il 2023 e il 2025 sono stati stanziati 76 milioni di euro per l'acquisto di attrezzature e digitalizzazione e oltre 211 milioni di euro sono stati riservati alle

flotte aeree e terrestri. A ciò si aggiungono le risorse del PNRR, pari a 424 milioni di euro, che hanno consentito al Corpo nazionale di dotarsi di circa 4 mila nuovi veicoli con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

Proprio in tale direzione è stato istituito, presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, un organismo in cui sono rappresentati altri Ministeri ed Enti, presieduto dal Capo del Corpo nazionale, con un significativo ruolo consultivo e propositivo.

Abbiamo puntato molto sulla formazione del nostro personale anche lavorando per una maggiore disponibilità ricettiva delle Scuole, e, come nel caso di quella dell'Aquila, sbloccandone l'iter di realizzazione che era rimasto fermo da alcuni anni.

Certamente un passo fondamentale è stato il varo della legge delega n. 42/2025, che conferisce al Governo il mandato per il riordino dell'ordinamento del Corpo nazionale, con modifiche ai decreti legislativi n. 217/2005 e n. 139/2006, che disciplinano, rispettivamente, l'assetto ordinamentale e le funzioni e i compiti. Le risorse destinate all'adozione dello schema di decreto attuativo, attualmente in corso di predisposizione, sono previste nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Con tale provvedimento è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo volto a sostenere il percorso di attuazione della riforma, con una dotazione finanziaria pari a 28 milioni di euro per l'anno 2025, a 28 milioni di euro per l'anno 2026 e a 34 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Nel prosieguo del processo riformatore, e con l'obiettivo di assicurare una realizzazione piena e organica dell'intervento ordinamentale, il Governo è successivamente intervenuto con il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19. In particolare, l'articolo 2, comma 12, del provvedimento ha disposto un'integrazione degli stanziamenti inizialmente previsti, rafforzando in modo significativo il quadro delle risorse disponibili.

Alla luce di tale intervento, la dotazione complessiva del Fondo risulta oggi pari a 49,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 51,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 56,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a conferma della volontà di accompagnare il percorso di riforma con strumenti finanziari adeguati e stabili nel tempo.

In primo luogo, sul piano ordinamentale si è proceduto, anche con la collaborativa partecipazione delle Organizzazioni sindacali, alla predisposizione di uno schema di decreto legislativo, in attuazione alla citata legge delega, ora avviato

all'iter di approvazione parlamentare, che prevede la semplificazione di percorsi di carriera e l'introduzione di meccanismi meritocratici che premiano le competenze e l'esperienza maturate sul campo, garantendo al personale un'ulteriore valorizzazione della propria professionalità.

Le modifiche all'ordinamento puntano a rendere più flessibile e dinamico il sistema di progressione delle carriere, contribuendo ad un miglioramento complessivo dell'efficienza operativa. Particolare attenzione abbiamo riservato anche alla previdenza, con misure per garantire un trattamento pensionistico più equo per il personale che cessa dal servizio anticipatamente, per infermità o decesso. Nella legge di bilancio per il 2026 sono state stanziato, inoltre, risorse per la polizza assicurativa a tutela legale e per la responsabilità civile del personale, proseguendo quel percorso di tutele già avviato sia in sede contrattuale, che nel recente decreto sicurezza, in cui sono stati previsti rimborsi delle spese legali pari a 10 mila euro per ogni grado di giudizio a favore dei dipendenti indagati in procedimenti giudiziari.

La riorganizzazione del personale e delle strutture interne del Corpo non riguarda solo i percorsi di carriera, ma anche l'assetto funzionale che è la materia trattata in questo secondo volume dei *Quaderni della Direzione Centrale per l'attività ispettiva e gli affari legali*.

In particolare, con la riforma sono previste modifiche al decreto legislativo n. 139/2006, che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale.

Verranno istituite nuove Direzioni, a livello interregionale, con l'obiettivo di rafforzare il raccordo tra le strutture centrali e territoriali del Corpo e di ottimizzare la gestione delle emergenze su tutto il territorio nazionale. Sono sicuro che tali modifiche consentiranno di migliorare la tempestività e la qualità del soccorso, rafforzando l'interconnessione tra le varie aree geografiche e le diverse unità operative. Nel solco delle riforme in corso, è stato, inoltre, avviato un Tavolo interministeriale di alto livello in materia di difesa civile, presieduto, su delega del Ministro, dallo scrivente, e finalizzato a definire soluzioni strutturali e normative per potenziare e valorizzare ulteriormente la funzione della difesa civile, che rappresenta, unitamente al soccorso pubblico e alla prevenzione incendi, una delle principali *mission* istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale missione, infatti, è fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini, soprattutto in caso di emergenze e calamità naturali. Il nostro obiettivo è, inoltre, quello di rafforzare la capacità del Corpo di intervenire con tempestività ed efficienza, non solo sul territorio nazionale, ma anche in contesti internazionali, rispondendo alle crescenti sfide della protezione civile.

Infine, la riforma prevede un importante investimento nelle risorse economiche destinate al rinnovo delle dotazioni del Corpo, con uno stanziamento complessivo di 55 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per il rinnovo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle uniformi, al fine di garantire l'operatività in sicurezza, con attrezzature moderne e adeguate.

In conclusione, possiamo dire che, grazie alle azioni intraprese dal Governo e alle riforme in corso, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta attraversando un periodo di forte rinnovamento. Le modifiche all'ordinamento, la semplificazione dei percorsi di carriera e gli investimenti in nuove tecnologie e risorse, uniti ai potenziamenti previsti a livello finanziario e strutturale, consentiranno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di continuare a svolgere un ruolo centrale nel sistema di emergenza e soccorso pubblico e a rappresentare il pilastro fondamentale della protezione civile a livello nazionale e internazionale.

Il soccorso pubblico: evoluzione e prospettive future

“Una missione che evolve, una vocazione che resiste”

(Marisa Cesario)

Premessa

Il percorso che ha portato alla nascita del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), nel 1941, rappresenta uno dei passaggi più significativi nella modernizzazione dei servizi di sicurezza e soccorso in Italia.

In un’Italia segnata dalla guerra, ma già consapevole che la protezione della vita umana non può attendere, il soccorso pubblico è diventato un pilastro dello Stato, una funzione essenziale che non si limita a spegnere incendi o gestire emergenze: è il volto operativo della solidarietà, della prossimità istituzionale, il braccio tecnico che protegge, rassicura, ricostruisce.

Da una realtà inizialmente frammentata, basata su strutture locali eterogenee, si è progressivamente sviluppato un Corpo professionale, unitario, equipaggiato e pronto a intervenire ovunque e per chiunque e con una chiara vocazione nazionale. Questo processo ha avuto profonde conseguenze non solo sul piano organizzativo, ma anche sulla capacità del Paese di rispondere in modo efficace alle emergenze.

Lo Stato ha codificato ruoli, gerarchie, strutture e risorse, trasformando l’emergenza da evento improvvisato a processo gestibile. Comandi, scuole, sale operative, dispositivi di protezione individuali, percorsi di carriera e *standard* tecnici hanno reso il soccorso una funzione pubblica riconosciuta, capace di garantire continuità, imparzialità e interoperabilità.

Con l’espansione urbana e la crescente complessità industriale è aumentata la domanda di competenze specialistiche. Sono nate nuove scuole di formazione e le certificazioni che hanno professionalizzato il personale, esercitazioni *full scale* e sistemi di valutazione che trasformano l’esperienza in prassi trasferibile. L’introduzione di motori, elettronica, sensori, droni e piattaforme digitali ha ampliato il perimetro operativo, riducendo i rischi e migliorando la qualità decisionale.

Ogni intervento dei Vigili del fuoco è frutto di competenze tecniche, addestramento rigoroso e profonda consapevolezza del valore della vita. Dietro ogni sirena, ogni uniforme, ogni gesto, c’è una storia di dedizione e cura. Ogni azione è un atto tecnico e morale che restituisce sicurezza, rassicura chi è impaurito e contribuisce

a ricostruire il tessuto della vita quotidiana, misurandosi tanto sull'efficacia quanto sulla dignità con cui si tratta la persona soccorsa.

La vera forza del soccorso è la prossimità che rende la collettività parte attiva della protezione.

Parallelamente, il soccorso pubblico ha evoluto la propria cultura verso un approccio integrato: interoperabilità interistituzionale, protezione civile condivisa, formazione interforze e attenzione al benessere psicofisico degli operatori sono oggi elementi centrali della professionalità moderna. Il soccorso non solo interviene, ma educa, previene e costruisce fiducia. Campagne di prevenzione, esercitazioni pubbliche e reti locali trasformano i cittadini da osservatori passivi a co-protagonisti della sicurezza, rafforzando la coesione sociale e riducendo la fragilità territoriale.

Investire in tecnologie responsabili, formazione immersiva, tutela del benessere del personale e coinvolgimento civico è la risposta concreta per affrontare nuovi rischi.

Questo mio contributo vuole raccontare, in forma narrativa e tecnica, con riferimenti normativi e storici, il soccorso pubblico non solo come sistema organizzativo e normativo, ma come racconto umano e professionale per risaltare la profondità di una missione che cresce nel tempo, si adatta ai cambiamenti e guarda al futuro con visione e responsabilità.

Ecco perché questo scritto non è solo un documento: è un tributo alla missione del soccorso pubblico, alla sua capacità di adattarsi, crescere e restare fedele ai suoi principi fondanti.

Attraverso le pagine che seguono, si intende offrire uno sguardo completo sull'organizzazione, le specializzazioni e le prospettive evolutive del soccorso tecnico urgente, valorizzando l'impegno quotidiano di uomini e donne che operano con competenza, dedizione e spirito di servizio.

Raccontare il soccorso pubblico significa raccontare la capacità di un Paese di prendersi cura di sé stesso: con competenza, con cuore, con continuità.

1. Storia e fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

“Quando il fuoco divampa, il tempo si ferma. Ma da oltre ottant’anni, c’è chi corre verso il pericolo, non per sfidarlo, ma per proteggere. È la storia di uomini e donne che hanno fatto del soccorso pubblico una missione, una vocazione, una promessa.”

1.1 Dalla frammentazione locale alla vocazione nazionale

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nasce formalmente con il Regio Decreto-legge n. 333 del 27 febbraio 1939. La sua vera operatività prende forma con la Legge 27 dicembre 1941, n.1570, in piena Seconda guerra mondiale, quando lo Stato riconosce che la protezione della vita umana non può essere affidata al caso e decide di trasformare la solidarietà spontanea in presidio permanente.



Foggia, anni '40

L'obiettivo era chiaro: unificare le competenze di soccorso tecnico sotto un'unica struttura statale, capace di rispondere con efficienza e tempestività alle emergenze civili e militari.

Prima di questa svolta istituzionale, il soccorso pubblico era affidato a brigate cittadine, corpi volontari e iniziative locali, spesso eroiche ma frammentate, che operavano con mezzi rudimentali e grande determinazione: un gesto di prossimità che affondava le sue radici nella storia municipale italiana.

Difatti, il soccorso pubblico in Italia era affidato a corpi municipali di pompieri, spesso volontari, organizzati su base comunale. Ogni città aveva il proprio servizio, con mezzi e competenze variabili.

Questa frammentazione comportava vari problemi:

- inefficienza operativa, specie negli interventi che richiedevano collaborazione tra territori diversi;

- scarsa omogeneità di servizio, con città dotate di reparti avanzati e altre prive di strumenti adeguati;
- difficoltà nel fronteggiare emergenze complesse, come incendi di vaste dimensioni o calamità naturali interprovinciali.

Ma per quanto il soccorso fosse frammentato, esso era già animato da spirito di dedizione e coraggio. In queste realtà locali si formò il DNA del futuro Corpo nazionale: prossimità, rapidità, solidarietà.

Con l'istituzione del CNVVF, lo Stato unifica le strutture locali e definisce un modello operativo centralizzato, dotando il Corpo di compiti precisi - prevenzione, spegnimento incendi, soccorso in caso di calamità - e di strumenti condivisi come scuole di formazione e dotazioni *standard*.

Nel dopoguerra, il Corpo si trasforma in presidio di pace e simbolo della ricostruzione civile, intervenendo in terremoti, alluvioni e incidenti industriali, radicandosi nel territorio e rafforzando il legame con la popolazione. L'obiettivo era chiaro: superare la frammentazione locale e costruire un sistema di soccorso pubblico centralizzato, efficiente, pronto a intervenire su tutto il territorio nazionale.

Gli obiettivi principali erano:

- dotare tutto il territorio nazionale di un servizio di soccorso efficiente e omogeneo;
- creare un'organizzazione gerarchica unica;
- standardizzare formazione, equipaggiamenti e procedure;
- garantire una pronta risposta a emergenze su larga scala.

Questa riforma fu anche una risposta alle esigenze belliche e alla crescente urbanizzazione: serviva un Corpo tecnico, disciplinato, capace di affrontare incendi, crolli, esplosioni e calamità naturali con mezzi moderni e formazione specialistica.

1.2 Il primo modello operativo

Il CNVVF nasce come Corpo civile militarmente organizzato, con una struttura gerarchica, caserme distribuite strategicamente e un sistema di addestramento rigoroso.

Tra le novità più importanti:

- istituzione di Scuole nazionali per la formazione tecnica;
- creazione di Comandi provinciali coordinati centralmente;
- sviluppo di mezzi e tecnologie standardizzati;
- definizione di regole operative unitarie.

I primi decenni furono dedicati alla costruzione di una rete nazionale, all'acquisizione di mezzi motorizzati e all'introduzione di tecniche di intervento standardizzate. Il motto "*Con il cuore e con la tecnica*" cominciò a prendere forma: il Vigile del fuoco non era solo un tecnico del soccorso, ma anche un simbolo di vicinanza e assicurazione per la popolazione.

Il cuore è ciò che ci fa ricordare che dietro ogni intervento c'è una persona, una famiglia, una storia. La tecnica è ciò che impariamo, studiamo, ripetiamo e perfezioniamo ogni giorno.

1.3 L'evoluzione nel dopoguerra

Con il 1945 i Vigili del fuoco diventano un punto di riferimento nella ricostruzione del Paese devastato dai bombardamenti.

Le priorità sono: rimozione macerie, incendi bellici residui, recuperi strutturali, assistenza alle popolazioni.

Negli anni a seguire il CNVVF interviene in grandi disastri come il Polesine (1951), il Vajont (1963), il terremoto dell'Irpinia (1980). Ogni emergenza contribuisce a rafforzare il ruolo del Corpo.

Il soccorso pubblico si amplia: non più solo incendi, ma anche salvataggi in altezza, interventi subacquei, soccorso in caso di frane, alluvioni, incidenti industriali.

La figura del Vigile del fuoco si trasforma in quella di un soccorritore polivalente, capace di affrontare ogni tipo di emergenza.

Crescono le città, aumenta il traffico, si sviluppano le industrie: i Vigili del fuoco estendono le competenze al rischio tecnologico e industriale.

Nascono le prime unità specialistiche: Sommozzatori, SAF (Speleo-Alpino-Fluviali), NBCR (Nucleare biologico chimico radiologico). Si diffonde la cultura dell'addestramento continuo e del coordinamento nelle emergenze complesse. Arrivano mezzi più potenti, scale meccaniche, autopompe ad alta portata e i primi apparecchi di protezione respiratoria moderni.



Firenze 1949

Con la Legge n. 469 del 1961 e il D.Lgs. n. 139/2006 il CNVVF assume una configurazione moderna, orientata alla protezione civile, alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze complesse.

I grandi disastri italiani (terremoto Irpinia 1980, Val di Stava 1985, alluvioni e crolli industriali) evidenziano il ruolo centrale dei Vigili del fuoco e nel 1992, con la legge 225, nasce formalmente il Sistema di Protezione Civile nel quale il Corpo assume un ruolo chiave nella gestione delle catastrofi. Inizia la progressiva integrazione del volontariato.

Si potenziano le strutture operative e i Comandi vengono ammodernati.

Oggi il CNVVF è un'organizzazione capillare, presente su tutto il territorio nazionale, con personale altamente specializzato e tecnologie all'avanguardia. Ma al di là delle norme, delle strutture e dell'evoluzione normativa, resta immutata la vocazione che lo anima: proteggere, soccorrere, assicurare.

Una vocazione che si rinnova ogni giorno, in ogni intervento, in ogni sguardo incrociato con chi ha bisogno. Il soccorso pubblico, nato nell'urgenza, ha saputo crescere come istituzione, assumendo una doppia identità: tecnica e umana.

2. Il soccorso pubblico: principi, valori e funzioni

Il soccorso pubblico ha attraversato una profonda trasformazione normativa e operativa, passando da funzione antincendio a sistema multirischio integrato.

La svolta moderna avviene con il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ridefinisce il perimetro d'azione del CNVVF e ne riconosce il soccorso tecnico urgente come funzione essenziale dello Stato.

Il decreto stabilisce:

- le competenze in materia di prevenzione incendi, gestione emergenze e formazione;
- l'organizzazione territoriale: Comandi provinciali, distaccamenti, Direzioni regionali;
- le specializzazioni operative: SAF, NBCR, USAR, Sommozzatori, Reparto Volo, TAS, Cinofili;
- i percorsi formativi e di aggiornamento continuo;
- l'interoperabilità con Protezione Civile, Enti locali, Forze dell'ordine.

Questa cornice normativa ha permesso al CNVVF di affrontare scenari sempre più complessi, ampliando il proprio raggio d'azione e consolidando la propria identità operativa.

Il soccorso pubblico è molto più di una risposta tecnica alle emergenze: è un patto di fiducia tra lo Stato e i cittadini, un presidio di prossimità che si attiva ogni volta che la sicurezza, la vita o la dignità di una persona sono minacciate.

Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco questo patto si traduce in azione quotidiana, in presenza costante, in competenza al servizio della comunità.

Il soccorso pubblico si configura così come una funzione strategica dello Stato, capace di dialogare con la Protezione Civile, le Forze dell'ordine, le Istituzioni locali e la Comunità scientifica. La sua organizzazione risponde a criteri di pianificazione, coordinamento e controllo, con l'obiettivo di assicurare una risposta tempestiva e qualificata in ogni contesto operativo.

2.1 Principi fondanti

Alla base del soccorso pubblico vi sono pilastri irrinunciabili:

- **Universalità:** ogni persona ha diritto a essere soccorsa, indipendentemente

da età, condizione, luogo o circostanza. Il soccorso non discrimina e non seleziona. Universalità significa fare in modo che nessuna richiesta rimanga senza risposta.

- **Tempestività:** l'intervento deve essere rapido, coordinato, efficace. Il tempo è spesso la variabile decisiva tra la vita e la morte, tra il danno contenuto e la tragedia. Tempo e qualità dell'azione sono variabili critiche.
- **Professionalità:** ogni intervento richiede competenze tecniche, addestramento continuo, lucidità operativa. Il soccorso non è improvvisazione, ma metodo, studio, esperienza. La professionalità include capacità tecniche, gestione del rischio e consapevolezza etica.
- **Proporzionalità:** La risposta deve essere adeguata al rischio reale: impiego di risorse in funzione della scala dell'evento evitando sovraesposizione inutile del personale o spreco di risorse.
- **Trasparenza operativa:** Informazione chiara e tracciabile durante e dopo l'evento genera fiducia. Documentare decisioni, criteri e risultati rende qualsiasi azione responsabile e migliorabile

2.2 Valori istituzionali

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco incarna valori che travalicano il singolo intervento:

- **Prossimità:** essere vicini, fisicamente ed emotivamente, a chi ha bisogno. Il soccorso è anche ascolto, assicurazione, presenza.
- **Neutralità:** fornire aiuto senza discriminazioni, mantenendo equità di accesso e trattamento nei confronti di tutte le persone coinvolte, operare al di sopra delle parti, con imparzialità e rispetto.
- **Resilienza:** affrontare il rischio, superare il trauma, ricostruire. Il soccorso è anche rinascita, è capacità di trasformare la crisi in opportunità.
- **Solidarietà professionale:** condividere delle conoscenze e delle esperienze come bene comune. Anche il supporto reciproco tra colleghi e con le comunità è un valore aggiunto.
- **Coraggio responsabile:** azione coraggiosa sostenuta da valutazione del rischio: priorità alla vita senza mettere a rischio inutile la squadra.

Questi valori sono trasmessi attraverso la formazione, la cultura del Corpo, il

racconto delle esperienze. Ogni Vigile del fuoco porta con sé una storia di servizio che diventa patrimonio collettivo.

2.3 Funzioni operative essenziali

Il soccorso pubblico si articola in una pluralità di funzioni, tutte integrate e coordinate:

- **Soccorso tecnico urgente:** interventi in caso di incendi, incidenti stradali, crolli, calamità naturali, emergenze chimiche o radiologiche, incidenti industriali, salvataggi in ambienti ostili. Azione diretta, modulare e coordinata per salvare vite e limitare danni.
- **Prevenzione incendi:** attività di vigilanza, controllo e autorizzazione su impianti, edifici e manifestazioni pubbliche per ridurre il rischio sistemico; analisi preventiva di strutture e impianti critici.
- **Protezione civile e gestione delle emergenze:** partecipazione attiva alla gestione delle emergenze nazionali e locali, in sinergia con altre istituzioni. Partecipazione a piani di protezione civile, attivazione di reti territoriali, supporto logistico e operativo durante calamità su scala ampia.
- **Supporto tecnico specialistico:** Fornitura di competenze NBCR, USAR, SAF, Sommozzatori, Cinofili, TAS e Aeronaviganti in scenari complessi o multirischio.
- **Formazione e sensibilizzazione:** educazione alla sicurezza, diffusione della cultura del rischio, coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza, campagne di informazione, esercitazioni pubbliche per aumentare la capacità collettiva di risposta.

Queste funzioni sono esercitate con rigore normativo, ma anche con spirito di servizio. Ogni azione è una risposta alla fiducia che la società ripone nel Corpo.

3. Organizzazione del soccorso tecnico urgente

*Dietro ogni intervento c'è una macchina silenziosa, precisa, umana:
l'organizzazione.*

L'organizzazione del soccorso pubblico è strettamente legata alla crescita delle

competenze. Con l'espansione delle infrastrutture urbane, l'industrializzazione e l'aumento della complessità dei rischi, è emersa la necessità di formare operatori capaci di affrontare scenari sempre più articolati. Non bastava più il coraggio: servivano conoscenze tecniche, addestramento rigoroso e capacità di operare in contesti multidisciplinari.

Ogni percorso formativo è pensato per trasformare l'esperienza operativa in prassi codificata, ripetibile e trasferibile. Dalle tecniche di spegnimento alle procedure NBCR, dalla gestione delle emergenze idrogeologiche all'uso di droni e attrezzature moderne, la formazione diventa il cuore pulsante della competenza. La regolamentazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l'istituzione di percorsi di carriera e la definizione di *standard* tecnici contribuiscono a costruire un sistema solido, dove ogni operatore è parte di una rete che condivide linguaggi, protocolli e responsabilità. Le esercitazioni, i modelli di simulazione immersiva e i sistemi di valutazione delle *performance* rafforzano la capacità di risposta e consolidano la cultura della sicurezza.

Ma la formazione non è solo tecnica. Preparare un Vigile del fuoco significa formare una persona capace di agire con lucidità sotto pressione, di comunicare con empatia, di prendere decisioni rapide. Ogni modulo didattico, ogni scenario simulato, ogni *feedback* operativo è parte di un processo che costruisce non solo competenza, ma anche consapevolezza.

3.1 Una macchina operativa al servizio della comunità

Il Corpo nazionale è strutturato su più livelli, ciascuno con funzioni specifiche ma interconnesse:

- **Direzione Centrale per l'Emergenza:** coordina le strategie operative, gestisce le risorse specialistiche e garantisce l'interoperabilità tra le componenti territoriali.
- **Direzioni regionali:** sono le articolazioni territoriali che assicurano il coordinamento, il controllo e il supporto alle attività dei Comandi. Gestiscono le emergenze a livello regionale.
- **Comandi:** rappresentano il presidio operativo sul territorio, con squadre pronte a intervenire 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.
- **Distaccamenti e sedi periferiche:** assicurano la capillarità del soccorso, raggiungendo anche le aree più remote o complesse.

- **Reparti e Nuclei speciali:** assicurano le attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è presente in modo capillare su tutto il territorio italiano, garantendo interventi tempestivi e qualificati anche nelle aree più remote. La rete operativa comprende:

- 20 Direzioni regionali
- 103 Comandi provinciali
- Oltre 600 distaccamenti permanenti e volontari
- Sale operative integrate con Protezione Civile e Forze dell'ordine.

Questa struttura consente una copertura uniforme, una risposta rapida e una gestione coordinata delle emergenze.

Ogni livello è dotato di personale operativo, mezzi, attrezzature e sistemi di comunicazione avanzati. Ma ciò che rende il sistema davvero efficace è la sinergia tra persone che sanno come e quando agire, insieme: ogni intervento è il risultato di una rete che si attiva in modo fluido e preciso.

3.2 Il personale: competenza, addestramento, dedizione

Il soccorso tecnico urgente richiede una preparazione rigorosa. I Vigili del fuoco sono formati presso le Scuole centrali e regionali, dove apprendono non solo le tecniche di intervento, ma anche la gestione dello *stress*, la comunicazione con le persone soccorse, la lettura del rischio.

Imparare a leggere il rischio per i Vigili del fuoco vuol dire analizzare i pericoli presenti in un territorio o in una attività al fine di predisporre una risposta.

Il personale si distingue in:

- **Operativi non specialistici:** intervengono su scenari generici, con competenze trasversali e grande versatilità.
- **Specialisti:** formati per affrontare situazioni ad alto contenuto tecnico.

Questa distinzione non è gerarchica, ma funzionale: ogni figura ha un ruolo preciso e la complementarietà tra operatori genera interventi completi, sicuri, efficaci.

3.3 Coordinamento e interoperabilità

Il soccorso tecnico urgente non agisce in isolamento. Il CNVVF collabora costantemente con:

- Protezione Civile
- Forze dell'ordine
- Enti locali
- Strutture sanitarie
- Organizzazioni di volontariato

Questa rete consente di affrontare emergenze complesse, come terremoti, alluvioni, incidenti industriali, con una risposta integrata e multidisciplinare.

Il coordinamento avviene attraverso sale operative, sistemi digitali di geolocalizzazione, protocolli condivisi. Ma anche attraverso il linguaggio comune della missione: salvare vite, proteggere il territorio, assicurare la comunità.

Il soccorso pubblico è oggi, più che mai, una rete istituzionale, dove il CNVVF è nodo centrale, ma non unico. Le leggi hanno, sicuramente, favorito l'integrazione del CNVVF con:

- Dipartimento della Protezione Civile – Coordinamento nazionale delle emergenze;
- ASL e sanità pubblica – Supporto sanitario, emergenze biologiche;
- Capitanerie di porto – Interventi in ambito marittimo;
- ENAC e Aeronautica civile – Operazioni aeree e droni;
- Regioni e Comuni – Piani di emergenza territoriali.

Il soccorso pubblico ha adottato un approccio integrato, dove l'interoperabilità interistituzionale diventa requisito fondamentale. La capacità di dialogare con Protezione Civile, Forze dell'ordine, Enti locali e Comunità scientifica è potenziata da sistemi digitali che abilitano la condivisione di dati, la pianificazione congiunta e la risposta sinergica.

4. Le Specializzazioni del soccorso tecnico

Quando il rischio cambia volto, il soccorso si adatta.

Sin dal dopoguerra abbiamo visto come il soccorso pubblico abbia attraversato una profonda trasformazione normativa e operativa, passando da funzione antincendio a sistema multirischio integrato. Questa evoluzione è il frutto di scelte legislative lungimiranti, di investimenti strutturali e di una crescente consapevolezza del ruolo strategico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il primo passo verso la costituzione di squadre speciali si è avuto con l'entrata in funzione delle officine del gas. La distribuzione di questa nuova energia utilizzata nell'illuminazione ma anche per alimentare caldaie è stata pure fonte di nuove cause di disastri dovuti alla sua infiammabilità, tossicità e al pericolo d'esplosione; quando qualcuno di questi eventi si verificava non poteva più bastare l'intervento dei Vigili del fuoco con mezzi tradizionali, occorre che del gas conoscessero tutti i segreti per poterne limitare i danni. Più avanti negli anni, nuove sostanze e nuovi scenari hanno richiesto costanti aggiornamenti del personale e così, gradualmente, i Vigili del fuoco hanno costituito squadre di specialisti per i diversi settori, dall'inquinamento, alla fuga di radiazioni, dalla necessità di immergersi in acque per recuperi e salvataggi, all'intervento sui fiumi e nelle grotte.

Le nuove esigenze richiedono un particolare addestramento e particolari attrezzature tale che il Corpo prende in seria considerazione organizzare i nuclei operativi speciali che devono muoversi in completa autonomia.

Ogni intervento dei Vigili del fuoco è una risposta calibrata, competente, costruita su misura per lo scenario che si presenta. Alcune emergenze richiedono competenze trasversali, altre invece esigono una preparazione specialistica, frutto di anni di addestramento, simulazioni e studio. Ogni specializzazione è frutto di formazione dedicata, dotazioni specifiche e protocolli operativi.

Le specializzazioni non sono compartimenti stagni, ma mattoncini di un mosaico operativo che si compone in tempo reale, secondo le esigenze del soccorso. Ogni specialista lavora in sinergia con il personale operativo non specialistico, creando un sistema integrato, flessibile, capace di affrontare ogni tipologia di intervento. Ogni unità è integrata nel sistema nazionale di emergenza e partecipa a esercitazioni congiunte, simulazioni interforze e missioni internazionali. La specializzazione non è solo tecnica: è cultura operativa, è capacità di adattamento, è visione. Potremmo definirla come la risposta giusta, nel momento giusto, nel luogo giusto.

4.1. Soccorso su terra

Unità Cinofile

Il legame tra uomo e cane, antico quanto la storia, trova nel soccorso tecnico una delle sue espressioni più nobili. Le unità cinofile sono composte da Vigili del fuoco e cani addestrati per la ricerca di persone disperse sotto le macerie, in ambienti boschivi, in scenari urbani o rurali. Il cane non è solo uno strumento operativo: è un compagno, un collega, un radar vivente che lavora con sensibilità, istinto e precisione. L'addestramento è continuo, basato sulla fiducia reciproca e sulla capacità di leggere il linguaggio del corpo. Ogni intervento cinofilo è un atto di speranza: quando tutto sembra perduto, il primo "abbaio" è il primo battito di speranza.

G.O.S. – Gruppo Operativo Speciale

Il G.O.S. è la risposta del Corpo alle emergenze complesse, dove servono competenze trasversali e rapidità decisionale. Questi operatori sono formati per affrontare scenari ad alto rischio, come crolli strutturali, esplosioni, incidenti industriali. Il loro lavoro è spesso invisibile, ma decisivo:

- per demolire edifici pericolanti;
- aprire varchi o strade dove i mezzi ordinari non riescono ad arrivare;
- creare aree operative utili per campi base, moduli abitativi per emergenze, ecc.
- rimuovere combustibile in caso di incendi molto vasti.

N.B.C.R. – Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico

Quando il rischio non è visibile, ma insidioso, invisibile, potenzialmente devastante, entrano in azione gli specialisti NBCR. Formatosi per operare in ambienti contaminati, questi Vigili del fuoco utilizzano dispositivi di protezione avanzati, strumenti di rilevazione e protocolli rigorosi. Il loro compito è duplice: proteggere la popolazione e proteggere sé stessi, operando con metodo, prudenza e competenza. Ogni intervento NBCR è una sfida alla complessità.

S.A.F. – Speleo Alpino Fluviale

Il soccorso in ambienti impervi è affidato ai SAF: operatori capaci di calarsi in pozzi, arrampicarsi su pareti rocciose, attraversare torrenti in piena. La loro preparazione è fisica, tecnica, mentale. Ogni movimento è studiato, ogni corda è un ponte tra

il pericolo e la salvezza. Il SAF non è solo un soccorritore: è un esploratore del rischio, un professionista che trasforma l'inaccessibile in raggiungibile.

T.A.S. – Topografia Applicata al Soccorso

In uno scenario di emergenza, sapere “dove” è fondamentale quanto sapere “come”. I TAS sono specialisti nella geolocalizzazione, nella lettura di mappe, nell'uso di droni e sistemi GPS. Supportano le operazioni di ricerca, orientano le squadre, costruiscono modelli tridimensionali del rischio. Il loro lavoro è silenzioso, ma strategico: senza di loro, il soccorso sarebbe cieco.

U.S.A.R. – Urban Search and Rescue

Quando una città crolla, quando le macerie diventano labirinti, gli USAR entrano in azione. Questi specialisti sono formati per la ricerca e il salvataggio in ambienti urbani devastati da terremoti, esplosioni, frane. Utilizzano sensori, telecamere, strumenti di taglio e sollevamento. Ma soprattutto, ascoltano: ogni rumore, ogni vibrazione, ogni segnale di vita.

4.2. Soccorso in aria

Quando l'emergenza si solleva da terra, quando il tempo è una variabile critica e la distanza un ostacolo da superare, il soccorso in aria diventa la risposta più rapida, precisa e strategica. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sviluppato, nel tempo, una componente aeronautica altamente specializzata, capace di operare in scenari complessi, spesso inaccessibili da terra, con mezzi e personale dedicati.

Reparti Volo

I Reparti Volo sono il cuore operativo del soccorso aereo. Dotati di elicotteri multifunzione, questi reparti intervengono in caso di incendi boschivi, ricerca di dispersi, trasporto di personale e materiali, evacuazioni in zone impervie. Gli equipaggi sono composti da piloti, tecnici di bordo e operatori SAF, capaci di operare in sinergia, anche in condizioni meteo avverse. Ogni volo è una missione pianificata, monitorata, eseguita con precisione chirurgica. Ogni ora di volo è preceduta da ore di studio, simulazione, verifica. Ma ciò che li distingue non è solo la competenza: è la capacità di decidere in volo, di adattarsi, di mantenere la calma quando tutto intorno è turbolenza. Il cielo diventa così un corridoio di salvezza, un ponte tra l'emergenza e la soluzione.

Servizi Aeroportuali

Nei principali aeroporti italiani i Vigili del fuoco garantiscono la sicurezza antincendio e il pronto intervento in caso di incidenti aeronautici. Questi operatori sono formati per affrontare scenari ad alta criticità: incendi di velivoli, evacuazioni di massa, gestione di sostanze pericolose. La loro presenza è silenziosa ma costante, integrata nei protocolli aeroportuali, pronta a trasformarsi in azione in pochi secondi. Ogni giorno vegliano su migliaia di passeggeri, con discrezione e competenza.

S.A.P.R. – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

I droni, o SAPR, rappresentano una delle frontiere più avanzate del soccorso tecnico. Utilizzati per la ricognizione, la mappatura, la ricerca di dispersi, questi strumenti permettono di operare senza esporre il personale al rischio diretto. Gli operatori SAPR sono formati non solo alla guida del mezzo, ma all'interpretazione dei dati, alla lettura del territorio, alla gestione delle immagini. Il drone non è solo una macchina: è uno sguardo che vola, un alleato silenzioso che amplia la capacità di intervento.

4.3. Soccorso in acqua

L'acqua è elemento vitale, ma anche scenario di rischio. Fiumi in piena, porti industriali, laghi, mare aperto: ogni ambiente acquatico può trasformarsi in teatro di emergenza. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sviluppato nel tempo una componente specialistica capace di affrontare il soccorso in acqua con competenza, coraggio e tecnologia. Qui, il tempo è spesso più veloce del pensiero. Le correnti non aspettano, le profondità non perdonano. Eppure, ogni giorno, uomini e donne si immergono, navigano, affrontano il rischio per salvare vite e proteggere ambienti.

Soccorso Nautico e Antincendio Portuale

Nei porti commerciali e industriali il rischio è duplice: da un lato, la presenza di navi, carburanti, impianti complessi; dall'altro, la variabilità delle condizioni meteo-marine. Il soccorso nautico e antincendio portuale interviene con mezzi navali attrezzati per la lotta agli incendi, il contenimento di sversamenti, l'evacuazione di personale. Gli operatori sono formati per gestire emergenze in ambienti ad alta densità logistica, dove ogni manovra richiede precisione e

coordinamento. Il porto, per loro, non è solo un luogo di transito: è un presidio da proteggere, una frontiera tra terra e mare che merita attenzione costante.

Soccorso Acquatico di Superficie

Quando una persona è in difficoltà in acque libere — fiumi, laghi, mare — il soccorso acquatico di superficie entra in azione. Gli operatori sono addestrati al nuoto in corrente, all'uso di mezzi leggeri, al recupero in condizioni critiche. Ogni intervento è una corsa contro il tempo, una sfida alla forza dell'acqua e alla resistenza umana. Ma è anche un gesto di vicinanza: il soccorritore che si tuffa non porta solo una corda, ma una promessa di salvezza.

Sommozzatori

Nel silenzio delle profondità, i sommozzatori del Corpo nazionale operano con rigore e concentrazione. Intervengono per recuperi subacquei, ispezioni strutturali, ricerca di dispersi, bonifiche ambientali. La loro formazione è tra le più complesse: respirazione autonoma, decompressione, orientamento in visibilità zero. Ogni immersione è una missione, ogni risalita è un ritorno alla luce. Il sommozzatore non è solo un tecnico: è un esploratore del rischio, un custode del fondo, un professionista che arriva e porta la sicurezza dove l'uomo non può vivere.

5. Tecnologie, Formazione e Innovazione

Il soccorso pubblico non può permettersi di restare immobile, perché ogni emergenza è diversa dalla precedente, ogni scenario impone nuove domande; per questo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco investe costantemente in tecnologia, formazione e innovazione, tre pilastri che garantiscono non solo l'efficacia dell'intervento, ma anche la sua continua evoluzione.

Il progresso tecnologico ha ridefinito profondamente il modo in cui il soccorso opera sul territorio: *mix* di mezzi avanzati, attrezzature specialistiche e sistemi digitali, elettronica avanzata, sensori ambientali, droni e piattaforme digitali hanno ampliato il perimetro operativo, ridotto i rischi per gli operatori e migliorato la qualità delle decisioni in tempo reale.

Oggi la sensoristica consente di monitorare ambienti ostili, rilevare gas, temperature e movimenti strutturali con precisione millimetrica, mentre i droni esplorano aree inaccessibili, fornendo immagini termiche e visive che orientano

le squadre a terra. Le piattaforme digitali integrano dati, cartografie, flussi radio e video, creando ambienti operativi condivisi che facilitano il coordinamento tra Comandi, sale operative e unità sul campo. La tecnologia ha anche un impatto diretto sulla sicurezza degli operatori: sistemi di tracciamento, comunicazioni codificate, simulazioni immersive e dispositivi indossabili contribuiscono a proteggere chi interviene, riducendo l'esposizione al rischio e migliorando la consapevolezza situazionale. Ma la crescita del soccorso pubblico è strettamente legata alla crescita delle competenze tecnologiche.

5.1. Tecnologia: strumenti e mezzi di ieri e di oggi che amplificano la competenza

La tecnologia non sostituisce il soccorritore: lo potenzia, lo protegge, lo rende più preciso. I mezzi di ieri erano caratterizzati da grande robustezza meccanica, facilità di riparazione, massima autonomia dell'operatore; oggi sono sofisticati, digitali, integrati. Abbiamo mezzi computerizzati con controlli elettronici, schermi touch, autodiagnosi, stabilizzazione automatica, sensori di sicurezza, precisione millimetrica. Abbiamo droni e robot integrati nei mezzi per esplorare ambienti inaccessibili o pericolosi. Abbiamo termocamere e sensori per analizzare fumo, gas e calore con grande precisione.

Sistemi GPS, mappe digitali e centrali operative collegate in rete per coordinamento in tempo reale. Utilizziamo materiali più leggeri ma più resistenti nelle attrezzature e nei DPI. Nei mezzi, nei dispositivi, nei software, il Corpo ha introdotto soluzioni all'avanguardia:

- **Veicoli speciali** per ambienti impervi, urbani o industriali, dotati di sistemi di rilevazione, ventilazione, sollevamento.
- **Droni e SAPR** per la ricognizione aerea, la mappatura 3D, la localizzazione di dispersi.
- **Sensori NBCR** per la rilevazione di agenti contaminanti, con interfacce digitali e protocolli di allerta automatica.
- **Simulazioni immersive** per l'addestramento, con realtà aumentata e scenari dinamici.
- **Piattaforme digitali** per la gestione delle emergenze, il coordinamento interforze, la tracciabilità degli interventi.

Ogni strumento è pensato per essere intuitivo, robusto, interoperabile.

5.2. Formazione: il sapere che salva

Il futuro si costruisce con la formazione e la formazione nel Corpo nazionale non è un momento, ma un processo continuo. Ogni Vigile del fuoco, dal primo giorno di servizio fino alla pensione, è coinvolto in percorsi di aggiornamento, specializzazione, verifica.

- **Scuole Centrali e Regionali** offrono corsi base e avanzati, con istruttori esperti e moduli multidisciplinari.
- **Centri di addestramento specialistico** per SAF, NBCR, USAR, cinofili, sommozzatori, SAPR.
- **Formazione interforze** con Protezione Civile, Forze dell'ordine, enti sanitari e tecnici.
- **Educazione alla resilienza** per affrontare lo *stress* operativo, gestire il trauma, comunicare con le persone soccorse.

La formazione non riguarda solo la tecnica: è anche cultura, etica, empatia. Un Vigile del fuoco formato è un professionista che sa agire, ma anche ascoltare, comprendere, decidere.

5.3. Innovazione: la visione che anticipa il rischio

Il futuro si costruisce innovando. Innovare significa guardare oltre l'emergenza, immaginare scenari futuri, costruire risposte prima che il problema si manifesti.

Il Vigile del fuoco del futuro nasce dalle scelte di investimento e sperimentazione che facciamo oggi. Per tutto questo, il Corpo nazionale collabora con Università, centri di ricerca, aziende tecnologiche e sviluppa soluzioni che anticipano il rischio con:

- **Modelli predittivi** per incendi boschivi, eventi meteo estremi, crolli strutturali.
- **Sistemi di intelligenza artificiale** per l'analisi dei dati operativi e la pianificazione degli interventi.
- **Protocolli di intervento adattivi** per emergenze complesse che si aggiornano in base all'evoluzione dell'evento.
- **Materiali innovativi** per dispositivi di protezione individuale, resistenti e leggeri.

Ma l'innovazione non è solo tecnica: è anche capacità organizzativa, comunicativa, relazionale. È la capacità di evolvere senza perdere la propria identità, di cambiare restando fedeli alla missione.

6. Testimonianze e racconti dal campo

Le storie non si inventano: si vivono, si ricordano, si tramandano.

Le testimonianze sono il tessuto umano del soccorso: non meri aneddoti, ma dati di esperienza che arricchiscono procedure, formazione e progettazione dei mezzi. Qui le voci diventano casi, i casi diventano lezioni, le lezioni diventano azioni concrete. Il soccorso pubblico non è solo una sequenza di interventi: è una collezione di storie. Storie di coraggio, di paura, di rinascita. Storie che non si leggono nei manuali, ma si vivono sul campo, tra le macerie, nei silenzi delle attese, nei gesti che salvano.

In questa sezione, la parola passa ai protagonisti: Vigili del fuoco che raccontano ciò che hanno visto, sentito, fatto e cittadini che ricordano il momento in cui una divisa ha cambiato il corso della loro vita.

“Dietro ogni intervento c’è un volto. Dietro ogni volto, una storia. E dietro ogni storia, il battito di un cuore che ha scelto di esserci, di rischiare, di proteggere.”

Voci dal fronte operativo

“Quando siamo arrivati, il palazzo era già crollato. C’era silenzio, ma sotto le macerie sapevamo che qualcuno ci stava aspettando. Abbiamo lavorato per ore, con le mani, con i sensori, con il cuore. Quando abbiamo sentito quel debole colpo, abbiamo capito che non era solo un rumore: era una richiesta di aiuto. E noi eravamo lì per rispondere”. - Operatore USAR, terremoto dell’Italia centrale.

“Il mio cane ha fiutato qualcosa tra i rovi. Era un bambino, scomparso da due giorni. Quando lo abbiamo trovato, tremava, ma ci ha guardati come se ci conoscesse da sempre. In quel momento ho capito che il nostro lavoro non è solo tecnica: è fiducia.” - Conduttore cinofilo, intervento di ricerca in ambiente boschivo.

“Volare sopra un incendio boschivo è come guardare il respiro della terra. Ma quando sganci l’acqua e vedi le fiamme ritirarsi, senti che stai facendo la differenza. Non sei solo un pilota: sei parte di una squadra che protegge ciò che conta.” - Pilota Reparto Volo, emergenza incendi.

La voce dei cittadini soccorsi

“Pensavo di morire. Poi ho sentito una voce che mi chiamava per nome. Era un Vigile del fuoco, dentro il fumo, dentro il buio. Mi ha preso per mano e mi ha detto: ‘Andrà tutto bene’. E così è stato”. - Testimonianza di una donna evacuata da un incendio domestico.

“Quando ho visto arrivare i sommozzatori, ho capito che non ero solo. Mio fratello era disperso in acqua, e loro si sono immersi senza esitazione. Non lo hanno trovato subito, ma non hanno smesso di cercare. E alla fine, lo hanno riportato a casa”. - Famiglia coinvolta in un intervento di soccorso acquatico.

“Non so come abbiano fatto, ma sono arrivati in pochi minuti e ci hanno tirati fuori. Senza di loro non saremmo qui”. - Persona coinvolta in un incidente stradale a Porto San Giorgio, dopo un volo di 4 metri con l’auto.

“Erano calmi, decisi. Ci hanno fatto sentire al sicuro anche quando pensavamo di non farcela”. - Escursionista tedesco soccorso in Val Grande con traumi alle gambe.

“Sono entrati dalla finestra, con delicatezza. Mi hanno aiutato senza farmi sentire in difficoltà”. - Persona soccorsa nel proprio appartamento a Vercelli, in stato di bisogno.

Il valore della memoria

Queste testimonianze non sono solo ricordi e non chiedono di essere custodite in silenzio nei ricordi individuali ma chiedono di essere portate a conoscenza di tutti perché diventino patrimonio condiviso e ogni passo nel presente abbia memoria di ciò che lo ha reso possibile. Sono indicatori di fiducia, perché sono le tracce lasciate da chi ha affrontato situazioni complesse, errori, intuizioni decisive.

Ogni racconto di un intervento ben riuscito, ogni problema risolto con ingegno, diventa un punto di riferimento per chi oggi si trova ad agire. Così le storie del campo non solo trasformano l'esperienza in competenza, ma modellano il modo di pensare, il modo di reagire, il modo di essere riducendo il ripetersi degli errori. Insegnano a valutare rapidamente, a scegliere con discernimento, a restare saldi quando la pressione cresce.

Perciò ogni racconto è una lezione, ogni voce è una traccia che guida il futuro del soccorso pubblico. Per questo il Corpo nazionale raccoglie, conserva e valorizza le esperienze vissute, trasformandole in formazione, in cultura, in consapevolezza. Il soccorso è fatto di numeri, di norme, di protocolli. Ma è anche fatto di sguardi, di mani tese, di parole dette nel momento giusto.

7. Prospettive e idee per il futuro

Il futuro non si aspetta: si costruisce.

Un quadro strategico chiaro, operativo e umano per preparare il soccorso pubblico alle sfide di domani, è combinare innovazione, formazione e capacità operativa perché il futuro non si aspetta, ma si costruisce con le trasformazioni sociali; e come il futuro non è un evento passivo, qualcosa che semplicemente accade, il soccorso pubblico non è una funzione statica: è un organismo vivo, che respira con la società, che cresce con le sue complessità.

Guardare al futuro significa interrogarsi su ciò che cambia nel clima, nella tecnologia, nei bisogni delle persone.

E il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà sempre più chiamato a operare in un contesto caratterizzato da mutamenti climatici, evoluzione tecnologica, nuove tipologie di rischio e crescente complessità degli interventi di soccorso tecnico urgente.

In un mondo segnato da cambiamenti climatici, rischi tecnologici, prepararsi oggi significa essere più forti e più efficaci domani. Ogni addestramento, ogni aggiornamento, ogni esercitazione e simulazione, ogni sistema di analisi del rischio territoriale, ogni modello predittivo per eventi estremi e piattaforme digitali operative, permettono di costruire scenari, testare risposte e migliorare la prontezza operativa futura.

La tecnologia, la robotica, i droni, l'intelligenza artificiale, i nuovi DPI sempre più prestanti, le sperimentazioni contribuiscono a costruire un vigile del futuro.

Ma il futuro si costruisce anche con la prevenzione, pertanto ogni incendio evitato, ogni cittadino formato, ogni scuola sensibilizzata crea un territorio più resiliente.

7.1. Sfide emergenti

Abbiamo visto che, se il mondo cambia, con esso cambiano le emergenze. Ci troviamo ad affrontare scenari sempre più articolati:

- **Eventi climatici estremi:** alluvioni, incendi boschivi, ondate di calore, trombe d'aria e le tempeste improvvise. Tutto questo impone una maggiore capacità di previsione.
- **Rischi tecnologici e industriali:** esplosioni, sversamenti, impianti ad alta complessità, nuove sostanze chimiche, impongono nuove competenze ingegneristiche e il rafforzamento di competenze NBCR con dotazioni di laboratori anche mobili e capacità di analisi in tempo reale.
- **Urbanizzazione e vulnerabilità sociale:** città sempre più dense, con fasce di popolazione fragili, uso di materiali innovativi e impianti civili complessi significa adattare tecniche operative ad edifici intelligenti.
- **Cyber-rischi e infrastrutture critiche:** anche il soccorso tecnico deve confrontarsi con la sicurezza digitale e la protezione dei dati.

Tutte queste sfide devono essere uno stimolo non un freno. Le proposte che seguono nascono dall'osservazione dei nuovi bisogni, dall'esperienza sul campo e dalla volontà di rendere il CNVVF ancora più vicino, efficace e umano.

7.2. Proposte di miglioramento

Per affrontare il futuro, il Corpo nazionale propone e promuove azioni concrete:

- **Rafforzamento della formazione specialistica,** con moduli dedicati alle nuove tipologie di rischio e all'interoperabilità tra enti. Il cambiamento climatico genera nuovi rischi. Serve una struttura dedicata. Monitoraggio, interventi preventivi, formazione, supporto alle comunità vulnerabili.
- **Investimenti in tecnologia predittiva,** per anticipare gli scenari e pianificare gli interventi con maggiore precisione.
- **Sviluppo di protocolli adattivi,** capaci di evolvere in tempo reale secondo le condizioni operative.

- **Valorizzazione del benessere del personale**, con programmi di supporto psicologico, gestione dello stress e riconoscimento del merito.
- **Supporto psicologico post-emergenza**, le emergenze generano traumi. Il soccorso deve includere anche l'ascolto e la cura emotiva, debriefing per operatori, accompagnamento post-evento. Mitigazione del trauma, rafforzamento della resilienza, umanizzazione del soccorso. Squadre VF formate in psicologia dell'emergenza, affiancate da psicologi convenzionati.
- **Integrazione con intelligenza artificiale e robotica**, l'AI e la robotica possono aumentare sicurezza e precisione. Protocolli operativi con AI per analisi predittiva, decisione, mappatura. Attività di simulazioni, impiego di robot in ambienti ostili, formazione tecnologica.
- **Soccorso pubblico inclusivo e accessibile**, Il soccorso deve raggiungere tutti, anche chi ha fragilità. Quindi DPI e mezzi adattati, comunicazione semplificata, formazione alla diversità, simulazioni inclusive, collaborazione con associazioni.
- **Coinvolgimento attivo della cittadinanza**, attraverso laboratori territoriali di cultura del soccorso, campagne di sensibilizzazione, percorsi didattici, incontri pubblici, eventi di prossimità, esercitazioni pubbliche, educazione alla cultura del rischio.

7.3. Visione strategica per un soccorso sempre più efficace e vicino ai cittadini

La visione del Corpo nazionale nel soccorso pubblico è chiara: essere sempre più un punto di riferimento per la sicurezza, la resilienza e la fiducia. Un'istituzione che non solo interviene, ma previene, educa, accompagna. Il soccorso del futuro dovrà essere sempre più:

- **Multidisciplinare**, capace di integrare competenze diverse in un'unica risposta.
- **Digitale**, con strumenti intelligenti, interfacce intuitive, dati in tempo reale.
- **Umano**, sempre centrato sulla persona, sulla sua dignità, sul suo bisogno di essere protetta

Questa visione non è un sogno: è una rotta e ogni intervento, ogni formazione, ogni innovazione è un passo verso quella direzione.

In un tempo in cui il rischio non è più eccezione ma condizione, la sicurezza pubblica non può limitarsi a reagire: deve prevedere, integrare, coinvolgere.

Questa strategia nasce dall'esperienza sul campo, dai dati che parlano, dalle persone che resistono. Cinque assi prioritari guidano un'evoluzione sistemica che mette al centro la **previsione**, la **specializzazione**, la **tecnologia utile**, il **benessere del personale** e la **prossimità civica**. Ogni asse è accompagnato da iniziative concrete, misurabili e scalabili, pensate per trasformare l'operatività quotidiana in cultura della resilienza. Ogni soluzione pilota può essere validata localmente e poi estesa a livello nazionale con coerenza e sostenibilità.

8. Appendici

Le appendici non chiudono questo saggio: lo aprono alla comprensione, alla memoria, alla continuità. Ogni sigla, ogni norma, ogni fonte è una tessera del mosaico che compone il soccorso pubblico: conoscere è già proteggere.

Glossario delle sigle e delle specializzazioni

Sigla	Significato	Ambito di intervento
SAF	Speleo Alpino Fluviale	Soccorso in ambienti impervi
NBCR	Nucleare Biologico Chimico Radiologico	Emergenze da contaminazione
USAR	Urban Search and Rescue	Ricerca e salvataggio in ambienti urbani
TAS	Topografia Applicata al Soccorso	Geolocalizzazione e mappatura operativa
GOS	Gruppo Operativo Speciale	Interventi complessi e ad alto rischio
SAPR	Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto	Ricognizione e supporto aereo con droni
REPARTI VOLO	Unità di volo con elicotteri multifunzione	Soccorso aereo e trasporto
CINOFILI	Unità con cani da ricerca	Ricerca di dispersi
SUB	Operatori subacquei	Interventi in profondità e bonifiche

Riferimenti normativi principali

- R.D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472: primo passo verso la centralizzazione del soccorso pubblico. Istituisce il Corpo Pompieri e l'Ispettorato Centrale Pompieri sotto il Ministero dell'Interno.

- R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1021: introduce ufficialmente la denominazione “vigili del fuoco” al posto di “pompieri”.
- R.D.L. 27 febbraio 1939, n. 333: istituisce il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, abolendo i servizi pompieristici locali e provinciali. È l’atto fondativo del corpo come lo conosciamo oggi.
- Legge 22 maggio 1939, n. 960: converte il decreto in legge, consolidando la struttura nazionale.
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 700: disciplina ulteriormente l’organizzazione e il funzionamento del Corpo.
- Legge n. 469 del 1961 – Ordinamento del Corpo nazionale
- D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- Legge n. 225 del 1992 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile
- D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile

Bibliografia e fonti

Documenti ufficiali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Manuali operativi e tecnici CNVVF

Pubblicazioni scientifiche e tecniche sul soccorso pubblico

Testimonianze raccolte da operatori e cittadini

Collaborazioni con Università, centri di ricerca e istituzioni pubbliche

9. Conclusioni

Ci sono mestieri che si imparano, e vocazioni che si scelgono. Il soccorso pubblico è entrambe le cose: è tecnica e dedizione, è addestramento e istinto, è norma e umanità. È il gesto che salva, la voce che rassicura, la presenza che non arretra.

Questo saggio nasce per raccontare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non solo come struttura operativa, ma come comunità di uomini e donne che ogni giorno mettono la propria competenza al servizio della vita. È un viaggio nella storia, nelle specializzazioni, nelle tecnologie, ma soprattutto nelle emozioni che

attraversano ogni intervento: la tensione, la speranza, la responsabilità.

Dalla fondazione del Corpo ad oggi, il soccorso pubblico ha attraversato guerre, terremoti, incendi, alluvioni, silenzi e rinascite. È cresciuto, si è evoluto, ha imparato a leggere il rischio e a rispondere con intelligenza e cuore. E oggi, più che mai, guarda al futuro con visione e coraggio.

Quanto si è scritto è dedicato a chi soccorre e a chi è stato soccorso. A chi forma, a chi innova, a chi racconta. È un tributo alla missione che non si spegne mai: proteggere la vita, costruire fiducia, essere presenti.

Perché il soccorso pubblico non è solo ciò che facciamo. È ciò che siamo.

Gli incendi di vegetazione: boschivi, non boschivi, di interfaccia urbano rurale

(Gianfilippo Micillo)

Nel nostro Paese la lotta agli incendi boschivi ha come riferimento la Legge 353/2000, “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, le cui disposizioni sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. La Legge quadro affida alle Regioni le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva nonché la formazione degli operatori e l’informazione alla cittadinanza. Allo Stato resta invece affidato il compito di garantire e coordinare sul territorio nazionale, attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile, le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato. Quest’ultima, in particolare i velivoli pesanti Canadair Cl415 ed Erickson S64, appartiene per la maggior parte al CNVVF.

Il Sistema AIB risulta quindi incentrato soprattutto sulle Regioni. Queste devono predisporre ed approvare uno specifico piano regionale, redatto secondo le linee guida emanate dal Consiglio dei ministri, da aggiornarsi con cadenza annuale. Nel piano vengono affrontate le tematiche della previsione, intesa come individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo e di interfaccia urbano-rurale e degli indici di pericolosità, e della prevenzione che consiste nell’individuazione e nella realizzazione di azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio ed a mitigare eventuali danni conseguenti. Nel Piano AIB le regioni programmano inoltre la lotta attiva assicurando il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso le sale operative unificate permanenti (SOUP). Sempre alle Regioni la legge affida il compito di provvedere alla formazione del personale facente parte dell’Organizzazione AIB regionale ed alla informazione della popolazione sul rischio incendi boschivi e di interfaccia. Il quadro normativo prevede che le Regioni possano avvalersi, oltre che di risorse proprie e del Volontariato, del CNVVF mediante specifiche convenzioni previste dall’Accordo quadro del maggio 2017 tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Le Regioni possono altresì richiedere l’intervento di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente.

Va evidenziato che l'impegno richiesto al Sistema AIB nel settore della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione sta assumendo progressivamente connotati sempre più importanti andando di pari passo con i cambiamenti climatici in atto che, di fatto, stanno già influenzando il regime degli incendi anche nel nostro Paese: le stagioni incendi stanno diventando sempre più lunghe anticipando il loro inizio al mese di maggio per concludersi spesso a fine ottobre (Fig.1). Al fenomeno dell'allungamento della stagione incendi si somma quello dell'interessamento di porzioni di territorio sempre più ampie. Se fino alla fine degli anni '90 l'organizzazione AIB poteva impostare la propria attività su una stagionalità abbastanza consolidata (in inverno bruciavano le regioni alpine, in estate quelle del centro-sud), nell'ultimo decennio si sta assistendo invece ad un cambiamento anche nella distribuzione sul territorio nazionale delle aree interessate dal fuoco. Da segnalare inoltre la sempre maggiore frequenza di incendi con comportamento estremo che, in alcune fasi della loro propagazione, vanno al di fuori della capacità di estinzione delle strutture preposte allo spegnimento.




Figura 1: andamento del fenomeno incendi boschivi nel 2025: a fronte di una campagna invernale con numeri ridotti, la campagna estiva ha impegnato il sistema AIB in maniera importante dagli inizi di giugno sino a metà ottobre.

Questo fenomeno, sommato all'ormai sempre più frequente interessamento di aree di interfaccia urbano-rurale, a fenomeni di *spotting* (salti di fiamma) anche su

medie e lunghe distanze, alla contemporaneità di eventi che costringe a frazionare le risorse a disposizione, caratterizza in maniera sempre più significativa la problematica incendi nella attuale fase.

Proprio in virtù dei cambiamenti nel regime e nella distribuzione sul territorio degli incendi boschivi e di vegetazione, il Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, attraverso le raccomandazioni operative per l'estate 2024, ribadite anche per il 2025, ha rappresentato alle Regioni ed ai Corpi dello Stato l'esigenza di prevedere dispositivi più flessibili in grado di calibrare le capacità del Sistema AIB: non solo, quindi, per periodi prefissati ma con una modulazione capace di dare risposta all'effettiva variabilità del fenomeno garantendo dei livelli minimi di capacità di risposta. Ed in effetti il periodo di svolgimento delle attività AIB anche per l'estate 2025 è stato individuato tra il 15 giugno ed il 15 ottobre.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del Corpo nazionale, questo è impegnato in prima persona nella lotta agli incendi di bosco quando i roghi assumono le caratteristiche di incendi di interfaccia, con minaccia per l'incolumità delle persone e l'integrità dei centri abitati. L'attività più strettamente legata invece alla lotta agli incendi di bosco, materia di competenza regionale, come già detto è regolamentata da una serie di accordi di programma con le Amministrazioni regionali. Progressivamente, ad eccezione di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (dotati di propri Corpi VF provinciali o regionali) e Veneto, tutte le Regioni hanno chiesto la collaborazione del CNVVF. Questa collaborazione può andare dall'affidamento completo del sistema AIB regionale, ivi compreso il coordinamento delle risorse di volontariato e di operai forestali, alla partecipazione alle sale operative regionali (SOUP) ed ai centri operativi provinciali (COP); dalla direzione delle operazioni di spegnimento al potenziamento dei servizi con squadre dedicate alla lotta agli incendi boschivi.

Durante la campagna estiva, nei periodi di massima attività, oltre 800 operatori VV.F. sono impegnati giornalmente in via esclusiva nelle attività AIB sulla base degli accordi di programma con le Regioni. A questi si aggiungono i quasi 1000 vigili dei moduli AIB del dispositivo di mobilitazione nazionale del Corpo, che possono essere movimentati in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale in caso di crisi. Si ricorda, inoltre, che i 6000 operatori del dispositivo ordinario giornaliero del CNVVF intervengono, ove necessario, in supporto ai Sistemi AIB regionali nonché su tutti gli incendi di vegetazione non boschivi che, spesso sottovalutati, costituiscono invece un impegno molto gravoso per il Corpo nazionale. La Figura 2 mostra il confronto tra il numero degli incendi rurali

(somma degli incendi di vegetazione boschivi e non boschivi corrispondenti al codice 301 della statistica del CNVVF) e quello degli incendi boschivi così come definiti dalla Legge 353/2000: il numero di incendi non boschivi è molto più elevato: degli oltre 73.000 incendi rurali registrati nel 2025, poco più di 4.800 sono incendi boschivi.

È opportuno sottolineare che, negli ultimi anni, le campagne antincendio non risultano più ben definite in termini di tempo e spazio, e spesso sono complicate da eventi idrogeologici concomitanti. I confini tra foreste e terreni agricoli non sono più ben definiti. Nelle aree marginali, nei campi non più coltivati si stanno sviluppando popolamenti arbustivi di transizione, che favoriscono incendi a rapida propagazione. Per questi motivi, l'effetto protettivo delle aree coltivate sta diminuendo e, negli anni peggiori, le superfici agricole non possono più essere considerate come linee di appoggio per fermare gli incendi boschivi ma, al contrario, diventano aree che consentono una più rapida propagazione degli stessi alle foreste.



Anno 2025
Andamento nazionale degli incendi codice 301 al giorno 31 di dicembre
(dato da consolidare)



Totale incendi rurali **73.711**
Totale incendi boschivi **4.855**




Figura 2: distribuzione mensile degli incendi rurali (incendi di vegetazione boschiva e non boschiva) nel 2025.

Gli incendi che interessano aree agricole, comprese quelle incolte e con popolamenti arbustivi di transizione, sono in aumento e il loro numero supera largamente quello degli incendi boschivi (vedi figura 2). Questa evoluzione, spesso sottovalutata, mette sempre più alla prova anche il Sistema di risposta che negli anni ha limitato le sue analisi al solo fenomeno incendi boschivi.

Al di fuori delle due campagne AIB principali, quella invernale nel Nord Italia e quella estiva nel centro-sud, il Corpo nazionale partecipa alle attività di formazione delle risorse AIB regionali nonché alle attività esercitative che vengono svolte nelle singole realtà territoriali. A seguito del verificarsi di alcuni incidenti che hanno interessato in maniera trasversale gli operatori di tutte le componenti del Sistema AIB del Paese, regionali e statali, nel 2025 il Corpo nazionale ha organizzato una serie di seminari in tutto il Paese incentrati sulla sicurezza nelle operazioni AIB; questi incontri sono stati dedicati ai Vigili del Fuoco ma, molto opportunamente, sono stati aperti anche agli operatori delle Regioni.

Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto agli incendi boschivi, dal 2024 il CNVVF partecipa al progetto di preposizionamento estivo di risorse AIB organizzato dal Meccanismo Unionale di Protezione Civile. Un contingente AIB misto, costituito da Vigili del fuoco e Volontariato AIB di Regione Piemonte, viene schierato in via preventiva in Francia, nella zona di Marsiglia, al fine di supportare le risorse locali. Non trattandosi di una esercitazione il contingente, pur mantenendo le proprie linee di comando, viene inserito ed integrato nel dispositivo antincendio boschivo locale. Si tratta di un'importante iniziativa portata avanti da Corpo nazionale, Volontariato AIB, Dipartimento di Protezione Civile, nell'ottica di una sempre maggiore sinergia ed integrazione tra le risorse del Sistema AIB del Paese. Dal 2017, a seguito dei nuovi compiti passati dal CFS al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco secondo il disposto del D.lgs. 177/2016, sta progressivamente crescendo la collaborazione tra Vigili del Fuoco e MASE nell'ambito del Sistema delle Aree Protette Statali (Parchi Nazionali e Riserve dello Stato). La DCESTAB fornisce infatti al MASE i pareri sui Piani AIB delle aree protette nazionali previsti dalla legge quadro sugli incendi boschivi, iniziando a svolgere anche un ruolo propositivo legato alla prevenzione e non solo all'intervento in caso di incendio. Il Corpo ha investito anche in una maggiore presenza, nei periodi a maggiore rischio, delle squadre VVF nelle aree protette statali e nelle aree più marginali. In questa direzione va infatti il progetto "Presidi rurali del CNVVF" volto a promuovere una più diffusa presenza del Corpo nelle aree più interne del Paese al fine di garantire una maggiore tempestività

negli interventi. In questo senso sono stati previsti nuovi presidi dedicati in via prioritaria, e nei periodi a maggiore rischio, alle attività di lotta agli incendi boschivi, con personale addestrato ed attrezzato in maniera più specifica per questo tipo di attività e con buona conoscenza del territorio forestale e rurale; tali reparti devono garantire anche una migliore tutela delle aree protette (Parchi Nazionali, Riserve Statali, ecc.). È infatti sempre più evidente l'importanza di sviluppare un maggiore legame tra il Servizio AIB del CNVVF e la rete delle Aree Protette, con particolare riferimento ai Parchi Nazionali ed alle Riserve dello Stato che contengono la parte più preziosa del patrimonio naturalistico del nostro Paese. Questo anche alla luce della nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica che ha ampliato il concetto della tutela del paesaggio al più attuale concetto di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, rendendo ancora più attuali gli impegni assunti dal CNVVF nel 2018 con la firma del protocollo di intesa tra Ministero dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività antincendio boschivo nelle aree protette statali.

Il progetto Presidi Rurali è quindi mirato al potenziamento del sistema di risposta del C.N.VV.F. con particolare riguardo alle aree protette, sia per la lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione sia, più in generale, per il soccorso tecnico urgente alle popolazioni ed alle comunità locali nell'ottica di migliorare quei servizi per il cittadino che risultano fondamentali per la permanenza di una comunità all'interno o in prossimità delle aree protette.

Con l'estate 2025 il progetto ha concluso la sua prima fase con l'apertura di 32 presidi. A questo punto diventa necessario consolidare il risultato ottenuto e valutare la percorribilità di un ulteriore ampliamento del numero delle sedi per fare fronte alle nuove richieste. Il tutto in base alle risorse disponibili.

Altra riflessione andrà fatta per migliorare il contributo dei presidi rurali in termine di prevenzione, anche tecnica, mantenendo aperti per tutto l'anno, e con una adeguata pianta organica, alcuni dei presidi con personale da addestrare in modo specifico all'uso del fuoco sia nella lotta attiva (controfuoco) che nella prevenzione (fuoco prescritto).

Vale la pena fare una riflessione sugli incendi che interessano le aree protette: nel nostro Paese si parla quasi esclusivamente di incendi boschivi ed anche le statistiche ufficiali sono mirate a raccogliere dati solo su questo tipo di eventi. Ma le aree protette in realtà interessano diversi tipi di ambienti naturali, non sempre caratterizzati dalla presenza di aree boscate: le aree umide, importantissime

per l'avifauna, le torbiere, le praterie, così come alcuni paesaggi agrari protetti dall'UNESCO ne sono solo alcuni esempi. Per gli incendi di vegetazione non boschivi non esiste una statistica consolidata né una mappatura delle aree interessate: ne deriva una mancanza di informazioni che influisce negativamente sull'effettuazione di interventi di prevenzione limitando le attività di contrasto alla sola azione di spegnimento. Il confronto tra il numero degli incendi rurali e quelli più strettamente boschivi, mostrato nella figura 2, ben evidenzia come il gap di conoscenza del fenomeno incendi di vegetazione nel loro complesso sia molto importante e non limitato alle sole aree protette. Questo a fronte di un fenomeno in continua evoluzione e crescita.

In questo contesto diventa fondamentale che il Corpo nazionale presti una maggiore attenzione alla raccolta ed elaborazione dei dati delle schede di intervento relative al codice 301 STAT-RI, "incendi di bosco, sterpaglie, colture", che possono dare un contributo fondamentale alla comprensione del fenomeno nel suo complesso ed alla conseguente individuazione delle risorse necessarie per affrontarlo. Progressivamente DCESTAB e DCRLS hanno cominciato a raccogliere ed organizzare nuove informazioni relative agli incendi di vegetazione e di interfaccia urbano rurale nella statistica di intervento; molto resta ancora da fare, in primis nel fare comprendere al personale l'importanza del poter disporre di un dato attendibile, completo e, conseguentemente spendibile all'esterno. Con una serie di affinamenti successivi, e previo specifici accordi, si dovrà arrivare infatti a fare confluire le informazioni nelle banche dati del MASAF (SINFOR) e del MASE (SIM) permettendo così ai diversi soggetti interessati di migliorare le capacità di analisi e comprensione complessiva del fenomeno incendi boschivi, di vegetazione, di interfaccia urbano-rurale.

Da segnalare, infine, l'esigenza per il Corpo nazionale di apportare alcune integrazioni nell'ambito della formazione interna sulla lotta agli incendi di vegetazione (boschivi e non boschivi) e di interfaccia urbano-rurale. In particolare, è importante inserire anche una parte di esercitazioni pratiche nei corsi iniziali per gli allievi Vigili, nonché rendere obbligatoria la qualificazione a Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) in occasione del passaggio di qualifica a Caposquadra. Si deve infatti considerare che le conoscenze previste per il Direttore delle Operazioni di Spegnimento sono fondamentali non solo per gli incendi boschivi quanto per tutti gli incendi di vegetazione e di interfaccia urbano rurale. Con riferimento ai dati relativi al 2025 riportati nelle figure 1 e 2, è necessario dimensionare il dispositivo dei DOS VVF sugli oltre 70000 incendi

rurali, che costituiscono il vero problema e possono mettere in crisi il sistema, e non sui circa 5000 incendi boschivi l'anno che mediamente si registrano nel nostro Paese. Il sistema, evidentemente, non si può basare come nell'attualità sulla disponibilità volontaria degli operatori che può comportare per il Corpo criticità nel rispetto degli impegni presi con le Regioni negli Accordi di Programma; con tutti i Capiquadra qualificati DOS, inoltre, l'organizzazione VVF diventerebbe più lineare ed efficace in caso di incendi con l'intervento di più squadre; ancora di più se la qualifica di DOS venisse estesa anche al ruolo Ispettori.

La prevenzione incendi

(Giampietro Boscaio)

Introduzione

La prevenzione incendi rappresenta uno dei pilastri fondamentali della sicurezza pubblica nel nostro Paese, costituendo un complesso sistema di norme, procedure e attività finalizzate a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone, di tutela dei beni e dell'ambiente. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) svolge un ruolo centrale in questo sistema, essendo l'organo tecnico dello Stato preposto all'espletamento delle funzioni di prevenzione incendi. Nel panorama europeo, il CNVVF rappresenta un modello peculiare: allo stesso Corpo sono affidate, per legge, sia la prevenzione, sia l'estinzione degli incendi nel quadro più complessivo delle attività di soccorso tecnico urgente. Questa integrazione genera un circolo virtuoso: l'esperienza maturata negli interventi alimenta norme, criteri e prassi di prevenzione più efficaci; la prevenzione, a sua volta, orienta l'addestramento, le procedure e le dotazioni operative, migliorando la qualità del soccorso.

La prevenzione riduce la probabilità e la gravità degli eventi; il soccorso interviene quando l'evento si verifica, completando il ciclo di tutela. Il soccorso interviene nell'emergenza; la prevenzione agisce prima, riducendo la probabilità e le conseguenze degli eventi mediante regole tecniche, valutazioni dei progetti, controlli e verifiche in esercizio. La prevenzione incendi è anche sicurezza del lavoro: l'articolo 46 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha rafforzato l'integrazione tra misure tecniche e gestionali nei luoghi di lavoro, prevedendo criteri per prevenzione, manutenzione, gestione dell'emergenza e formazione degli addetti.

Concludendo, la prevenzione incendi è un "sistema" coordinato di norme, procedure e ricerca per ridurre il rischio e consentire scelte tecniche sostenibili. Il sistema si basa su un indirizzo unitario e sulla presenza capillare del CNVVF sul territorio: prevenire quando è possibile, intervenire quando è necessario.

La presente monografia descrive l'evoluzione, i principi e le prospettive della prevenzione incendi, fornendo ad operatori e studiosi uno schema di riferimento per orientarsi tra regole, responsabilità e innovazioni.

1. Prevenzione, protezione e gestione: un approccio integrato

La prevenzione incendi poggia su due pilastri: la prevenzione in senso stretto, volta a evitare l'insorgere dell'incendio, e la protezione antincendio, finalizzata a limitare gli effetti e a garantire la sicurezza di persone e beni qualora l'evento si verifici.

Le misure di prevenzione precedono l'incendio, riducendo la probabilità che questo si sviluppi e si concretizza attraverso la progettazione corretta degli impianti e dei manufatti, l'adozione di procedure operative adeguate e la formazione del personale. La prevenzione non è solo un insieme di prescrizioni tecniche, ma un modello organizzativo volto a eliminare o controllare le cause di innesco e le condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco.

La protezione antincendio interviene quando l'incendio si manifesta, per contenere gli effetti, consentire l'evacuazione in sicurezza e agevolare i soccorsi. Si articola in protezione passiva e protezione attiva, che operano in modo complementare.

La protezione passiva comprende le misure costruttive e materiali che, senza richiedere intervento umano o attivazione di impianti, limitano la propagazione del fuoco, dei prodotti della combustione e dei fumi. Rientrano in questa categoria la compartimentazione, la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione al fuoco dei materiali, le distanze di sicurezza e la progettazione delle vie d'esodo, elementi costitutivi dell'edificio che agiscono in modo permanente.

La protezione attiva richiede un'azione — automatica o manuale — e si basa su sistemi e dispositivi che intervengono per rivelare, segnalare o estinguere l'incendio, oltre a garantire la gestione sicura dell'esodo. Rientrano in questa categoria gli impianti di rivelazione e allarme, i sistemi di spegnimento automatico, gli estintori e gli idranti, i sistemi di evacuazione fumi e calore e l'illuminazione di emergenza.

La sicurezza non si esaurisce con la progettazione o la realizzazione delle opere: si mantiene nel tempo attraverso procedure, manutenzioni e attività formative.

Rientrano in questa categoria i controlli periodici su impianti e presidi antincendio, l'aggiornamento dei piani di emergenza e delle planimetrie, le prove di evacuazione, la gestione sicura dei depositi e degli scarti combustibili, i permessi di lavoro per operazioni a rischio (ad esempio i lavori a caldo), la costante informazione, formazione e addestramento del personale e degli addetti antincendio. Nei luoghi di lavoro, tali adempimenti costituiscono parte del sistema di gestione della sicurezza previsto dall'articolo 46 del D.lgs. 81/2008 e dai decreti attuativi

— “Controlli”, “GSA” e “Minicodice” — che completano l’impianto normativo con una logica di prevenzione incentrata sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e sulla corretta applicazione delle misure antincendio previste. Il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza dipende da un equilibrio tra misure tecniche, gestione operativa e manutenzione costante, accompagnato da un’effettiva consapevolezza del rischio e dalla corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi.

2. Evoluzione storica della normativa antincendio in Italia

La storia della prevenzione incendi è una testimonianza dell’evoluzione della consapevolezza umana: dal tentativo di estinguere il fuoco alla capacità di anticiparlo e gestirlo. Dalla Roma imperiale alle città italiane dell’età moderna, ogni grande incendio ha spinto i poteri pubblici a introdurre regole costruttive e misure organizzative volte a ridurre la probabilità dell’insorgenza dell’incendio e la possibilità di propagazione del fuoco.

Già con l’Imperatore Ottaviano Augusto, l’idea di un servizio pubblico dedicato alla lotta e, soprattutto, alla prevenzione degli incendi prese forma con l’istituzione della *Militia Vigilum* nel 6 d.C. Questi *Vigiles* erano il primo Corpo organizzato con chiare funzioni di custodia e sorveglianza notturna: le loro attività includevano il controllo edilizio e la verifica che i cittadini mantenessero idonee riserve d’acqua.

Dopo pochi decenni, il grande incendio di Roma del 64 d.C. segnò profondamente la storia della prevenzione incendi.

A seguito di quella tragedia, l’imperatore Nerone emanò le prime disposizioni urbanistiche che possono essere considerate vere e proprie regolamentazioni in materia di prevenzione incendi: esse prevedevano il divieto di costruire edifici più alti di 17 metri e con pareti comuni tra fabbricati, l’obbligo di mantenere riserve d’acqua efficienti e la realizzazione di depositi pubblici di mezzi di estinzione. Si trattava di disposizioni che per la prima volta riconoscevano il legame tra assetto edilizio e sicurezza urbana.

Nel Medioevo, la gestione del rischio d’incendio passò sotto la responsabilità delle comunità locali. Gli Statuti comunali, come quelli di Mantova del XIV secolo, introdussero regole di costruzione e uso dei materiali, distanze minime tra edifici e obblighi di dotarsi di acqua e attrezzi.

Nel XVI secolo, la Grida de Incendio emanata nel 1551 dal cardinale Ercole

Gonzaga codificò obblighi di segnalazione e partecipazione dei cittadini alle operazioni di emergenza, rafforzando il principio della responsabilità collettiva nella tutela della sicurezza.

Nel XVIII secolo, durante il dominio asburgico, Maria Teresa d'Austria promosse nel 1769 un regolamento organico che impose controlli periodici sulle canne fumarie, la manutenzione dei camini e il divieto di depositare materiali combustibili vicino alle abitazioni. Tali misure, affidate alla sorveglianza dei tecnici camerali, rappresentarono una prima forma di controllo sui canoni di prevenzione del rischio da adottare.

Con l'età napoleonica, la prevenzione divenne parte integrante della gestione pubblica della sicurezza. Il Regolamento, emanato a Mantova nel 1805 da Sextius Alexandre François de Miollis, governatore di Mantova, di Roma e degli Stati Pontifici dal 1807 al 1814, introdusse prescrizioni edilizie e procedurali precise: obblighi di ispezione, catene di comando definite e ruolo attivo dell'ingegnere municipale.

Nel 1812, su decreto del viceré Eugenio Napoleone di Beauharnais, fu istituita a Milano la Compagnia de' Zappatori Pompieri, un corpo tecnico-professionale incaricato non solo dell'estinzione, ma anche della vigilanza preventiva sugli edifici pubblici e sui luoghi di spettacolo. Questa organizzazione, basata su criteri di disciplina, formazione e competenza tecnica, può essere considerata il primo nucleo di un moderno sistema di prevenzione incendi strutturato.

Dopo la Restaurazione, le esperienze napoleoniche confluirono nelle Regie Patenti del 1824 di Carlo Felice di Savoia, che istituirono in via stabile i corpi di pompieri e introdussero norme preventive sulle costruzioni, sulle attività produttive e sull'uso dei materiali combustibili. Con queste disposizioni la sicurezza antincendio assunse un carattere pubblico e regolamentato, divenendo una responsabilità amministrativa dello Stato e non più solo un compito civico.

Nel corso dell'Ottocento e fino ai primi decenni del Novecento, le regolamentazioni sulla prevenzione continuarono a svilupparsi in modo disomogeneo, spesso a livello locale, fino all'unificazione dei servizi antincendio nel 1935 con la creazione del Corpo Pompieri, poi divenuto nel 1939 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il sistema normativo della prevenzione incendi si è poi consolidato nel corso del XX secolo attraverso una stratificazione di norme, circolari e decreti ministeriali. Tale processo ha determinato un quadro normativo articolato ma frammentato, che ha reso necessario, negli ultimi decenni, un'opera di razionalizzazione e semplificazione.

3. Evoluzione del quadro normativo

L'evoluzione della prevenzione incendi in Italia è il risultato di un percorso graduale che ha integrato regole tecniche, semplificazione amministrativa e responsabilizzazione dei diversi attori (istituzioni, professionisti, imprese). Di seguito, se ne richiamano le tappe principali, con l'obiettivo di offrire una mappa chiara del quadro vigente e della sua logica di sistema.

Come già richiamato, il Regio Decreto-Legge n. 333 del 1939, istitutivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, segnò la prima vera integrazione tra attività di soccorso, vigilanza e prevenzione, riunendo in un'unica struttura statale competenze fino ad allora disperse tra enti locali e amministrazioni militari. Con questa riforma, la sicurezza antincendio cessò di essere un ambito residuale per divenire una funzione organica dello Stato, legata alla tutela dell'incolumità pubblica e alla protezione dei beni e delle attività produttive.

A partire dagli anni Sessanta prende avvio in Italia una fase di consolidamento normativo che struttura la prevenzione incendi come funzione stabile dello Stato, integrata nelle politiche di sicurezza, del lavoro e dell'ambiente.

Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 definisce per la prima volta l'elenco di aziende e lavorazioni soggette ai controlli dei vigili del fuoco e introduce criteri omogenei per visite e verifiche.

Con la Legge 26 luglio 1965, n. 966, il legislatore istituisce il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): l'articolo 4 prevede che, a seguito dei controlli del Comando provinciale, sia rilasciato un certificato attestante la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, con validità commisurata alla periodicità delle visite.

Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 sviluppa e sistematizza tale impianto, riconducendo il CPI entro un quadro tecnico-normativo organico e istituendo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS), organo consultivo incaricato dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle regole tecniche.

Il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 completa la razionalizzazione sul piano procedurale, precisando competenze dei Comandi, tempistiche e modalità dei procedimenti, in coerenza con i principi generali del procedimento amministrativo fissati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 si passa infine a un modello proporzionato al rischio: le attività soggette sono classificate in tre categorie A, B e C, sono disciplinati la valutazione dei progetti, la SCIA antincendio e gli adempimenti di rinnovo, e i procedimenti sono raccordati con gli Sportelli Unici per le Attività

Produttive, assicurando trasparenza e certezza dei rapporti tra amministrazione e sistema produttivo.

Parallelamente alla riforma dei procedimenti, il legislatore ha avviato un'opera di riordino delle norme tecniche. Il D.M. 3 agosto 2015 ha approvato il Codice di prevenzione incendi, un testo organico che raccoglie in un'unica sede le disposizioni tecniche applicabili alle attività soggette. Il Codice di prevenzione incendi affianca l'impostazione prescrittiva tradizionale con un metodo semi-prestazionale basato su valutazione del rischio, livelli di prestazione e Fire Safety Engineering (FSE).

Negli ultimi anni sono state emanate numerose regole tecniche verticali (RTV), che hanno integrato il Codice con disposizioni specifiche per attività particolari: strutture sanitarie, edifici tutelati, strutture ricettive turistico-alberghiere, uffici, attività commerciali, scuole, ecc. Questo sistema normativo tripartito - procedimenti (D.P.R. 151/2011), norme tecniche generali (D.M. 3 agosto 2015 e successive integrazioni) e norme tecniche specifiche (RTV) - costituisce l'architettura attuale della prevenzione incendi in Italia.

Parallelamente, l'attuazione dei contenuti dell'articolo 46 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha rafforzato l'integrazione tra misure tecniche e gestionali nei luoghi di lavoro, prevedendo criteri per prevenzione, manutenzione, gestione dell'emergenza e formazione. I successivi decreti attuativi – comunemente noti come “Controlli”, “GSA” e “Minicodice” (2021) – rendono omogenea l'applicazione operativa degli obblighi, in un'ottica di responsabilità condivisa tra datori di lavoro, professionisti e autorità tecniche.

Il sistema normativo italiano della prevenzione incendi si caratterizza, dunque, per una struttura articolata ma coerente, che coniuga regole procedurali, norme tecniche generali e disposizioni specifiche, nell'ambito di un quadro giuridico che valorizza l'approccio prestazionale accanto a quello prescrittivo tradizionale.

4. Struttura organizzativa e funzioni istituzionali del sistema nazionale di prevenzione incendi

Come abbiamo visto l'evoluzione normativa e organizzativa maturata nel corso degli ultimi decenni ha progressivamente definito un modello unitario di prevenzione incendi, fondato su un equilibrio tra indirizzo tecnico centrale, coordinamento territoriale e attuazione locale.

Al vertice di questo sistema si colloca la Direzione Centrale per la Prevenzione e la

Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, articolazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che svolge funzioni di direzione, indirizzo e regolazione in materia di sicurezza antincendio. La Direzione Centrale elabora le norme tecniche e le linee guida di prevenzione incendi per attività, manufatti e impianti, coordina le politiche di vigilanza sui prodotti e sul mercato, controlla gli organismi notificati e i laboratori di prova, promuove la ricerca e la sperimentazione su materiali e tecnologie innovative e assicura il raccordo con le istituzioni europee e internazionali.

Sotto la sua competenza ricadono anche le attività di studio delle cause di incendi ed esplosioni e di analisi tecnico-scientifica, svolte dal Nucleo Investigativo Antincendi (NIA), nonché quelle di sperimentazione e prova del Centro Studi ed Esperienze (CSE), che opera in collaborazione con enti di ricerca nazionali e internazionali. A livello europeo, l'Ufficio di Regolamentazione Comunitaria garantisce la coerenza con i regolamenti dell'Unione Europea in materia di prodotti da costruzione, apparecchi a gas ed equipaggiamenti marittimi, funge da punto nazionale di contatto per i prodotti da costruzione e coordina la partecipazione italiana ai sistemi di vigilanza e allerta del mercato. L'Ufficio controlla gli organismi notificati e i laboratori, vigilando sulla conformità e sulle prestazioni dichiarate dei prodotti, e, quando necessario, attiva le azioni correttive sul mercato.

La Direzione Centrale ospita inoltre due organi consultivi di rilievo. Il primo è il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), che, come già descritto, assicura la coerenza tecnico-scientifica e l'aggiornamento delle norme di prevenzione incendi. Il secondo è il Comitato per la Sicurezza Tecnica della Transizione Energetica e dei Rischi Climatici, istituito per elaborare criteri e linee guida di sicurezza per le nuove tecnologie energetiche, (come l'idrogeno, il gas naturale liquefatto, i sistemi di accumulo, ecc.) in coerenza con le strategie nazionali ed europee sulla sostenibilità e la decarbonizzazione.

Accanto alla struttura centrale opera una rete territoriale articolata su due livelli: le Direzioni Regionali e Interregionali e i Comandi dei vigili del fuoco.

Le Direzioni Regionali svolgono funzioni di coordinamento e vigilanza tecnico-amministrativa sui Comandi provinciali, assicurando l'applicazione omogenea delle norme di prevenzione incendi, fornendo indirizzi operativi, organizzando attività di formazione e raccogliendo dati tecnici e statistici relativi ai procedimenti. Un ruolo particolarmente rilevante delle Direzioni Regionali riguarda l'attuazione del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che recepisce la direttiva europea "Seveso III" sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze

pericolose. Per l'applicazione di tale normativa, presso le Direzioni Regionali sono istituiti i Comitati Tecnici Regionali (CTR), organi collegiali presieduti dal Direttore regionale dei vigili del fuoco e composti da rappresentanti delle altre amministrazioni competenti in materia e degli enti locali. Tali comitati operano in modo coordinato per garantire un esame tecnico completo e interdisciplinare delle problematiche legate alla sicurezza industriale. Essi curano l'istruttoria dei rapporti di sicurezza presentati dai gestori degli stabilimenti di soglia superiore, verificano la coerenza dei contenuti tecnici con i criteri di prevenzione e controllo stabiliti dalla normativa e adottano i provvedimenti conclusivi di competenza. Inoltre, programmano e coordinano le ispezioni previste dal decreto legislativo, volte a verificare l'adeguatezza e l'efficacia del "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR)", e vigilano sugli stabilimenti soggetti a rischio di "effetto domino", accertando che i gestori garantiscano scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e risposta.

Sempre presso le Direzioni Regionali opera anche il Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi, che non va confuso con quello previsto dal D.lgs. 105/2015. Questo organo esprime pareri sui progetti di particolare complessità e sulle istanze di deroga alle regole tecniche di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

I Comandi dei vigili del fuoco, presenti in ogni provincia, rappresentano il livello operativo del sistema: costituiscono il punto di raccordo tra l'indirizzo tecnico centrale e l'attuazione locale delle norme di sicurezza e gestiscono direttamente i procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Partecipano ai procedimenti unici presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE), garantendo l'integrazione tra le valutazioni di prevenzione incendi e i titoli autorizzativi di competenza di altre amministrazioni. Forniscono inoltre assistenza e supporto tecnico a professionisti, imprese e amministrazioni, promuovendo l'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni di sicurezza nelle fasi di progettazione, esercizio e gestione delle attività.

I Comandi partecipano, con propri rappresentanti, alle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sia a livello provinciale che comunale, dove garantiscono la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, dell'efficienza dei sistemi di esodo e dell'idoneità delle strutture temporanee o permanenti destinate a eventi aperti al pubblico. In occasione di manifestazioni temporanee con grande

affluenza di pubblico, forniscono assistenza tecnica preventiva e in esercizio, verificando il rispetto delle prescrizioni e la salvaguardia della pubblica incolumità. Rientra tra le loro competenze anche la partecipazione alla Commissione Tecnica Territoriale per le Sostanze Esplosive, istituita presso la Prefettura e presieduta dal Prefetto. La Commissione valuta i progetti e le condizioni di sicurezza relative a depositi, fabbriche, laboratori e luoghi di detenzione di materie esplosive. A queste competenze si aggiunge la vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 19 del D.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che attribuisce ai Comandi dei vigili del fuoco il compito di verificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi. Tale attività comprende sia i controlli sulle attività elencate nell'Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, sia, limitatamente ai profili antincendio, i controlli nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività soggette al D.P.R. 151/2011, la vigilanza si esplica non solo nella fase procedimentale, ma anche attraverso verifiche dirette sulla rispondenza delle opere, degli impianti e dei processi produttivi alle norme di prevenzione incendi e alle condizioni dichiarate dal titolare.

Nei luoghi di lavoro, invece, l'attività ispettiva dei vigili del fuoco riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici di sicurezza antincendio e viene svolta in coordinamento con gli altri organi di vigilanza per i restanti profili di salute e sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008.

Tali controlli possono essere disposti d'iniziativa, secondo programmi a campione o tematici, oppure a seguito di segnalazioni, esposti o eventi che facciano presumere un rischio per la pubblica incolumità.

Durante le ispezioni, i funzionari verificano l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza, la corretta gestione dei presidi antincendio, la manutenzione delle attrezzature e l'adeguatezza della formazione del personale. In caso di irregolarità, possono impartire prescrizioni e diffide per la regolarizzazione, o adottare misure urgenti di messa in sicurezza qualora vengano riscontrate situazioni di pericolo immediato per le persone. Nei casi più gravi, gli atti vengono trasmessi all'autorità giudiziaria competente per l'applicazione delle sanzioni previste. Questa funzione di controllo, essenziale per la tutela della pubblica incolumità, integra e completa il sistema di prevenzione, assicurando che le misure di sicurezza antincendio non restino solo progettuali, ma trovino effettiva applicazione negli impianti, nelle strutture e nei comportamenti. Nel campo degli stabilimenti Seveso, i Comandi collaborano con la Direzione Regionale per l'esecuzione delle ispezioni in loco, sotto la direzione e il coordinamento del Comitato Tecnico Regionale,

contribuendo alla verifica delle condizioni di sicurezza e al controllo delle misure di prevenzione e mitigazione adottate dai gestori.

In conclusione, il sistema nazionale di prevenzione incendi si configura come un insieme coordinato di competenze e funzioni, nel quale l'indirizzo tecnico centrale, il coordinamento regionale e l'attuazione locale operano in modo integrato. Questa organizzazione consente di mantenere uniformità di criteri assicurando un livello di sicurezza omogeneo e affidabile per cittadini, imprese e istituzioni.

5. Le procedure di prevenzione incendi: il D.P.R.1 agosto 2011, n. 151

Le procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 si articolano in fasi differenziate in base alla categoria di rischio dell'attività, per una serie di attività ricomprese nell'Allegato I allo stesso decreto.

Per le attività di categoria B e C, il procedimento ha inizio con la valutazione del progetto, che deve essere presentato al Comando dei vigili del fuoco territorialmente competente. L'istanza, predisposta da un tecnico abilitato, deve contenere la documentazione tecnica necessaria – relazioni, elaborati grafici e valutazione del rischio – utile a dimostrare la conformità dell'attività alle norme di prevenzione incendi. Il Comando esamina il progetto entro sessanta giorni e, in caso di esito favorevole, rilascia il parere di conformità.

Per tutte le attività (A, B e C) prima dell'avvio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio), corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato.

L'asseverazione costituisce un atto tecnico con cui il professionista, consapevole delle sanzioni previste dalla Legge n. 241/1990, dal D.lgs. 139/2006 e dagli articoli 359 e 481 del Codice penale, attesta la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio.

L'asseverazione si basa sulla documentazione tecnica di riferimento – progetto approvato o relazione tecnica, elaborati grafici ecc. – nonché sulle normative tecniche applicabili, sui sopralluoghi e le verifiche effettuate nonché sulle certificazioni e dichiarazioni raccolte.

Tale documento costituisce quindi l'attestazione ufficiale della conformità dell'attività ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle norme vigenti e sotto il profilo giuridico, l'asseverazione rientra tra le certificazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, che punisce il falso ideologico commesso

da chi esercita un servizio di pubblica necessità. In base all'articolo 359 del medesimo Codice, tale qualifica comprende i professionisti che esercitano attività subordinate a specifica abilitazione statale e delle quali il pubblico è tenuto per legge ad avvalersi, come ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e altri tecnici abilitati.

Ne consegue che l'asseverazione non è un semplice adempimento formale, ma un atto con valore certificativo e precise responsabilità professionali e giuridiche. Essa si colloca nel quadro del principio di sussidiarietà amministrativa, in base al quale la pubblica amministrazione si avvale della collaborazione di professionisti qualificati per garantire il rispetto delle norme tecniche, mantenendo in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le funzioni di controllo e verifica.

L'asseverazione deve essere supportata da certificazioni e dichiarazioni di conformità che dimostrino la corretta realizzazione e installazione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della sicurezza: strutture, impianti, materiali, attrezzature e dispositivi. Queste attestazioni costituiscono parte integrante della documentazione tecnica e assicurano la tracciabilità e verificabilità delle condizioni di sicurezza dichiarate.

Il D.P.R. 151/2011 ha introdotto un sistema di controlli a campione, calibrato in funzione della categoria di rischio: per le attività di categoria A e B, i controlli sono svolti a campione entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; per le attività di categoria C, il controllo è sistematico.

Durante le visite tecniche, il personale del Corpo verifica la rispondenza dell'attività al progetto approvato, la conformità alle normative vigenti, l'efficienza dei sistemi di sicurezza e il rispetto delle eventuali prescrizioni.

Per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo, il regolamento prevede la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodo di conformità antincendio. Con cadenza quinquennale o decennale, a seconda della tipologia di attività, il titolare presenta un'attestazione di rinnovo nella quale dichiara che non sono intervenute modifiche alle condizioni di sicurezza; per le attività di categoria B e C, tale attestazione è accompagnata dall'asseverazione di un tecnico abilitato. Oltre alla valutazione del progetto e alla SCIA antincendio, il regolamento contempla altri procedimenti tecnici finalizzati a garantire la conformità dell'attività in tutte le fasi della sua realizzazione e gestione.

Il primo è il nulla osta di fattibilità (NOF), richiesto facoltativamente per le attività più complesse o innovative, quando il titolare o il progettista ritengano opportuno ottenere una valutazione preliminare di specifici aspetti tecnici o progettuali.

Il Comando, esaminata la documentazione, fornisce indicazioni di indirizzo per la successiva fase di progettazione, consentendo di ridurre le incertezze interpretative e favorisce una progettazione conforme fin dalle prime fasi.

È poi prevista la verifica in corso d'opera, che può essere richiesta dal titolare dell'attività durante l'esecuzione dei lavori per accertare la conformità di determinate opere o impianti alle norme di prevenzione incendi e alle prescrizioni progettuali approvate. Tale procedura è utile nei casi di interventi complessi o con fasi costruttive critiche e consente di evitare successive non conformità in sede di controllo finale.

Un ulteriore procedimento disciplinato dal regolamento è quello di deroga, applicabile quando non sia possibile rispettare integralmente una o più prescrizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi. In questi casi, il titolare dell'attività può proporre soluzioni alternative, dimostrando che le misure compensative previste garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

La richiesta di deroga è presentata al Comando provinciale, che la trasmette alla Direzione regionale dei vigili del fuoco per l'istruttoria e il successivo esame da parte del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi.

Attraverso questi procedimenti e procedure il D.P.R. 151/2011 configura un sistema di prevenzione incendi articolato, ma coerente, in cui la sicurezza è valutata in modo progressivo lungo l'intero ciclo di vita dell'attività: dalla progettazione alla realizzazione, fino all'esercizio e al mantenimento nel tempo delle condizioni di conformità.

7. Il Codice di prevenzione incendi: principi, strategie e approccio prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi, approvato con il D.M. 3 agosto 2015 e successivamente aggiornato, rappresenta l'evoluzione più rilevante nel recente quadro tecnico nazionale, segnando il passaggio da un sistema prescrittivo, fondato su soluzioni tecniche predefinite, a un metodo prestazionale basato sul raggiungimento di obiettivi di sicurezza, sull'individuazione dei livelli di prestazione e sull'impiego mirato dell'ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering – FSE). Il sistema prescrittivo tradizionale imponeva soluzioni tecniche predeterminate, spesso rigide e non sempre proporzionate al rischio effettivo. Il Codice supera questa impostazione introducendo un approccio che consente al progettista di individuare le soluzioni più idonee in relazione alle caratteristiche dell'attività, purché

garantisca il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fissati.

Tra gli elementi centrali del Codice vi è proprio la valutazione del rischio incendio, che costituisce la base di ogni decisione progettuale. Il sistema prevede la possibilità di adottare diversi livelli di analisi in funzione della complessità dell'attività e della disponibilità di dati tecnici. Tale valutazione consente di identificare i pericoli e le interazioni tra sorgenti di innesco e materiali combustibili, definendo così profili di rischio e livelli di prestazione coerenti con gli obiettivi di sicurezza.

La metodologia progettuale del Codice si fonda su un processo iterativo, descritto nella Regola Tecnica Orizzontale (RTO), che parte dalla definizione dello scopo della progettazione e degli obiettivi di sicurezza, prosegue con la valutazione del rischio incendio e conduce alla determinazione dei profili di rischio e dei livelli di prestazione.

È opportuno distinguere in modo chiaro la valutazione del rischio incendio dalla successiva determinazione dei profili di rischio. La valutazione del rischio costituisce la fase analitica di base dell'intero processo progettuale: consiste nell'individuazione dei pericoli di incendio, nell'esame delle possibili sorgenti di innesco e delle modalità di interazione con i materiali combustibili, in relazione alle caratteristiche dell'attività e ai dati tecnici disponibili. Si tratta di un processo fondato sul livello di conoscenza del progettista e sui valori assunti per i parametri considerati, che può essere condotto secondo metodologie qualitative, semi-quantitative o quantitative, in funzione della complessità dell'attività e delle risorse impiegate, secondo la regola dell'arte.

Il Codice di prevenzione incendi non impone un metodo unico, ma richiede al progettista di adottare l'approccio di valutazione più idoneo, assicurando che l'analisi sia coerente con gli obiettivi di sicurezza e con la tipologia di rischio. Una valutazione del rischio condotta in modo approfondito consente di comprendere quali parametri — come quantità e tipologia delle sostanze infiammabili, caratteristiche costruttive, presenza di occupanti o processi critici — assumono rilevanza effettiva ai fini della sicurezza.

In estrema sintesi una valutazione accurata del rischio consente di individuare con chiarezza quali aspetti dell'attività influenzano in modo significativo la sicurezza antincendio e di conseguenza di scegliere in modo coerente i livelli di prestazione da applicare.

I profili di rischio, che rappresentano l'esito sintetico e classificato della valutazione, traducono l'analisi tecnica in parametri operativi (Rvita, Rbeni e Rambiente) utili per l'individuazione dei livelli di prestazione da garantire. La valutazione

del rischio è quindi un processo tecnico–conoscitivo, mentre la definizione dei profili di rischio ne costituisce la formalizzazione all’interno del sistema metodologico del Codice.

Nel Codice, la strategia antincendio è concepita come un insieme coordinato di misure che operano in modo complementare. Le dieci misure – dalla reazione e resistenza al fuoco fino alla sicurezza degli impianti – costituiscono un sistema integrato in cui ogni componente contribuisce alla riduzione del rischio complessivo. La progettazione si sviluppa in modo progressivo: le valutazioni iniziali vengono verificate e, se necessario, ricalibrate man mano che si affinano le scelte tecniche e gestionali, fino a definire un assetto di sicurezza coerente con il profilo di rischio individuato.

L’approccio del Codice è dinamico e in continua evoluzione: le successive modifiche e le Regole Tecniche Verticali (RTV) pubblicate negli anni hanno affinato il metodo, rendendolo uno strumento flessibile e aggiornabile. La prospettiva futura, anche alla luce delle proposte di semplificazione più recenti, è orientata a mantenere la modularità e la robustezza del modello, garantendo al contempo una maggiore chiarezza operativa per i professionisti.

L’evoluzione del Codice di prevenzione incendi ha dunque segnato il passaggio da una regolamentazione statica a un sistema tecnico dinamico, in cui la qualità progettuale e la responsabilità professionale assumono un ruolo centrale.

8. Prevenzione incendi e tutela dei lavoratori

L’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce il riferimento generale per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, integrando la prevenzione incendi nel sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che i criteri per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio incendio siano definiti con decreti interministeriali, emanati dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In attuazione di tale disposizione, nel settembre 2021 sono stati emanati tre provvedimenti coordinati che, nel loro insieme, aggiornano e sostituiscono la disciplina introdotta con il D.M. 10 marzo 1998, articolando in modo chiaro e organico gli ambiti di responsabilità del datore di lavoro e le modalità di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il Decreto Ministeriale 1 settembre 2021, noto come “Decreto Controlli”, disciplina le modalità di controllo e manu-

tenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.lgs. 81/2008, concernente i "metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio". Stabilisce i criteri generali di esecuzione delle attività di manutenzione, le periodicità dei controlli, la documentazione da conservare e i requisiti di qualificazione dei tecnici manutentori, introdotti per garantire la competenza e l'affidabilità di chi interviene sui presidi antincendio. Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, denominato "Decreto GSA" (Gestione della Sicurezza Antincendio), definisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio sia in condizioni ordinarie sia in situazioni di emergenza. Attua le previsioni dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 ("criteri per la gestione delle emergenze") e lettera b) ("caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti e la formazione"). Il decreto individua gli elementi essenziali del piano di emergenza, i compiti del datore di lavoro e degli addetti antincendio, le modalità di verifica e aggiornamento delle misure gestionali, nonché i requisiti minimi di formazione e aggiornamento degli addetti in relazione ai livelli di rischio dell'attività. Inoltre, definisce i criteri organizzativi del servizio antincendio interno e la qualificazione dei soggetti formatori, stabilendo i requisiti che devono possedere gli enti e i professionisti incaricati di erogare la formazione.

Il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, noto come "Decreto Minicodice", fornisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in particolare per quelli non soggetti ai procedimenti del D.P.R. 151/2011 o a regole tecniche verticali specifiche. Il provvedimento dà attuazione all'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, che riguardano rispettivamente "le misure per evitare l'insorgere dell'incendio e limitarne le conseguenze" e "le misure precauzionali di esercizio".

Si tratta di un vero e proprio codice semplificato di prevenzione incendi per le attività a basso rischio, costruito sulla stessa logica prestazionale del Codice di prevenzione incendi, ma con criteri proporzionati e facilmente applicabili ai contesti lavorativi di piccola e media dimensione.

L'insieme dei tre decreti del settembre 2021 completano il quadro della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, integrando la progettazione tecnica, la manutenzione dei presidi, la gestione dell'emergenza e la formazione, in una prospettiva di miglioramento continuo e di responsabilità condivisa tra datore di lavoro, lavoratori e amministrazione pubblica.

9. Sicurezza antincendio e transizione energetica

Le trasformazioni industriali e lo sviluppo delle infrastrutture legate alla transizione energetica comportano l'introduzione di nuovi impianti, tecnologie e materiali che richiedono indirizzi tecnici aggiornati, un efficace coordinamento interistituzionale e un sistema di vigilanza attento sulla sicurezza dei prodotti e dei processi.

In questo ambito, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica svolge un ruolo di indirizzo e controllo, assicurando la pianificazione, la normazione, la vigilanza e il raccordo con le amministrazioni e gli operatori pubblici e privati coinvolti.

Gli impianti e le reti dell'energia — dalla produzione allo stoccaggio e alla distribuzione — così come gli stabilimenti che trattano sostanze pericolose, presentano profili di rischio che richiedono un approccio integrato.

Ciò implica la definizione di indirizzi progettuali e criteri di esercizio coerenti con le migliori pratiche europee ed internazionali, l'elaborazione di valutazioni tecniche multidisciplinari e il coordinamento con le amministrazioni competenti per le autorizzazioni, i controlli e il monitoraggio nel tempo.

L'Ufficio Rischi Industriali ed Energetici della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica cura questi ambiti, garantendo uniformità di indirizzo tecnico sul territorio e supportando le strutture regionali e provinciali del Corpo nella gestione dei procedimenti più complessi.

Per governare in sicurezza l'introduzione di nuovi vettori e tecnologie energetiche — come l'idrogeno, il gas naturale liquefatto (GNL), le celle a combustibile e i sistemi di accumulo elettrochimico — e affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, è stato istituito, con l'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, nell'ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Comitato è incardinato presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e opera come organo tecnico consultivo e propositivo in materia di sicurezza dei sistemi e impianti energetici innovativi e di mitigazione dei rischi climatici. Svolge funzioni di indirizzo tecnico per la valutazione dei progetti e delle infrastrutture connesse alla transizione energetica, individuando criteri e linee guida di sicurezza per la pro-

gettazione e l'autorizzazione degli impianti alimentati da idrogeno, GNL, sistemi di accumulo, tecnologie di generazione innovativa e soluzioni per il risparmio energetico e la resilienza climatica.

Il Comitato promuove inoltre studi, ricerche e sperimentazioni, anche in collaborazione con amministrazioni, enti tecnici, università e organismi di normazione, favorendo l'elaborazione di atti tecnici e proposte regolamentari a supporto delle politiche nazionali di decarbonizzazione e sicurezza industriale.

È presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vice presieduto dal Direttore Centrale per la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica

Ne fanno parte rappresentanti delle principali articolazioni del Corpo, di diversi Ministeri (Impresa e *Made in Italy*, Ambiente e Sicurezza Energetica, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali, Università e Ricerca), del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento della Protezione Civile, nonché enti tecnici e scientifici nazionali come ENEA, ISPRA e CNR.

Possono, inoltre, essere invitati, su specifiche tematiche, rappresentanti del mondo accademico, degli ordini professionali, delle associazioni di categoria o altri soggetti pubblici e privati con competenze specialistiche.

Il Comitato può avvalersi dei Comitati Tecnici Regionali (CTR) del Corpo nazionale per il supporto tecnico-operativo nelle valutazioni territoriali.

La finalità del Comitato è quella di assicurare che la transizione energetica avvenga in condizioni di sicurezza tecnica, armonizzando innovazione, sostenibilità e tutela dell'incolumità pubblica.

Attraverso le sue attività di indirizzo e coordinamento, il Comitato contribuisce a rendere il sistema energetico nazionale più sicuro e coerente con gli obiettivi del PNRR e delle politiche europee di neutralità climatica.

10. Il regime sanzionatorio in materia di prevenzione incendi

Il sistema sanzionatorio nel campo della prevenzione incendi si fonda su due principali riferimenti normativi: il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che disciplina le sanzioni relative alle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 20 del D.lgs. 139/2006 prevede che il titolare di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi che ometta di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o la richiesta di rinnovo pe-

riodico della conformità antincendio sia punito con l'arresto o con l'ammenda. La stessa norma stabilisce che chi attesta falsamente fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni o dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo dei titoli abilitativi sia punito con la reclusione e la multa.

Si tratta di un richiamo diretto al principio del falso ideologico in certificazioni, previsto dall'articolo 481 del Codice penale, applicabile anche ai professionisti che esercitano un servizio di pubblica necessità.

Nel contesto dei luoghi di lavoro, la disciplina sanzionatoria si applica in modo coordinato con le norme del D.lgs. 81/2008, che all'articolo 46 individua gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi, protezione e gestione dell'emergenza.

In tale ambito trova piena applicazione la procedura estintiva del reato prevista dal D.lgs. 758/1994, che costituisce uno strumento fondamentale per favorire la regolarizzazione delle violazioni e per ridurre il ricorso al contenzioso penale. Secondo questa procedura, quando l'organo di vigilanza (tra cui il Comando dei vigili del fuoco, per le materie di propria competenza) accerta una contravvenzione, impartisce al trasgressore una prescrizione con cui indica le misure necessarie per eliminare la violazione entro un termine prestabilito, di norma non superiore a sei mesi. Durante tale periodo, il procedimento penale resta sospeso.

Se il contravventore adempie integralmente alla prescrizione e l'organo di vigilanza ne verifica l'esecuzione positiva, il soggetto è ammesso al pagamento di una somma amministrativa in misura ridotta. Una volta accertato l'adempimento e il pagamento, l'organo di vigilanza comunica l'esito al Pubblico Ministero, che richiede l'archiviazione del procedimento, con conseguente estinzione del reato. Il D.lgs. 758/1994 rappresenta un meccanismo di deflazione penale che consente di contemperare l'esigenza repressiva con la finalità preventiva, incentivando la rapida eliminazione delle irregolarità e favorendo la collaborazione tra l'autorità di vigilanza e i soggetti controllati.

L'obiettivo principale non è la mera applicazione della sanzione, ma il ripristino effettivo delle condizioni di sicurezza, attraverso l'adeguamento tecnico e organizzativo alle prescrizioni impartite.

In caso di mancato adempimento, l'autorità giudiziaria procede ordinariamente per la contravvenzione accertata. L'articolo 301-*bis* del D.lgs. 81/2008 ha esteso in modo esplicito la procedura di cui al D.lgs. 758/1994 anche ai reati previsti dallo stesso Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, includendo quindi le violazioni concernenti la prevenzione incendi. In questo modo si è realizzata una

piena integrazione tra il sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro e quello di prevenzione incendi, assicurando uniformità di comportamento degli organi di vigilanza e coerenza nell'applicazione delle misure correttive.

11. Digitalizzazione, interoperabilità e semplificazione delle procedure di prevenzione incendi

L'evoluzione dei procedimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi ha portato a una progressiva integrazione con i sistemi di autorizzazione unificata, in particolare con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

L'articolo 10 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha, infatti, previsto che i procedimenti antincendio siano coordinati con quelli gestiti dagli sportelli unici competenti per le attività produttive ed edilizie, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e dalle relative disposizioni attuative.

Attraverso il SUAP e il SUE, l'utente può presentare un'unica istanza, in formato digitale, che viene trasmessa alle diverse amministrazioni coinvolte, compresi i Comandi dei vigili del fuoco.

Questo sistema consente di accorpate in un unico flusso amministrativo tutte le verifiche tecniche e autorizzative necessarie per l'avvio o la modifica di un'attività produttiva o edilizia, superando la logica frammentata dei procedimenti paralleli e riducendo i tempi complessivi.

L'integrazione con gli sportelli unici non ha modificato le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rimane l'autorità tecnica esclusiva in materia di prevenzione incendi, ma ha semplificato il rapporto tra cittadino, professionista e pubblica amministrazione.

Il SUAP funge da unico punto di contatto e interfaccia verso l'utente: riceve la pratica, verifica la completezza formale della documentazione e la inoltra digitalmente al Comando competente, che esegue l'istruttoria tecnica e formula il proprio provvedimento.

Il SUE, per i procedimenti di natura edilizia, opera con logiche analoghe, garantendo il coordinamento tra il titolo edilizio e i procedimenti antincendio.

Ogni fase – dalla presentazione dell'istanza alla conclusione del procedimento – è gestita in via informatica, con firma digitale, protocollazione automatica e fascicolo elettronico del procedimento. Questo approccio consente una migliore tracciabilità delle attività, riduce gli oneri amministrativi per cittadini e imprese

e favorisce la cooperazione tra enti. Il ruolo dei Comandi dei vigili del fuoco resta centrale: essi continuano a valutare i progetti, a esprimere i pareri tecnici, a ricevere e istruire le SCIA antincendio e a effettuare i controlli successivi, ma operano ora all'interno di una piattaforma unificata che semplifica la comunicazione con le amministrazioni e con gli operatori economici. Questo modello consente di garantire la coerenza tecnica e la certezza giuridica delle decisioni, mantenendo in capo all'amministrazione titolare del controllo la responsabilità piena del procedimento.

L'integrazione tra SUAP, SUE e procedimenti di prevenzione incendi rappresenta quindi una semplificazione sostanziale, non solo formale. Essa non riduce i livelli di controllo, ma li rende più efficienti, assicurando al tempo stesso che le decisioni siano adottate con chiarezza di competenze, tempi certi e responsabilità definite.

In tal senso, il principio ispiratore rimane quello per cui non esiste vera semplificazione se non vi è certezza giuridica: la semplificazione amministrativa è efficace solo quando garantisce sicurezza, trasparenza e uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva si collocano anche le piattaforme digitali certificate, come il portale nazionale impresainungiorno.gov.it e i sistemi regionali interoperabili, che gestiscono in modo automatizzato il flusso di comunicazione tra SUAP e Comandi dei vigili del fuoco. Tali piattaforme assicurano l'autenticità dei dati, la tracciabilità delle operazioni e la conservazione digitale dei documenti, permettendo agli utenti di seguire in tempo reale lo stato delle pratiche e di ricevere notifiche sugli esiti delle istruttorie.

La digitalizzazione diventa così parte integrante della semplificazione, contribuendo non solo alla rapidità dei procedimenti ma anche alla trasparenza e verificabilità dell'azione amministrativa, elementi essenziali per un sistema di prevenzione moderno ed efficiente.

12. Sviluppi futuri del sistema di prevenzione incendi

La transizione ecologica e la sostenibilità ambientale introducono nuove sfide per la prevenzione incendi: l'utilizzo crescente di materiali innovativi ed eco-sostenibili richiede una valutazione attenta delle loro caratteristiche di comportamento al fuoco. I pannelli fotovoltaici, le batterie per l'accumulo di energia, i veicoli elettrici presentano rischi specifici che devono essere affrontati con misure ap-

proprie. L'economia circolare e il trattamento dei rifiuti pongono problematiche particolari, come dimostrato dall'emanazione della specifica RTV per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La prevenzione incendi deve evolversi per accompagnare la transizione verso un'economia più sostenibile, garantendo che l'innovazione non comprometta la sicurezza.

L'innovazione tecnologica offre straordinarie opportunità per migliorare la sicurezza antincendio: i sistemi di rivelazione intelligenti, basati su algoritmi di intelligenza artificiale, possono identificare principi di incendio con maggiore tempestività e affidabilità. La modellazione computerizzata degli incendi permette simulazioni sempre più accurate e realistiche, supportando la progettazione prestazionale. I materiali nanostrutturati offrono prestazioni di resistenza al fuoco impensabili fino a pochi anni fa. La Building Information Modeling (BIM) consente una progettazione integrata della sicurezza antincendio fin dalle prime fasi del progetto.

Il ruolo centrale della formazione e dell'aggiornamento professionale emerge con sempre maggiore evidenza: la complessità crescente delle normative, l'evoluzione tecnologica, l'approccio prestazionale richiedono competenze sempre più specialistiche. La formazione dei professionisti antincendio, regolamentata dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, deve essere continuamente aggiornata per rispondere alle nuove sfide. La formazione degli addetti antincendio nelle aziende, ridefinita dal decreto 2 settembre 2021, assume importanza cruciale per l'efficacia della gestione delle emergenze. La cultura della sicurezza deve essere diffusa a tutti i livelli, dai progettisti ai lavoratori, dagli studenti ai cittadini. Solo attraverso una crescita complessiva della consapevolezza e delle competenze si può garantire un reale miglioramento della sicurezza antincendio nel nostro Paese.

La prevenzione incendi in Italia ha compiuto negli ultimi anni un percorso di profonda trasformazione, passando da un sistema frammentato e prescrittivo a un approccio organico, prestazionale e proporzionato al rischio. Le sfide del futuro – digitalizzazione, sostenibilità, innovazione tecnologica – richiedono un sistema normativo dinamico e adattabile, capace di garantire sicurezza senza frenare lo sviluppo.

L'Italia, con il suo Codice di Prevenzione Incendi, si pone all'avanguardia in Europa per modernità dell'approccio normativo, ma il dialogo e lo scambio di esperienze rimangono fondamentali per l'evoluzione del settore.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la sua competenza tecnica e la sua esperienza operativa, continuerà a svolgere un ruolo centrale in questo processo, contribuendo a costruire un Paese più sicuro e competitivo.

La difesa civile (Riccardo Mattei)

Per comprendere davvero la difesa civile, occorre partire dal contesto globale e cogliere la funzione che essa sta assumendo, gli obiettivi ineludibili che si prefigge e, quindi, il senso ultimo della sua portata strategica. Vista da questa prospettiva, la difesa civile è una scommessa.

Più precisamente, è la scommessa sulla quale stanno puntando, in modo sempre più consapevole, le democrazie occidentali, chiamate ad assicurare adeguata protezione ai propri interessi vitali.

In uno scenario di crescente insicurezza globale, la difesa militare, tradizionalmente intesa come protezione dei confini, non basta più a salvaguardare i nostri interessi di fronte a minacce per molti versi inedite. Occorre, anche, difenderci nei confini.

Per farlo, i Paesi occidentali sono sollecitati a rafforzare la loro capacità di resistere alle multiformi dimensioni delle loro fragilità, chiamando a raccolta l'insieme sinergico delle proprie articolazioni istituzionali, sociali ed economiche. Alle nuove vulnerabilità si può rispondere, ed è questo il senso della scommessa, attivando strumenti, di carattere non militare, di preparazione, pianificazione e gestione delle crisi. Sono proprio questi strumenti civili a costituire, infatti, la prima, fondamentale linea di difesa e deterrenza delle nostre democrazie.

La NATO è stata, negli ultimi dieci anni, ispiratrice e promotrice di questa ipotesi strategica: la difesa e la deterrenza degli Stati alleati, e dell'Alleanza nel suo complesso, passano attraverso idonee strategie nazionali di resilienza. Conviene dunque essere ben consapevoli, anche in Italia, di questa costruzione concettuale e, più in generale, delle sollecitazioni di *policy* che provengono da tale Organizzazione internazionale, perché su di esse molti Paesi occidentali stanno definendo, in questi anni, le loro risposte ordinamentali.

La stessa elaborazione del concetto di resilienza, intesa come la capacità di prevenire, resistere e superare una crisi sistemica, definisce l'obiettivo a cui tendere. Per raggiungere questo risultato, gli Stati sono chiamati a predisporre strumenti di pianificazione, generale e settoriale, che chiariscano come prevenire e gestire un evento critico. Il costante richiamo all'importanza strategica di tali piani contribuisce a chiarire l'elemento nevralgico delle politiche di *civil preparedness* elaborate dalla NATO, da individuarsi nelle attività di elaborazione, in tempo

di pace, di misure di risposta civile a scenari di crisi multidimensionale. Oltre a questo, la NATO ci aiuta a comprendere quali sono i settori nevralgici che occorre salvaguardare, quali gli approcci metodologici da seguire e da cosa, più esattamente occorre proteggerci.

Ognuno di questi aspetti merita una breve descrizione.

Sui settori da proteggere, l'Alleanza atlantica ha, da tempo, elaborato sette requisiti di base (i cd. *resilience baseline requirements*), che definiscono l'insieme di *standard* per garantire un livello minimo di preparazione e resistenza con riferimento alla capacità di garantire la continuità di governo, la sicurezza energetica, la gestione dei movimenti di massa, l'adeguatezza delle risorse alimentari e idriche, la capacità di risposta a crisi sanitarie, la tenuta dei sistemi di comunicazione civile e dei trasporti. Dalla attività di rifinitura di questo impianto concettuale, è poi emersa, nel tempo, la necessità di tener conto della protezione delle infrastrutture strategiche, incluse quelle sottomarine, e di sviluppare adeguatamente attività di resilienza societaria, per incentivare il coinvolgimento di cittadini e articolazioni sociali a protezione degli interessi vitali dei Paesi alleati.

A distanza di anni dalla loro definizione, questi ambiti di intervento sono, ancora oggi, in grado di includere compiutamente l'insieme delle questioni di cui occorre effettivamente preoccuparsi. Essi dettano, al mondo occidentale, una serrata agenda di politiche sul cui rispetto ciascun Paese, incluso il nostro, ha già assunto – negli ultimi Vertici dell'Alleanza – chiari ed inequivocabili impegni politici.

Sugli approcci da seguire nella definizione degli strumenti, occorre che le iniziative statali assicurino un coinvolgimento pieno dell'insieme degli attori pubblici (secondo un approccio *whole-of-government*), nonché del settore privato e delle articolazioni sociali (approccio *whole-of-society*). In ogni caso, un adeguato livello di cooperazione tra sfera militare e civile rappresenta l'indispensabile presupposto di risposte che tengano conto, all'occorrenza, sia delle necessità di supporto civile alle esigenze delle Forze armate che delle capacità di supporto militare alle esigenze civili.

In definitiva, il richiamo della NATO è all'approccio sinergico ed olistico che, in considerazione del carattere multidimensionale delle risposte, occorre necessariamente tenere nella elaborazione di politiche e strumenti d'azione nel settore della difesa nazionale.

Ma da cosa, esattamente, occorre proteggerci?

Qui, le lezioni che ci vengono dall'esperienza della guerra contro l'Ucraina e dall'osservazione degli scenari globali, portano l'analisi a concentrarsi, innanzitutto, sul terreno dell'ibrido.

La principale sfida alla sicurezza delle nostre democrazie proviene infatti dal rischio di azioni ostili che sfruttano l'interdipendenza dei sistemi moderni per generare instabilità, senza oltrepassare la soglia formale dell'aggressione armata. In termini più tecnici, la minaccia ibrida è una strategia ostile che combina, in modo adattivo e simultaneo, mezzi convenzionali e non convenzionali, per destabilizzare e compromettere la sicurezza di uno Stato o di una coalizione.

L'attenzione dell'Alleanza non si limita, tuttavia, al settore della minaccia ibrida. Con riferimento al loro potenziale impatto sulle capacità di difesa e deterrenza, la NATO sollecita i Paesi alleati ad occuparsi di tutti gli eventi critici che, in ragione del loro impatto intersettoriale e sistemico, sono potenzialmente suscettibili di compromettere uno o più dei requisiti di base della resilienza.

A ben vedere, l'area di intervento di cui occorre occuparsi è, dunque, piuttosto ampia, e coerente con la definizione tecnica di crisi, sulla quale convergono la dottrina e le definizioni normative adottate in diversi contesti nazionali. Volendo coglierne il nucleo di senso, la crisi fa riferimento ad un evento, o ad una sua percezione, caratterizzato da due elementi: 1) una significativa incertezza, in relazione all'imprevedibilità nei tempi e nei modi del suo svolgersi e delle modalità di risposta; 2) la sua capacità di rappresentare una minaccia critica per la funzionalità o la stessa sopravvivenza di una organizzazione.

Da questa definizione, si coglie plasticamente la differenza tra crisi e emergenza, dal momento che quest'ultima si occupa di eventi che, sebbene imprevedibili, attivano tuttavia risposte standardizzate, sulla base dell'esperienza e delle conoscenze tecniche.

Un disastro naturale come un grave terremoto è difficile da prevedere ma, una volta verificatosi, attiva misure che sono ben note agli operatori del settore, che agiscono dunque sulla base di un sapere che si è formato nel tempo, affinandosi anche grazie alle risposte adottate nel corso di eventi analoghi.

Al contrario, un evento ibrido, ad esempio il malfunzionamento di una rete di comunicazione, provocato da un attore maligno allo scopo di destabilizzare il traffico aereo e di causare, con un effetto a catena, l'interruzione di diversi servizi essenziali, rappresenta una crisi di difesa civile. Per affrontarla,

occorre, ogni volta, analizzare cause e impatto e predisporre risposte su misura, generalmente non replicabili sulla base di episodi analoghi avvenuti nel passato. Durante il loro svolgersi, crisi e emergenza si affrontano, dunque, avvalendosi di saperi diversi: l'emergenza di protezione civile ha bisogno di acquisire dati tecnico – scientifici in grado di definire impatto e soluzioni, anche sulla base delle esperienze passate; la crisi di difesa civile, al contrario, può gestirsi solo conoscendo, in via incrementale, i dati del contesto specifico, che occorre procurarsi nell'immediatezza della loro emersione e senza che, su di essi, possano applicarsi criteri di semplificazione cognitiva o principi tratti dalla comune esperienza.

Per dirla in modo ancora più chiaro, la protezione civile agisce con la scienza, la difesa civile con l'*intelligence*. Una constatazione, questa, che delinea due epistemologie: l'una fondata sull'impatto, l'altra sulla prevenzione strategica. Basterebbe questo elemento distintivo a rendere evidente come tali due ambiti di intervento pubblico sono chiamati a strutturare le proprie logiche di azione sulla base di filosofie organizzative diverse.

A maggior riprova della opportunità di tenere distinti questi i due filoni di lavoro, si pensi anche alle evidenti differenze in relazione alla dimensione di contesto: solitamente, un'emergenza è di carattere infra-nazionale e sollecita attività di coordinamento locale della risposta. Al contrario, una crisi è, nella maggior parte dei casi, di carattere regionale, richiedendo dunque importanti attività di cooperazione internazionale, a partire dalla corretta definizione dello scenario attraverso la condivisione di informazioni, necessariamente sottoposte ad alte classifiche di sicurezza, tra attori statali.

Le esperienze nazionali, come la nostra, che fondano sulla distinzione tra crisi e emergenza l'attivazione di distinte modalità di intervento valorizzano, dunque, l'esigenza di creare sistemi di risposta specializzati a rispondere ad esigenze diverse, offrendo così i migliori presupposti per far fronte, in maniera consapevole e tecnicamente ben attrezzata, ad ogni tipo di minaccia e vulnerabilità.

Peraltro, occorre, su questo ultimo aspetto, evitare un possibile equivoco. La possibilità che, per far fronte a rischi multiformi, si attivino organizzazioni diverse, chiamate ad assumere la cura delle crisi e delle emergenze, non è affatto in contrasto con le sollecitazioni di *policy* che provengono dalla NATO e dall'Unione europea. Ove ben interpretato, l'*“approccio multirischio”* (cd. principio *all-hazards*), adottato in modo significativo da entrambe le Organizzazioni

internazionali, incalza gli Stati a prepararsi e rispondere sinergicamente a tutte le tipologie di crisi e emergenze, non escludendo affatto soluzioni organizzative che prevedano attori pubblici specializzati, specie se sottoposti a una comune regia strategica.

Tirando le fila, questo è, dunque, il senso delle pressanti richieste che ci vengono dalla NATO e dall'osservazione delle esperienze internazionali: occorre costruire, a livello statale, un quadro regolatorio e organizzativo in grado, da un lato, di individuare gli obiettivi di resilienza e, dall'altro, di impostare strumenti di risposta che, nel rispetto di un approccio sinergico, puntino a rafforzare le capacità di difesa e deterrenza avverso ogni tipo di minaccia, dalle convenzionali alle ibride.

Se, per le ragioni che si è detto e per gli impegni assunti in quella sede, l'Alleanza atlantica ha ormai assunto, per il mondo occidentale, un cruciale ruolo di *policy maker* globale delle politiche di resilienza e di *civil defence*, qualcosa si muove anche dall'altro lato di Bruxelles.

Negli ultimi tempi, infatti, anche l'Unione europea sta sviluppando nuove funzioni di impulso e di regolazione in materia di preparazione civile alle crisi.

Si pensi all'ampio dibattito pubblico che si è sviluppato intorno al Rapporto sulla preparazione dell'Unione europea, presentata dall'ex Presidente finlandese Sauli Niinistö a ottobre 2024, e alla successiva Strategia per l'Unione nella preparazione, pubblicata a marzo 2025.

Da questi documenti, si prefigura una inedita “discesa in campo” dell'Unione nel settore della preparazione e della risposta coordinata non solo in caso di emergenza ma anche di crisi; un ambito di intervento, quest'ultimo, sul quale, finora, le azioni di risposta erano lasciate alla piena autonomia dei singoli Stati membri.

Il riferimento va, innanzitutto, alle iniziative di riforma del Meccanismo unionale di protezione civile, il cui ripensamento potrebbe portare alla creazione di uno strumento eurounitario di prevenzione e gestione di ogni tipologia di crisi e di emergenza, ma anche, ad esempio, ai filoni di lavoro in materia di *stockpiling* o di mobilità militare.

Tenendo ancora per un momento lo sguardo aperto al contesto internazionale, si osserva agevolmente come molti Paesi occidentali stiano raccogliendo le importanti sfide di *policy* lanciate da NATO e UE e, in alcuni casi, abbiano già rafforzato le loro organizzazioni e politiche nazionali nella direzione di una capacità di risposta maggiormente attrezzata ad affrontare la

complessità delle sfide. Vanno lette, in questo quadro, le diverse iniziative intraprese, da molti Paesi alleati, impegnati a predisporre misure di pianificazione concordata per garantire, ad esempio, la continuità dell'azione di governo, l'erogazione dei servizi essenziali o la salvaguardia degli interessi economici nazionali da investimenti ostili. Più in generale, matura, da più parti, una consapevolezza nuova sulla importanza strategica della *civil defence*, intesa come l'insieme delle misure di prevenzione, pianificazione gestione delle crisi.

Nelle modalità di azione pubblica, ciascuna esperienza nazionale sembra muoversi seguendo le linee direttrici delle proprie tradizioni ordinamentali. Così, ad esempio, nei Paesi nordici e baltici si rafforzano gli strumenti della cd. *total defence*, tipici di quelle esperienze, caratterizzati da una commistione tra sfera civile e militare e dal pieno coinvolgimento di tutte le articolazioni sociali, a partire dai singoli cittadini, chiamati ad assicurare la difesa nazionale.

Un Paese con esperienze a noi più affini, come la Francia, ha già elaborato una propria Strategia nazionale per la resilienza, assicurandone una esecuzione centripeta ma che si avvale anche delle articolazioni territoriali, attraverso il ricorso alla figura prefettizia e il coinvolgimento delle autonomie locali.

In molti casi, gli Stati hanno inoltre predisposto strumenti di informazione, finora inediti, di *population awareness*, con l'intento di migliorare la capacità dei cittadini di far fronte alle prime ore dal verificarsi di una crisi sistemica. Iniziative, queste, che vanno inquadrare nel contesto delle politiche di resilienza societaria, ideate per rafforzare il contributo di singoli individui e articolazioni sociali intermedie. L'idea di fondo di queste politiche è che, di fronte ad una crisi, la società rappresenta la prima linea d'impulso nelle capacità statuali di prevenzione, gestione e recupero.

Come si vede, la visione del contesto internazionale e la lettura delle sollecitazioni che provengono dai maggiori attori globali delle politiche di resilienza, ovvero la NATO e l'Unione europea, restituiscono la sensazione di un fermento inedito, e consolidano la necessità che, anche da noi, si passi all'azione.

Scendendo ora sul piano nazionale, le domande preliminari da porsi sono due: esiste, nel nostro Paese, una difesa civile? È possibile che essa si faccia carico degli impegni e delle sollecitazioni di cui abbiamo dato conto, rispondendo ad una sfida tanto complessa?

Solo la prima domanda consente, al momento, una risposta positiva. La difesa civile italiana esiste nell'attribuzione normativa della funzione e

nell'esercizio storico di alcune sue peculiari attività, finora essenzialmente legate alle competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto all'attribuzione normativa, l'articolo 14 del decreto legislativo 300 del 1999 pone la funzione della Difesa civile tra le competenze del Ministero dell'interno. La norma, come è noto, affida, per così dire, un incarico in bianco: il Viminale, baricentro delle politiche di ordine e sicurezza, assume così la tutela della difesa non militare della Nazione, quasi per un fenomeno di reciproca attrazione tra due sfere dell'agire pubblico, quelle della difesa e della sicurezza, che hanno in comune una evidente finalità di protezione.

In questo quadro, il Ministero dell'Interno è così investito di compiti chiave nella tutela di interessi strategici attraverso risposte civili, fungendo da cerniera tra le esigenze di sicurezza pubblica, soccorso e continuità dello Stato in caso di crisi; ciò in virtù della propria naturale vocazione istituzionale, ma anche in ragione di una presenza capillare sul territorio, che trova nella figura del Prefetto la migliore garanzia di raccordo unitario, in sede locale, per le attività di analisi e risposta.

In questo modo, a differenza della maggior parte dei Paesi occidentali, che hanno un'unica struttura nazionale responsabile sia della protezione civile sia della difesa civile (come la *Federal emergency management agency* negli Stati Uniti o i modelli unificati di diversi Paesi UE), l'Italia ha inteso valorizzare le peculiarità di un modello a duplice architettura istituzionale: da un lato, la protezione civile, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altro, appunto, la difesa civile.

Mentre, però, una costante attenzione politica al tema delle vulnerabilità naturali ha spinto il Legislatore a definire compiutamente compiti e funzioni del sistema nazionale di protezione civile, una ben minore attenzione è stata dedicata alla difesa civile; una disattenzione pubblica, questa, frutto, forse, dell'ottimismo con il quale abbiamo finora interpretato il nostro contesto di sicurezza geopolitica.

In effetti, il nostro Legislatore non ha mai avvertito la necessità di chiarire il "cosa" e il "come" della difesa civile. Come è noto, infatti, nel nostro ordinamento non vi è ancora una declinazione della funzione, che identifichi con esattezza il quadro degli attori e dei poteri.

Manca, inoltre, una definizione normativa della crisi, sulla cui base tracciare le competenze ordinamentali e gli esatti confini con settori contigui, come quelli della protezione civile, della sicurezza cibernetica, della stessa difesa

militare o della protezione economica da investimenti ostili. Nella sostanza, la materia rimane affidata a fonti secondarie, atti amministrativi *ad hoc* e strumenti emergenziali, con conseguente incertezza strategica e operativa. La complessità delle sfide renderebbe, invece, necessario un modello di risposta realmente integrato, nel quale la difesa civile assuma un ruolo strategico di raccordo, coordinamento interistituzionale e garanzia di continuità dei diritti e delle libertà dei cittadini, ma anche delle funzioni vitali dello Stato e della società.

Stretti, come siamo, nella morsa delle sollecitazioni internazionali e delle pressioni derivanti da un contesto geopolitico di crescente insicurezza, ci troviamo, così, a chiederci di cosa può effettivamente occuparsi, oggi, la difesa civile e, soprattutto, con quali strumenti e poteri.

Solo tenendo conto di queste premesse generali, è ora possibile approfondire due aspetti: il primo ha a che fare con ciò che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è riuscito comunque a fare, pur in tale contesto di vaghezza nella definizione della funzione; il secondo sollecita invece una riflessione – *de jure condendo* – su ciò che si potrebbe fare di meglio, ove le norme lo consentissero.

Le cose fatte non sono poche: la difesa civile ha strutturato la sua funzione in coerenza con il contesto organico nel quale ha operato; in sinergia, dunque, con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non a caso, le attività di pianificazione hanno riguardato essenzialmente il contrasto ad attacchi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici, e su questo piano di lavoro si sono sviluppate anche le attività di pianificazione discendente, adottate delle Prefetture.

Anche le esercitazioni di difesa civile hanno tradizionalmente ricalcato il perimetro di questa dimensione della difesa civile; una dimensione, quella NBCR, che, è bene evidenziarlo, non esaurisce affatto l'insieme delle questioni sulle quali è chiamata ad operare una moderna difesa civile. Resta fuori dal perimetro l'intera dimensione dell'ibrido che, come si è visto, rappresenta invece la principale preoccupazione di sicurezza delle democrazie moderne.

Di sicuro rilievo sono, poi, le attività di proiezione internazionale della funzione, che trovano particolare rilievo nel contesto della partecipazione nazionale alle attività promosse dall'Alleanza atlantica.

A tutto questo va aggiunto un importante elemento organizzativo. La difesa civile ha sinora operato – ed opera tuttora – soprattutto attraverso la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, un organo collegiale,

istituito con decreto del Ministro dell'Interno nel 2001, poi aggiornato nel 2013, che rappresenta, nei fatti, lo strumento di raccordo necessario all'esercizio della funzione.

La Commissione, presieduta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, è infatti composta dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti gestori dei servizi essenziali, chiamati ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e la fornitura di servizi pubblici critici.

È proprio nell'ambito di questa Commissione che sono state strutturate le più significative linee di azione della nostra difesa civile. Si pensi alla predisposizione del Piano nazionale NBCR, la condotta delle attività NATO finalizzate alla verifica dello stato di avanzamento delle politiche di resilienza o la partecipazione ad esercitazioni internazionali. Merita aggiungere, al riguardo, un dato sistematico: la Commissione opera anche a supporto del Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP), partecipando attivamente, dunque, alle attività elaborate nell'ambito dell'Organizzazione nazionale per la gestione della crisi, la cui disciplina è contenuta nel Dpcm 5 maggio 2010.

Il rapporto tra NISP e CITDC che, in qualche modo, è anche il rapporto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, costituisce un dato peculiare nell'organizzazione della difesa civile italiana. Va infatti osservato come, nonostante la natura meramente regolamentare degli atti normativi che istituiscono entrambi gli organi, siano, di fatto, previste modalità, eterodirette, di esercizio per delega ed atti di impulso di funzioni pubbliche attribuite, per legge, alla competenza del Ministero dell'interno.

Nonostante le aporie giuridiche e le evidenti lacune normative, la difesa civile ha fondato la sua forza su un costante esercizio di raccordo interistituzionale, secondo la migliore applicazione del principio di leale collaborazione, che hanno sinora consentito di far fronte a talune esigenze essenziali.

L'impressione di fondo, però, è che il sistema potrebbe non garantire una piena efficienza qualora, come appare probabile, le cose da fare iniziassero ad essere più complesse e multiformi. Per molti versi, anzi, la dimensione della sfida richiede, già ora e con una certa urgenza, un profondo ripensamento della *governance* del settore.

Una revisione organica della materia dovrebbe avere un punto di partenza preciso, individuato dall'intersezione tra due linee di attenzione: quella verso il contesto internazionale e quella derivante dalla preservazione dei punti

di forza del nostro assetto ordinamentale. In questo quadro va letta l'iniziativa del Ministro dell'interno, che ha di recente istituito un Tavolo di alto e qualificato profilo sulla materia della difesa civile che, sotto la guida del Sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, raccoglie ora tutti gli attori competenti ad assicurare i diversi aspetti della resilienza nazionale. L'obiettivo – non semplice – è quello di elaborare la bozza di una proposta normativa, condivisa nei suoi aspetti generali dall'insieme dei diversi attori istituzionali, che attrezzino la funzione ad affrontare la complessità della sfida.

Talune linee direttrici di questa attività di riorganizzazione della materia sembrano, per alcuni aspetti, già ben assestate. Ad esempio, pare condivisa la necessità di un livello di governo strategico delle politiche nazionali di resilienza, da affidare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che potrebbe così assicurare una coerente regia nazionale, in grado di indirizzare i diversi filoni di lavoro.

Pare chiaro, infatti, come la resilienza nazionale debba essere condotta sulla base di coerenti indicazioni strategiche, da assumere al più alto livello governativo, in grado di orientare l'insieme delle sue articolazioni settoriali: oltre alla difesa civile, la protezione civile, le attività di protezione delle infrastrutture critiche e cibernetiche, la prevenzione di investimenti ostili con le attività di *golden power*.

Proprio sulla base di tali linee di indirizzo generale, il Ministro dell'interno potrebbe ben coordinare, in prospettiva, le attività di pianificazione di crisi e quelle relative all'attuazione di tali piani, sulla base di regole finalmente chiare, in grado di assicurare l'effettività delle funzioni attribuite alla competenza del Ministero dell'interno.

In questo modo, anche grazie alla funzione dei Prefetti, capaci di agire da sentinelle locali della crisi e di attuatori delle pianificazioni, la difesa civile potrebbe, in prospettiva, innalzare la complessiva capacità del Paese di proteggere i propri interessi vitali.

Si tratta, come è evidente, di una sfida che può essere vinta solo ponendo alla base degli sforzi la consapevolezza, resa evidente dall'osservazione del contesto internazionale, che nessuna democrazia occidentale può proteggersi solo con la forza delle armi e con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per costruire questa sensibilità di contesto, basterebbe farsi guidare dalle chiarissime parole usate, lo scorso 27 ottobre, dal nostro Presidente della Repubblica in occasione dell'ultimo incontro con i Prefetti e i consiglieri di

prefettura: *“Agire con prontezza e perspicacia negli ambiti di competenza richiede oggi non soltanto l’attenta conoscenza delle dinamiche dei territori, ma anche una capacità di analisi più ampia, che consenta di cogliere e tenere in considerazione sensibilità e situazioni ingenerate da crisi che agitano la scena mondiale”*.

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modifiche: analisi normativa e commento giuridico

(Barbara Freno)

Premessa

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», si configura quale fonte primaria e sistematica di disciplina dell'assetto organizzativo e delle competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con tale intervento, il legislatore ha inteso delineare in modo organico e unitario la collocazione funzionale del Corpo nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, definendone la struttura organizzativa, le attribuzioni e i compiti istituzionali nei settori del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della difesa civile, secondo criteri di unitarietà e coordinamento con le altre componenti del sistema nazionale di sicurezza e protezione civile.

A distanza di un decennio dalla sua emanazione, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” - meglio nota come “*Legge Madia*” - con la quale è stata conferita al Governo un'ampia delega legislativa finalizzata al riordino ed alla razionalizzazione dell'Amministrazione dello Stato, in una prospettiva di maggiore efficienza, efficacia e funzionalità dell'azione pubblica.

Nell'ambito di tale intervento riformatore, l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 riveste un ruolo di peculiare rilievo per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituendo la norma cardine della delega in materia.

In particolare, il comma 1, lettera a), ha attribuito al Governo la facoltà di adottare uno o più decreti legislativi volti alla “*ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”, riconoscendone la natura di componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e, più in generale, del sistema di sicurezza nazionale.

La disposizione delegante ha espressamente previsto la possibilità di intervenire, a tal fine, sul decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo, nonché sul decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'ordinamento del personale. L'obiettivo perseguito dal legislatore

delegante era quello di adeguare l'assetto organizzativo e funzionale del Corpo alle mutate esigenze operative, anche mediante la revisione dei ruoli, delle qualifiche e delle dotazioni organiche, secondo criteri di razionalità e coerenza con gli obiettivi di efficienza dell'azione amministrativa.

A tutela dell'equilibrio economico-finanziario, la legge ha, altresì, previsto che una quota - comunque non superiore al cinquanta per cento - dei risparmi di spesa permanenti derivanti dall'attuazione della riforma potesse essere destinata al potenziamento del Corpo stesso, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità previste dall'articolo 23 della medesima legge delega.

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, è stato adottato il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha inciso in modo significativo sulla struttura organizzativa e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 139 del 2006 e, in misura più circoscritta, sul decreto legislativo n. 217 del 2005 in materia di ordinamento del personale.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della stessa legge delega, il Governo ha esercitato la facoltà di emanare disposizioni integrative e correttive entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi.

In tale quadro normativo si inserisce il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, con il quale sono stati introdotti ulteriori interventi di coordinamento, aggiornamento e razionalizzazione del sistema, al fine di completare e rendere coerente il processo di riforma avviato nel 2017.

Il percorso normativo, che si dipana dal decreto legislativo n. 139 del 2006 fino ai decreti di revisione del 2017 e del 2018, rappresenta, dunque, un'evoluzione organica della disciplina del Corpo nazionale, orientata a coniugare l'efficienza organizzativa con la tutela dell'interesse pubblico primario alla sicurezza dei cittadini, al soccorso tecnico urgente e alla protezione civile, in un quadro di legalità, sostenibilità e modernizzazione dell'amministrazione pubblica.

1. Analisi dell'articolato normativo

Capo I - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Articoli da 1 a 5)

- Articolo 1 - Struttura e funzioni

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: “Corpo nazionale”, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: “Dipartimento”, per mezzo della quale il Ministero dell’interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, mira a rafforzare e ad aggiornare la missione istituzionale del Corpo, nonché a chiarirne la collocazione all’interno dell’Amministrazione statale.

Al comma 1, infatti, viene inserito un esplicito riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che definisce l’organizzazione dei Ministeri e, in particolare, individua il Ministero dell’Interno come il dicastero competente in materia di ordine pubblico, sicurezza e protezione civile.

Tale richiamo normativo ha una funzione non solo di carattere formale, ma sostanziale: esso serve a rimarcare con chiarezza che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera nell’ambito del Ministero dell’Interno ed è istituzionalmente preposto allo svolgimento dei suoi compiti fondamentali. I compiti comprendono, in via prioritaria, la salvaguardia della vita umana, la tutela dei beni e l’esercizio delle funzioni di soccorso pubblico, di prevenzione e spegnimento degli incendi e di difesa civile.

Il testo normativo, inoltre, prende atto di un’importante evoluzione istituzionale e organizzativa introdotta con la legge delega Madia: il trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze precedentemente affidate al Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In particolare, viene sottolineato il nuovo ruolo assunto dal Corpo anche nello spegnimento con mezzi aerei, funzione che rappresenta oggi una componente cruciale dell’attività antincendio in contesti naturali e forestali.

Al comma 2, infine, si interviene con una modifica che non è solo di carattere

terminologico ma significativa sotto il profilo giuridico: l'aggiunta dell'aggettivo "nazionale" nella definizione del Servizio di protezione civile.

Questa integrazione consente di armonizzare il testo del decreto legislativo n. 139 del 2006 con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"¹ e quindi di collocare correttamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile.

In tal modo, si rafforza il ruolo del Corpo all'interno di un sistema articolato e integrato di prevenzione, risposta e gestione delle emergenze che coinvolge, a livello coordinato, istituzioni centrali, enti locali, forze armate, volontariato organizzato e altri attori della sicurezza civile.

- **Articolo 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale**

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale (sono di seguito indicate):

a) direzioni regionali (o interregionali) dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;

b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;

c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi (di cui alla lettera b);

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

¹ Ai sensi dell'articolo 47 (Coordinamento dei riferimenti normativi) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile", tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al Codice della protezione civile ed ai corrispondenti articoli. In particolare, l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 1, comma 2, e 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) del suddetto Codice.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 139 del 2006 disciplina l'organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le modifiche introdotte con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono finalizzate, in modo particolare, a rendere più flessibile e funzionale l'organizzazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale, che comprendono: direzioni regionali o interregionali, comandi, distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza (istituiti alle dipendenze dei comandi) e reparti e nuclei speciali, destinati a interventi operativi che richiedono l'impiego di personale con formazione tecnica mirata e competenze specifiche.

Tali modifiche si inseriscono in un contesto più ampio di razionalizzazione e riorganizzazione dell'apparato organizzativo dei Vigili del fuoco, che ha visto negli ultimi anni il progressivo adattamento delle strutture alle nuove esigenze operative e alle modifiche legislative.

Più dettagliatamente, le modifiche riguardano, al comma 2:

- Lettera a):

L'introduzione del termine “interregionali” con riferimento alle direzioni regionali, al fine di precisare e meglio definire la natura e l'ambito di operatività delle strutture che esercitano competenze su più regioni. Questa nuova configurazione organizzativa non solo rispecchia la realtà operativa esistente in alcune aree del territorio nazionale - ove sono presenti direzioni con giurisdizione su territori regionali sovrapposti, come nel caso della direzione interregionale del Veneto e del Trentino-Alto Adige - ma si configura come modello più flessibile e aperto in grado di adattarsi ai futuri sviluppi riorganizzativi.

Un altro profilo particolarmente significativo di questa modifica è che essa offre l'opportunità di ridurre i costi, poiché la gestione unificata di più territori può portare ad una maggiore efficienza operativa, evitando la duplicazione di struttu-

re e risorse. In questo modo, si ottimizzano i costi e si migliorano le prestazioni, consentendo una gestione più razionale delle risorse disponibili.

- Lettere b) e c):

La definizione dell'ambito di competenza dei Comandi, in linea con le riforme istituzionali che hanno progressivamente ridimensionato il ruolo delle province nell'organizzazione amministrativa dello Stato².

In particolare, con le modifiche introdotte alle lettere b) e c) del comma 2 viene soppresso il riferimento ai confini "provinciali" come criterio per la determinazione dell'area di competenza dei Comandi e garantita, quindi, una maggiore flessibilità nell'assegnazione dei compiti operativi e nella gestione delle risorse, eliminando la rigidità derivante dalla suddivisione tradizionale basata sulle province.

Ciò consente di adattare più facilmente i Comandi alle nuove esigenze operative, ottimizzando l'impiego delle risorse umane e materiali e potenziando la capacità del Corpo di rispondere in modo tempestivo ed efficiente alle emergenze in un contesto territoriale sempre più integrato e fluido.

- Articolo 3 - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e svolge (le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo):

a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

² Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", (cd. "Legge Delrio") che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. La "Legge Delrio" ha previsto, in particolare, la trasformazione delle province delle regioni ordinarie in enti amministrativi di secondo livello con elezione dei propri organi a suffragio ristretto e la trasformazione di dieci province in città metropolitane.

d) è componente di diritto (...) del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica;

e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

(e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;

e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;

e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;

e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.)

Con il decreto correttivo e integrativo n. 127 del 2018, il legislatore ha inteso ridefinire e ampliare il profilo istituzionale del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recependo le osservazioni espresse in tal senso dal Consiglio di Stato nel parere di rito e aggiornando le disposizioni alla luce delle più recenti evoluzioni normative.

L'intervento normativo ha trovato la sua principale espressione nella riformulazione del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

La modifica non si è limitata a un semplice riassetto formale, ma ha sancito nuove e significative attribuzioni per la figura di vertice del Corpo, rafforzando la sua centralità nella struttura operativa e organizzativa del sistema antincendio nazionale. Tra le innovazioni di maggiore rilievo vi è il riconoscimento del ruolo di "Autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale". Tale attribuzione deriva dall'applicazione dell'articolo 748 del Codice della Navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, secondo cui le operazioni di volo effettuate da aeromobili di Stato devono svolgersi "garantendo un ade-

guato livello di sicurezza”, definito dalle specifiche regolamentazioni emanate dalle Amministrazioni competenti. È in questo contesto che il Ministero dell’Interno, con il decreto del 10 dicembre 2012, ha avviato un importante processo di aggiornamento normativo della regolamentazione aeronautica del Corpo.

Tale processo ha previsto, tra l’altro, l’attribuzione al Capo del Corpo della funzione di regolazione operativa e tecnica, nonché di certificazione, vigilanza e controllo dell’attività aeronautica interna. Si tratta di una scelta strategica, giustificata anche dal consistente ampliamento della flotta aerea del Corpo, avvenuto in seguito all’assorbimento della componente antincendio boschivo statale e di parte della flotta del disciolto Corpo Forestale dello Stato.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’attribuzione al Capo del Corpo della funzione di “Autorità competente in materia di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio presso gli aeroporti civili e militari aperti al traffico aereo commerciale”. Questa nuova attribuzione si colloca nel quadro dell’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014, che ha ridefinito in maniera significativa la normativa tecnica e procedurale relativa alla sicurezza aeroportuale, compresi i servizi di soccorso e antincendio.

Il nuovo articolo 3 codifica, inoltre, un ulteriore aspetto cerimoniale e di rappresentanza: al Capo del Corpo spetta il compito di rappresentare ufficialmente il Corpo nazionale in tutte le cerimonie e nei consessi istituzionali, sia a livello nazionale sia internazionale. A lui è, altresì, attribuita la responsabilità di disporre la mobilitazione delle sezioni operative e delle risorse del Corpo in occasione di calamità, nel rispetto del coordinamento generale esercitato dal Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Infine, si segnala la soppressione della previsione che individuava il Capo del Corpo come membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo. Tale eliminazione è stata motivata dal rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39), che limitano la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche negli organi direttivi di enti sottoposti a vigilanza.

In sintesi, le modifiche introdotte rafforzano il ruolo del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come figura di vertice tecnico-operativa e strategica, responsabile non solo della gestione interna, ma anche della conformità del Corpo agli *standard* europei e internazionali in materia di sicurezza, aeronautica e protezione civile.

- Articolo 4 - Distaccamenti volontari

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.

2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 2017, all'articolo 4, mirano essenzialmente a rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e organizzazioni di volontariato nel settore del soccorso pubblico.

Si punta, in particolare, a favorire la costituzione di servizi integrati di soccorso, valorizzando l'esperienza già maturata in alcune regioni. Inoltre, si chiariscono le diverse tipologie di accordi per l'istituzione e il potenziamento dei distaccamenti volontari, per garantire una gestione più efficace e coordinata.

Più in particolare, il comma 1 del provvedimento è stato riformulato con l'obiettivo di sostituire il termine “*intese*” con quello di “*accordi*”. Tale modifica appare coerente con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, che, all'articolo 15, riconosce espressamente alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune³. L'adeguamento lessicale

³ *Parere ANAC del 17 gennaio 2024, n. 66, in materia di accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune: “Negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità. Ciò che assume rilievo è la posizione di equior-dinazione tra le pubbliche amministrazioni e la collaborazione nei rispettivi ambiti di intervento su questioni di interesse comune. La disapplicazione del Codice (dei contratti pubblici) in tali casi è ammissibile esclusivamente in presenza delle condizioni elencate nell'art. 7, comma 4, del D. Leg. vo 36/2023.”.*

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5634/2022, nella quale si evidenzia il carattere pubblicistico degli accordi fra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 15 della legge 241/1990 che comporta, conseguentemente, per ciascuna di esse, il potere di recederne unilateralmente con atto motivato, senza obbligo di indennizzo: “Il Collegio, [...] in aderenza alla maggioritaria e più

introdotto non è di mera formalità, ma si pone come strumento per favorire lo sviluppo di iniziative condivise tra le regioni e gli enti locali.

In questa prospettiva di rinnovata collaborazione, in cui sicurezza delle comunità e promozione del volontariato rappresentano obiettivi fondamentali, viene specificato che, attraverso l'istituzione dei distaccamenti e il contributo attivo degli enti territoriali, è possibile agevolare la costituzione di servizi di cd. "soccorso pubblico integrato" a favore della collettività.

Tale filosofia collaborativa la ritroviamo anche in altre parti del testo normativo del decreto legislativo n. 139 del 2006, che all'articolo 24, comma 10, prevede espressamente, ad esempio, la possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in situazioni di particolare difficoltà operativa e di grave pericolo per l'incolumità delle persone, di realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, facendo leva sulla componente aerea del Corpo stesso.

In alcune regioni italiane questa modalità operativa si è già tradotta in realtà: mediante l'impiego congiunto di elicotteri, personale dei vigili del fuoco e operatori del servizio 118, sono state integrate le competenze di soccorso tecnico e sanitario. Tale sinergia ha permesso di offrire al cittadino un servizio più efficace, puntando alla massima salvaguardia della vita e della sicurezza personale.

La collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Servizio Sanitario regionale consente un'attivazione immediata e simultanea di strutture deputate rispettivamente al soccorso pubblico ed a quello sanitario. Questa compenetrazione operativa si realizza attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi, che assicurano una risposta coordinata e tempestiva.

In alcune realtà territoriali caratterizzate da una complessa orografia, il servizio di soccorso integrato rappresenta la soluzione ottimale per la Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Infatti, questa modalità consente di far giungere rapidamente e contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria sia quella tecnica, entrambe dotate delle risorse più idonee a gestire le diverse problematiche emergenti.

L'esperienza maturata nel campo del soccorso pubblico integrato si è dimostrata

recente giurisprudenza di settore, non può che ribadire la particolare dimensione «pubblicistica» di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990 con conseguente declinabilità delle tipiche prerogative che connotano il regime dell'azione amministrativa, di cui non può che costituire un predicato necessitato la rilevata riconoscibilità della facoltà del potere dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dall'accordo ove sussistano sopravvenuti motivi di pubblico interesse di cui si dia adeguata contezza."

positiva e consolidata nel tempo. Tale modello operativo, dunque, viene proposto per essere esteso ad altri contesti territoriali ove particolari esigenze locali richiedano nuove soluzioni, anche sotto il profilo organizzativo.

Infine, le modifiche apportate al comma 2 intendono distinguere con chiarezza due tipologie di accordi: quelli finalizzati all'istituzione di nuovi distaccamenti volontari, disciplinati dal comma 1, e quelli orientati al potenziamento delle dotazioni di strutture già esistenti.

- Articolo 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

L'articolo 5 non è stato interessato da modifiche. Esso reca una disposizione volta a salvaguardare le prerogative normative delle autonomie speciali, disponendo che, nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, le materie disciplinate dal decreto legislativo n. 139 del 2006 continuano ad essere regolate dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La norma si fonda sul “*principio di specialità*” sancito dall'articolo 116 della Costituzione, che riconosce alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano un'autonomia legislativa rafforzata, anche in deroga alla disciplina prevista per le Regioni ordinarie.

Tale principio comporta la necessità di rispettare le competenze legislative e amministrative già attribuite a tali enti dagli statuti speciali di autonomia, i quali hanno valore di legge costituzionale, nonché dalle norme di attuazione adottate in conformità a detti statuti.

La disposizione in esame riveste, pertanto, natura di “*clausola di salvaguardia*”, finalizzata ad evitare interferenze o sovrapposizioni con l'ordinamento speciale vigente nei territori autonomi. Essa assicura, pertanto, la coerenza del sistema delle fonti, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, e conferma il principio per cui eventuali interventi normativi dello Stato nelle materie già disciplinate dagli statuti speciali devono avvenire nel rispetto delle forme e delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale.

In tal modo, l'articolo 5 garantisce la continuità dell'assetto normativo speciale e tutela le specificità istituzionali, linguistiche e culturali che giustificano il riconoscimento dell'autonomia differenziata.

Capo II - Sezione I - Personale

(Articoli 6-7)

- Articolo 6 - Disposizioni generali

1. *Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.)*

2. *Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.*

Rispetto alla formulazione normativa originaria dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006, con le modifiche apportate con la riforma del 2017, si è

inteso, innanzitutto, ribadire la distinzione tra personale “*di ruolo*” (prima definito “permanente”) e personale “*volontario*” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale distinzione, fondata sulla diversa natura del personale che ne fa parte, appare di fondamentale importanza nell’ambito dell’organizzazione del Corpo nazionale. Il quadro normativo vigente stabilisce con chiarezza che il personale del Corpo si articola in due categorie principali: da un lato, il personale di ruolo, inquadrato stabilmente nei ruoli dell’Amministrazione; dall’altro, il personale volontario, il cui contributo risulta comunque essenziale per il funzionamento di molte strutture, soprattutto a livello territoriale. Si tratta di una distinzione che non è soltanto di natura contrattuale, ma che riflette una diversa configurazione giuridico-funzionale. Il personale di ruolo è assunto a tempo indeterminato e svolge il proprio servizio sulla base di un rapporto di impiego di diritto pubblico, con obblighi, diritti e garanzie definiti attraverso il decreto legislativo attuativo della legge delega 30 settembre 2004, n. 252⁴, che è dato dal decreto legislativo n. 217 del 2005. Il personale volontario, al contrario, pur essendo parte integrante del sistema nazionale di protezione civile e del dispositivo di soccorso pubblico, non instaura un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione, ma opera in una logica di servizio civico, regolato da apposite iscrizioni in elenchi dedicati. In particolare, il decreto legislativo n. 97/2017, nel novellare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 139/2006, ha previsto che i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già iscritti nell’unico elenco tenuto presso i Comandi, potessero optare per l’iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente: 1) per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd. volontari “*a campana*”); 2) per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cd. “*discontinui*”). Il citato decreto ha disposto che solo il personale iscritto nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche potesse essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, “*con conseguente trasformazione del rapporto di servizio*

⁴ L’articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 “*Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*” ha previsto il passaggio dal regime privatistico a quello pubblicistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad eccezione di quello volontario, mediante l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”: “1-bis. *In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.*”.

in rapporto di impiego con l'amministrazione" e che le suddette assunzioni in deroga nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale (cd. "*procedura di stabilizzazione*").

Va precisato, inoltre, che l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 97/2017, ha espressamente previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. "*volontari discontinui*" fosse ad esaurimento, con ciò prefigurando la cessazione di tale modalità di impiego del predetto personale⁵.

Tali previsioni scaturiscono dalla necessità di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla procedura di infrazione aperta in materia dalla Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2014/4231), che verteva sulla non conformità della legislazione italiana alle disposizioni europee in materia di lavoro a tempo determinato, anche per la categoria del personale volontario "discontinuo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto con l'Amministrazione andrebbe in sostanza incardinato nell'ambito dell'istituto giuridico del "*lavoro a tempo determinato*" e non nelle modalità semplificate dei "*richiami in servizio*", così come venivano disciplinati dalla legislazione nazionale.

Sempre nel comma 1 dell'articolo 6 viene introdotto un altro principio cardine, ovvero quello della "*sovraordinazione funzionale*" del personale di ruolo negli interventi operativi di soccorso. Tale principio comporta che, indipendentemente dalla qualifica o dal livello di esperienza dei singoli volontari, la responsabilità di comando e di gestione operativa ricade sempre sul personale di ruolo, a garanzia della coerenza, dell'efficacia e della sicurezza degli interventi stessi.

Nel comma 2 vengono, invece, esplicitate le funzioni di polizia giudiziaria del personale del Corpo che espleta compiti operativi, in linea con quanto previsto dall'ordinamento del personale del Corpo nazionale e dalla normativa vigente in materia processuale. In particolare, è prevista l'attribuzione ai vigili del fuoco della qualifica di "*agente di polizia giudiziaria*", mentre al personale appartenente agli altri ruoli della componente operativa è riconosciuta la qualifica di "*ufficiale di polizia giudiziaria*".

⁵ Articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97: "*3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio*".

- Articolo 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato (, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,) presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

La disposizione interviene sui profili gestionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'impiego del personale in servizio presso località in cui operano strutture dell'Opera Nazionale di Assistenza (O.N.A.) per il personale del Corpo nazionale, ovvero in aree geograficamente prossime.

L'obiettivo della norma è quello di favorire il supporto operativo e logistico alle attività svolte da tali strutture, le quali rivestono una funzione di rilievo nell'ambito del benessere e dell'assistenza al personale del Corpo nazionale, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del servizio istituzionale.

A tal fine, viene stabilito che il personale di cui all'articolo 6, in servizio in tali località, può essere temporaneamente impiegato presso le sedi dell'Opera Nazionale di Assistenza, al fine di soddisfarne le esigenze funzionali.

Con le modifiche apportate all'articolato normativo del decreto legislativo n. 139 del 2006 dal decreto legislativo n. 97 del 2017, è previsto che tale utilizzo sia comunque subordinato ad una valutazione preventiva delle esigenze di servizio, così da evitare ricadute negative sulla continuità operativa delle strutture territoriali.

Viene, inoltre, introdotto il principio di rotazione del personale coinvolto, al fine di garantire equità nell'assegnazione di tali incarichi temporanei e di assicurare trasparenza ed equilibrio nella gestione delle risorse umane.

La disposizione si inserisce in una logica di ottimizzazione e integrazione funzionale tra le strutture operative e quelle assistenziali, nella consapevolezza che il benessere organizzativo del personale passa anche attraverso il buon funzionamento delle sedi dell'Opera nazionale, che svolgono compiti di supporto morale, sociale e logistico.

Capo II - Sezione II - Personale volontario

(Articoli da 8 a 12-bis)

- **Articolo 8 - Reclutamento del personale volontario**

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario (, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili). Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale (di ruolo) di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Con la riforma del 2017 sono state apportate all'articolo 8 modifiche, per lo più, di carattere terminologico. La disposizione originaria, infatti, conteneva già una disciplina delle modalità di reclutamento del personale volontario ed il rinvio all'adozione di una fonte di rango secondario (segnatamente un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400) per la disciplina di dettaglio sui requisiti, sulle modalità di reclutamento e d'impiego, sull'addestramento iniziale, sul rapporto di servizio e sulla progressione del personale volontario.

Un elemento di novità è qui rappresentato dalla previsione che le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari da applicare al personale volontario siano adottate con lo stesso regolamento previsto dall'articolo 8, anziché con specifico provvedimento. Nella formulazione normativa originaria veniva già contemplata una clausola di salvaguardia normativa che consentiva di applicare il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento.

- **Articolo 9 - Richiami in servizio del personale volontario**

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;

b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi (...) nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

Anche questa disposizione non ha subito modifiche sostanziali nel 2017, ma mere rettifiche terminologiche ai fini dell'adeguamento all'impianto generale del testo. In particolare, l'articolo 9 disciplina le condizioni e le modalità di richiamo in servizio temporaneo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle norme storiche di riferimento (legge n. 469/1961, legge n. 930/1980 e legge n. 246/2000).

Il comma 1 prevede che, in caso di calamità naturali o catastrofi, il personale volontario possa essere richiamato e destinato su tutto il territorio nazionale, a supporto delle operazioni di emergenza.

Il comma 2 elenca ulteriori casi in cui è ammesso il richiamo: per esigenze motivate delle strutture centrali o periferiche del Corpo (lett. a), per le necessità operative dei distaccamenti volontari (lett. b), per la partecipazione a corsi di

formazione periodica (lett. c), secondo i programmi ministeriali.

Il comma 3 prevedeva, già nel testo originario, un limite annuale di 160 giorni per i richiami disposti ai sensi della lettera a), con riferimento a situazioni di emergenza di protezione civile o a carenze organiche nei comandi. Viene, inoltre, demandata a un regolamento l'individuazione delle modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato.

Infine, il comma 4 introduce la possibilità per il Direttore regionale di affidare la custodia dei distaccamenti al personale volontario. Tale incarico include compiti fondamentali per la continuità operativa, come la ricezione delle richieste di intervento, la manutenzione ordinaria dei locali e la tutela del materiale antincendio.

Su un piano generale, la norma è sostanzialmente orientata a rafforzare il ruolo del volontariato nel sistema del soccorso pubblico e a garantire, nel contempo, una gestione funzionale e organizzata delle risorse su tutto il territorio nazionale.

- **Articolo 10 - Trattamento economico ed assicurativo**

1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale (di ruolo) di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10, già nella previsione originaria, conteneva una specifica disciplina sul trattamento economico e assicurativo spettante al personale volontario del Corpo nazionale richiamato in servizio temporaneo, che andava ad aggiornare e coordinare il contenuto delle normative previgenti (legge n. 469/1961 e legge n. 850/1973).

Al comma 1 era previsto che al personale volontario richiamato spettasse, per tut-

ta la durata del richiamo, il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di pari qualifica, comprensivo di indennità di missione e compensi per eventuale lavoro straordinario.

Il comma 2 assicurava a tale personale un'adeguata copertura assicurativa contro infortuni e malattie contratte per causa di servizio. In questi casi, le spese di degenza e cura erano a carico dello Stato, mentre l'Amministrazione veniva esonerata da ogni diretta responsabilità. Per la verifica della causa di servizio si applicavano le stesse modalità previste per il personale civile delle amministrazioni statali.

Infine, il comma 3 prevedeva che i massimali assicurativi fossero definiti con apposito provvedimento ministeriale emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo un aggiornamento coerente con le esigenze operative e di tutela del personale.

Nulla è mutato con la riforma del 2017, fatte salve limitati interventi di *drafting* normativo, in coerenza con le modifiche apportate all'intero impianto normativo. È stato mantenuto il medesimo contenuto normativo, con l'intento di assicurare un trattamento equo e protettivo al personale volontario, riconoscendone il contributo fondamentale nell'ambito del servizio pubblico di soccorso.

- Articolo 11 - Disciplina

1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale (di ruolo) ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;*
- b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;*
- c) radiazione.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto

ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

L'articolo 11, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2017, introduce una disciplina organica delle sanzioni disciplinari e degli obblighi applicabili al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che è in linea con quanto previsto per il personale di ruolo, al fine di garantire uniformità di disciplina e coerenza.

Il comma 1, in particolare, stabilisce che i volontari sono tenuti ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo e individua tre tipologie di sanzioni disciplinari applicabili: censura, sospensione dai richiami (da 1 a 5 anni) e radiazione. Il comma 2 demanda a un regolamento l'individuazione delle condotte sanzionabili, delle modalità di applicazione delle sanzioni e della loro gradazione, sulla base dei principi previsti per il personale di ruolo. In via transitoria, fino all'emanazione del nuovo regolamento, resta applicabile il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76. Il comma 3 introduce, infine, una misura cautelare, che consente la sospensione preventiva dai richiami tramite decreto ministeriale, nei confronti di volontari coinvolti in procedimenti penali per delitti gravi, o per ragioni di particolare rilevanza, anche prima dell'avvio o della conclusione del procedimento disciplinare. La norma assicura, in tal modo, un quadro regolamentare chiaro ed efficace, volto a tutelare il decoro dell'Amministrazione, l'affidabilità operativa del personale e la fiducia dei cittadini nel sistema di soccorso pubblico.

- **Articolo 12 - Cessazione dal servizio**

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale (di ruolo) di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

All'articolo 12 sono state apportate modifiche di carattere meramente terminologico, al fine di assicurare la coerenza lessicale e sistematica con l'impianto gene-

rale del testo normativo. La norma disciplina le ipotesi di cessazione ed esonero dal servizio del personale volontario, prevedendo criteri conformi ai principi di proporzionalità, adeguatezza e imparzialità dell'azione amministrativa.

In particolare, il comma 1 stabilisce che la cessazione dal servizio del personale volontario avviene al compimento dei limiti di età previsti per il personale di ruolo avente qualifica corrispondente, assicurando, in tal modo, l'uniformità di trattamento tra le diverse categorie di personale.

È, altresì, prevista la cessazione nei casi ulteriormente disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, cui è demandata la specificazione delle ulteriori ipotesi e modalità applicative, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e delle esigenze funzionali del servizio.

Il comma 2 introduce la possibilità di esonero dal servizio nei confronti del personale volontario che abbia manifestato inidoneità allo svolgimento dei compiti assegnati *“per incapacità o insufficiente rendimento”*.

Sul punto, viene precisato che tale misura è applicabile in caso di assenze ingiustificate dalle esercitazioni o dai turni di servizio, previa formale diffida. La previsione garantisce il necessario temperamento tra il principio di efficienza dell'organizzazione e la tutela del diritto alla partecipazione volontaria, attraverso un procedimento ispirato a criteri di gradualità e garanzia procedimentale.

Nel complesso, la norma persegue l'obiettivo di assicurare l'adeguata funzionalità del servizio, attraverso un quadro regolatorio coerente con i doveri propri del personale volontario e con le esigenze di continuità e affidabilità delle attività cui esso è destinato.

- Articolo 12-bis - Disposizioni per il personale volontario

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotto dall'articolo 13⁶ del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha inteso chiarire l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II dedicata al personale volontario, specificando che esse si riferiscono esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco destinato alle necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come previsto dall'articolo 6.

Ciò, in coerenza con quanto previsto dal summenzionato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 97 del 2017, che ha disposto che l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia ad esaurimento, in attuazione degli obblighi derivanti dalla procedura d'infrazione n. 2014/4231. Nella medesima ottica, il comma 2 introduce una disciplina transitoria, stabilendo che, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento attuativo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, continuano ad applicarsi, in via residuale e limitata, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, esclusivamente nei confronti del medesimo personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari.

La norma è finalizzata, quindi, a garantire certezza e continuità normativa durante il periodo transitorio, evitando soluzioni di continuità nell'assetto giuridico del personale volontario operante presso i distaccamenti.

Capo III - Prevenzione incendi

(Articoli da 13 a 23)

⁶ Articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69: "*1. [...] b) nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.»*"

- Articolo 13 - Definizione ed ambito di esplicazione

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e (di esplosione nonché), in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, (e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.).

Con le integrazioni apportate all'articolo 13 dal decreto legislativo n. 97 del 2017 e con il decreto legislativo integrativo e correttivo n. 127 del 2018, si è, innanzitutto, inteso esplicitare meglio l'ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi.

Il testo normativo è stato, infatti, integrato con un riferimento espresso anche al “rischio di esplosione”. Tale integrazione si è resa necessaria per chiarire che la prevenzione incendi si estende non soltanto al rischio di incendio in senso stretto, ma anche a tutti quegli eventi connessi, quali appunto le esplosioni, che possono derivare da condizioni di rischio simili, comportare conseguenze devastanti per l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente e richiedere analoghe misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione. La specificazione del rischio di esplosione, oltre a consentire una migliore interpretazione sistemica della normativa, risulta coerente con le esigenze tecniche e giuridiche di una sicurezza integrata e interdisciplinare. La norma, poi, contiene una definizione della prevenzione incendi, qualificandola quale “funzione di preminente interesse pubblico”. Tale qualificazione assume un significato particolarmente rilevante alla luce dei principi fondamentali di rango costituzionale.

In primo luogo, essa risponde al principio personalista di cui all'articolo 2, in quanto tutela “diritti inviolabili” dell'uomo, quali la vita e l'incolumità personale.

L'articolo 32 garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, rafforzando il fondamento costituzionale della funzione preventiva.

Inoltre, l'articolo 9 tutela l'ambiente e il patrimonio naturale, mentre l'articolo 42 riconosce la funzione sociale della proprietà, rendendo legittime e doverose le limitazioni imposte per motivi di sicurezza pubblica.

Anche l'articolo 35 impone allo Stato il dovere di proteggere il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, il che comprende la sicurezza nei luoghi di lavoro, ambito nel quale la prevenzione incendi svolge un ruolo centrale.

Pertanto, alla luce di tali principi, la funzione di prevenzione, oltre a rispondere a criteri tecnici e organizzativi, si configura come espressione concreta dei doveri dello Stato nei confronti dei cittadini.

La norma precisa, inoltre, che, ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione e che, in ragione della sua "rilevanza interdisciplinare", essa si estende anche ai settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, della gestione di sostanze pericolose, della protezione contro le radiazioni ionizzanti, della sicurezza energetica e dei prodotti utilizzati a fini antincendio. In tal senso depone anche la giurisprudenza penale⁷, che ha evi-

⁷ In materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Cassazione Penale (*Sez. IV, sentenza n. 4165 del 31 gennaio 2025*) ha ribadito, con forza, che la mancata formazione dei lavoratori sui rischi specifici legati alla prevenzione incendi configura una responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio: "[...] Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore". Parimenti, in materia di prevenzione incendi e gestione di sostanze pericolose, la Cassazione Penale (*Sez. IV, sentenza n. 29535 dell'8 luglio 2019*) ha trattato un caso di incendio in un magazzino dove erano custoditi materiali combustibili e prodotti infiammabili. La responsabilità penale è stata confermata nei confronti del gestore, per non aver installato un impianto automatico di spegnimento né richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), come previsto dal D.P.R. 151/2011. In materia di prevenzione incendi e protezione dalle radiazioni ionizzanti, la Cassazione Penale (*sentenza n. 16192 del 9 aprile 2013*) ha stabilito che la mancata comunicazione della presenza di apparecchiature radiogene alle autorità competenti costituisce violazione sanzionabile penalmente. Questo conferma che la prevenzione incendi, in tali contesti, deve coordinarsi con i protocolli di sicurezza radiologica previsti dal d.lgs. n. 101/2020 concernente l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti: "l'obbligo di comunicazione scatta per effetto dell'avvio di una pratica comportante la mera detenzione; non si richiede quindi il funzionamento del macchinario e pertanto appare corretta anche l'interpreta-

denziato come la prevenzione incendi non sia da considerare un comparto isolato, assolvendo, piuttosto, ad una “*funzione trasversale*”.

L'azione preventiva, così delineata, non è, pertanto, una mera attività tecnica, ma un'attività di alto valore pubblico, che contribuisce alla realizzazione dei diritti fondamentali ed alla salvaguardia dell'interesse collettivo.

Le integrazioni apportate mirano, in definitiva, a chiarire e a rafforzare il fondamento giuridico, costituzionale e tecnico della prevenzione incendi come funzione pubblica prioritaria, esercitata secondo criteri uniformi sul territorio nazionale e ispirata ai principi della sicurezza, della precauzione e della tutela integrata.

- Articolo 14 - Competenza e attività

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;

zione contenuta nella direttiva regionale laddove assoggetta agli obblighi di comunicazione anche i macchinari smontati. Di conseguenza, la comunicazione richieste dalla legge deve precedere la detenzione del macchinario e non la sua messa in funzione.”. Quanto al rapporto tra prevenzione incendi e sicurezza energetica, la giurisprudenza ha stabilito che il settore dell'energia (impianti fotovoltaici, eolici, centrali termiche, cabine elettriche) comporta rischi specifici di incendio ed esplosione, anche legati al surriscaldamento di componenti elettrici o alla presenza di combustibili. L'obbligo di prevenzione si estende quindi alle attività di produzione, trasformazione, accumulo e distribuzione di energia. Sentenze recenti (*Cassazione Penale, sentenza n. 17914/2022*) hanno ricordato che anche in tali ambiti è fondamentale applicare il “principio di precauzione” e dotarsi di misure tecniche conformi alla normativa antincendio. Infine, in materia di prevenzione incendi e prodotti antincendio, secondo taluni orientamenti giurisprudenziali, la scelta, l'installazione e la manutenzione di prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio (estintori, rilevatori, porte tagliafuoco, impianti di spegnimento) sono parte integrante delle responsabilità previste in capo al datore di lavoro o al responsabile dell'attività. La Corte ha più volte precisato che l'omessa verifica della conformità dei prodotti antincendio alle norme tecniche può configurare colpa grave, specie in caso di eventi con esiti lesivi o letali. L'effettività delle misure antincendio - e non la sola presenza formale - è requisito essenziale per escludere responsabilità (*Cassazione Penale, sentenza n. 20217/2021*).

- c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l' idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell' ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
- d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- d-bis) lo studio, la ricerca e l' analisi per la valutazione delle cause di incendio (e di esplosione);
- e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all' attività di produzione normativa nell' ambito dell' Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l' Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
- g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità;
- h) l' informazione, la consulenza e l' assistenza;
- i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- l) la vigilanza ispettiva sull' applicazione della normativa di prevenzione incendi.

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizio-

ni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

L'articolo 14 attribuisce al Ministero dell'Interno la competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi, esercitata tramite il Dipartimento dei vigili del fuoco e mediante il Corpo nazionale.

Tale attribuzione, configurata come riserva funzionale, risponde all'esigenza di garantire uniformità, efficacia e sicurezza nella tutela dell'incolumità pubblica, in relazione ad attività caratterizzate da rilevante impatto sul piano della sicurezza collettiva. L'elencazione contenuta nel comma 2 individua, in modo analitico, le attività che rientrano nella nozione di prevenzione incendi, tra le quali risultano l'elaborazione della normativa tecnica, il rilascio di certificazioni e pareri di conformità, l'abilitazione di professionisti ed enti per lo svolgimento di attività tecnico-specialistiche, nonché lo svolgimento di studi, ricerche e prove di laboratorio su materiali, impianti, strutture e apparecchiature.

Viene, inoltre, ricompresa l'analisi delle cause di incendio e di esplosione - espressamente inserita tra le competenze del Corpo nazionale con l'introduzione, al comma 2, della lettera d-bis), che prevede "*lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione*" - la partecipazione alla produzione normativa in sede europea e internazionale, la collaborazione con organismi tecnici, l'attività di formazione e aggiornamento, l'informazione e la consulenza all'utenza, nonché i servizi di vigilanza antincendio nei luoghi caratterizzati da affollamento significativo e la vigilanza ispettiva sull'osservanza della normativa di settore.

Il comma 3 riconosce al Corpo nazionale un ruolo propositivo e di coordinamento tecnico-scientifico nello sviluppo delle attività di prevenzione incendi, anche in cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Tali attività, consistenti in studi, sperimentazioni, ricerche e iniziative di normazione, sono finalizzate a fornire supporto tecnico alla definizione delle regole di prevenzione, nel rispetto dei principi unionali e dei più avanzati *standard* di sicurezza.

Il comma 4 stabilisce il principio di coordinamento tra le attività di prevenzione incendi e i procedimenti amministrativi relativi agli sportelli unici per le attività

produttive e per l'edilizia, in attuazione dei criteri di semplificazione, trasparenza e concentrazione amministrativa.

Il comma 5 fa salva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8⁸ della legge 13 maggio 1940, n. 690 "*Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti*", in materia di prevenzione incendi in ambito portuale.

Il comma 6, infine, richiama l'obiettivo di garantire una organizzazione del servizio di prevenzione incendi improntata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, assicurando uniformi livelli di sicurezza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di uguaglianza e del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Si evidenzia che il contenuto normativo originario dell'articolo 14, appena descritto, non ha subito modifiche sostanziali con la riforma degli anni 2017/2018, essendosi questa limitata a meglio specificare la portata di tale disposizione, chiarendo e ampliando taluni ambiti applicativi, in coerenza con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, della normativa europea e delle esigenze operative del Corpo nazionale.

In particolare, al comma 2, lettera b), è stato aggiornato e precisato il contenuto della disposizione con riferimento non solo ai certificati di prevenzione incendi, ma anche ai "pareri" e ai "verbali".

Tale integrazione non introduce nuove funzioni, bensì chiarisce attività già rientranti nella prassi applicativa del Corpo nazionale, alla luce della normativa previgente - in particolare del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*"⁹ - che già prevedeva il rilascio di pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Parimenti, il rilascio di verbali in sede di sopralluogo o verifica sostituisce, nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, costituendo una modalità alternativa di attestazione della conformità.

⁸ L'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690 stabilisce che, ai fini della prevenzione incendi in ambito portuale, i comandanti di porto hanno la facoltà di adottare specifiche misure di sicurezza a bordo delle navi mercantili nazionali ed estere durante la loro sosta in porto. Tali misure includono la richiesta di documentazione tecnica, l'obbligo di mantenere in efficienza gli impianti antincendio di bordo, l'istituzione di un servizio di vigilanza permanente, la disponibilità alle esercitazioni antincendio e la possibilità di disporre accertamenti a bordo tramite i vigili del fuoco.

⁹ Provvedimento abrogato dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*".

Sempre nella medesima lettera b), si è proceduto a esplicitare il termine “materiali”, in aggiunta a “prodotti”, al fine di meglio delimitare l’ambito oggettivo dell’attività certificativa svolta dal Corpo nazionale, riconoscendo che il termine “prodotti” non risulta esaustivo a ricomprendere tutte le tipologie di elementi tecnici oggetto di valutazione in sede di prevenzione incendi.

Analogo intervento terminologico è stato operato alla lettera d) dello stesso comma, dove, per le medesime finalità di chiarezza e precisione normativa, è stato espressamente inserito il termine “prodotti”, al fine di estendere formalmente l’ambito di applicazione delle attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolte dal Corpo nazionale.

In entrambi i casi non si è, quindi, inteso introdurre nuove competenze, ma si è proceduto ad una ricognizione normativa delle attività già effettivamente esercitate dal Corpo, in ossequio al principio di legalità sostanziale.

Alla lettera f), è stato chiarito che la partecipazione del Corpo nazionale alle attività di organismi collegiali di normazione tecnica riguarda anche gli organismi di ambito nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo, il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), con i quali il Corpo collabora da tempo, apportando il proprio contributo tecnico-specialistico nell’elaborazione di norme di buona tecnica, in particolare nei settori dell’impiantistica elettrica, energetica e antincendio.

Con riferimento alla lettera g), si è ritenuto opportuno esplicitare che, tra le attività formative rientranti nella prevenzione incendi, devono intendersi ricomprese anche le attività di aggiornamento, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dal decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2011, concernente le modalità di autorizzazione e iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno. L’attività di aggiornamento, in quanto componente ordinaria del processo formativo, continua a essere svolta dal Corpo nazionale mediante le risorse umane e strumentali già in dotazione, con costi a carico dell’utenza interessata. In merito alla lettera l), la sostituzione del termine “norme” con quello più generico di “normativa” è volta a precisare che l’attività ispettiva in materia di prevenzione incendi non è limitata alle disposizioni emanate dal Corpo nazionale, ma si estende a tutte le norme tecniche e di sicurezza rilevanti, comprese quelle adottate da enti di normazione tecnica, sia nazionali (come CEI e UNI), sia internazionali, che concorrono a definire gli *standard* di riferimento per la corretta attuazione delle misure di prevenzione.

È stata, infine, introdotta, come sopra già precisato, la nuova lettera d-bis) per riconoscere formalmente l'importante attività già svolta dal Corpo nazionale in materia di studio, ricerca e analisi delle cause di incendio, ambito nel quale opera, in via strutturata, il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA), istituito presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, e che rappresenta un presidio tecnico-scientifico qualificato nel settore delle indagini post-incendio.

Al comma 3, infine, per coerenza sistematica con le modifiche apportate al comma 2, è stato introdotto il termine “materiali”, al fine di meglio circoscrivere l'ambito applicativo delle attività interdisciplinari svolte dal Corpo nazionale nel contesto della prevenzione incendi, valorizzando il ruolo della ricerca tecnico-scientifica come supporto alla normazione ed alla valutazione della sicurezza antincendio in un'ottica integrata.

- Articolo 15 - Norme tecniche (...) di prevenzione incendi

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (e delle esplosioni) attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (e delle esplosioni) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base

della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

L'articolo 15 disciplina l'adozione e il contenuto delle norme tecniche di prevenzione incendi, che costituiscono uno strumento fondamentale per garantire un livello uniforme e scientificamente fondato di sicurezza antincendio sul territorio nazionale. Le disposizioni contenute nella norma attribuiscono al Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri competenti per materia e previo parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, il potere di emanare le norme tecniche antincendio.

In particolare, il comma 1 individua i contenuti delle norme tecniche, che devono basarsi su presupposti tecnico-scientifici generali correlati alle situazioni di rischio tipiche da prevenire. Tali norme sono finalizzate, da un lato, a ridurre la probabilità dell'insorgere di incendi e di esplosioni, e, dall'altro, a limitarne le conseguenze.

A tal fine, il legislatore precisa che le misure tecniche possono includere dispositivi, impianti, accorgimenti costruttivi, compartimentazioni, procedure operative e sistemi di evacuazione di emergenza, definendo così un perimetro ampio e integrato dell'intervento tecnico in materia di prevenzione.

Il comma 2 prevede una disciplina speciale per quanto concerne i beni culturali e ambientali, stabilendo che le relative norme tecniche sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in considerazione della peculiare natura e della rilevanza del patrimonio tutelato.

Il comma 3 detta una disposizione transitoria di carattere generale, applicabile nelle more dell'adozione di norme tecniche specifiche. In tali casi, trovano applicazione i criteri tecnici desumibili dai principi generali della materia, tenendo conto anche delle caratteristiche costruttive e funzionali delle attività interessate, a garanzia di una tutela minima uniforme. Il testo normativo originario della norma non è stato interessato da revisioni sostanziali.

Con il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in particolare, è stata modificata la rubrica dell'articolo, eliminando il riferimento alle "norme procedurali di prevenzione incendi". Tale scelta è coerente con il contenuto sostanziale della disposizione, che disciplina esclusivamente le norme tecniche e il relativo procedimento di adozione, lasciando la regolamentazione delle procedure ad altri strumenti normativi e regolamentari. La nuova rubrica "*Norme tecniche di prevenzione incendi*" rispecchia in modo più aderente l'effettiva portata della disposizione, che

si limita a definire il contenuto tecnico delle misure di prevenzione e le modalità del loro recepimento normativo.

Infine, il testo dell'articolo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione, per le ragioni già prima evidenziate.

Nel dettaglio, l'aggiunta delle parole “*e delle esplosioni*”, sia alla lettera a) sia alla lettera b) del comma 1, esplicita che le norme tecniche di prevenzione incendi debbano occuparsi non solo della prevenzione dell'insorgere e del contenimento degli effetti degli incendi, ma anche della prevenzione e mitigazione degli effetti di fenomeni esplosivi, che per loro natura possono avere conseguenze ancora più repentine e distruttive.

Si tratta, in buona sostanza, di un adeguamento tecnico-giuridico che rispecchia l'evoluzione della normativa e della prassi in materia di sicurezza ed evidenzia l'attenzione del legislatore verso una protezione integrata contro eventi a potenziale distruttivo elevato¹⁰.

- Articolo 16 - Procedure di prevenzione incendi

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

¹⁰ Tale integrazione non introduce una nuova competenza, ma formalizza un ambito di intervento già ricompreso nell'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specie in contesti industriali, chimici e civili ad alto rischio. Per effetto di tale previsione viene ampliato espressamente il perimetro applicativo delle norme tecniche, richiedendo che i dispositivi, gli impianti, le compartimentazioni, le caratteristiche costruttive e gli accorgimenti operativi siano progettati anche per contrastare le cause e gli effetti delle esplosioni, ove prevedibili. Inoltre, tale integrazione si pone in coerenza con la normativa europea e con le prassi internazionali in materia di *safety e risk management*, in particolare con riferimento alla “Direttiva ATEX” (Direttiva 2014/34/UE del 26 febbraio 2014 e Direttiva 1999/92/CE del 16 dicembre 1999) relativa alla protezione contro le esplosioni in ambienti di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive.

Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

L'articolo 16 disciplina le "procedure di prevenzione incendi" ed è stato interamente riscritto dal decreto legislativo n. 97 del 2017.

Le modifiche apportate si inseriscono nel quadro dell'evoluzione normativa intervenuta nel corso del tempo in materia di prevenzione incendi, in recepimento dei principi di semplificazione amministrativa introdotti con il decreto del Presidente

della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

In particolare, con l’adozione del D.P.R. n. 151/2011 si è inteso raccordare la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)¹¹, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità.

In tale ottica, la revisione della rubrica dell’articolo (“procedure di prevenzione incendi”, in luogo di “certificato di prevenzione incendi”) recepisce l’abbandono dell’impianto autorizzatorio basato sul rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), sostituito da un regime di controllo successivo, conseguente alla presentazione della SCIA da parte dei soggetti responsabili delle attività soggette ai controlli antincendio. Tale riforma ha determinato il superamento del CPI, quale presupposto per l’avvio delle attività, conferendo certezza giuridica al nuovo assetto e coniugando le esigenze di tutela della pubblica incolumità con quelle di semplificazione e di accelerazione procedimentale.

Più dettagliatamente, l’integrale riscrittura dei commi 1 e 2 adegua il contenuto della norma al sistema attualmente vigente.

Il comma 1 descrive i passaggi procedurali che caratterizzano l’intervento dell’Amministrazione, su istanza dei soggetti interessati, mediante l’azione dei Comandi dei vigili del fuoco, competenti per territorio.

Il comma 2 conferma la fonte normativa già prevista per la regolamentazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi e per la definizione delle procedure applicative.

A tal fine, viene ribadito che l’individuazione delle attività e delle relative disposizioni attuative avviene mediante uno o più decreti del Presidente della Re-

¹¹ La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata introdotta dall’articolo 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, che ha modificato l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Si riporta, di seguito, un estratto dell’articolo 49, comma 4-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122: “All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, incluso il certificato di agibilità, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge a seguito della presentazione di segnalazione da parte dell’interessato, è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)’”.

pubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Non è più prevista, invece, la disciplina delle procedure finalizzate al rilascio del CPI, ormai superate.

Il comma 3 amplia l'ambito di intervento del Comitato tecnico regionale (CTR) per la prevenzione incendi, già previsto nella previgente formulazione per il solo esame dei progetti, attribuendo a tale organo la possibilità di fornire "supporto valutativo" anche in relazione ad altre fasi istruttorie, qualora ricorrano particolari complessità tecniche.

È stata, invece, eliminata la facoltà per i Comandi di richiedere pareri al Comitato centrale tecnico-scientifico (CCTS), alla luce della valutazione secondo cui quest'ultimo, in quanto organo centrale con funzione prevalentemente consultiva e normativa generale, non è la sede più idonea per l'analisi di casi concreti, affidata in modo più puntuale al CTR.

Le modifiche ai commi 5 e 6 derivano dalla necessità di armonizzare la disciplina con l'attuale regime di efficacia della SCIA.

In particolare, il nuovo comma 5 chiarisce che l'esito negativo dei controlli successivi alla presentazione della SCIA comporti l'adozione di provvedimenti di urgenza finalizzati alla messa in sicurezza dell'attività già avviata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990, e non più il diniego del rilascio del certificato di prevenzione incendi, non più previsto come titolo abilitativo.

Infine, il comma 6 stabilisce che, in caso di modifiche che incidano sulle condizioni di sicurezza precedentemente verificate, non è richiesto il rilascio di un nuovo certificato, ma l'attivazione delle medesime procedure previste per l'avvio dell'attività, garantendo così l'allineamento della disciplina alle logiche della SCIA e assicurando al contempo la continuità dei controlli tecnici a tutela della sicurezza.

- **Articolo 17 - Formazione**

L'articolo 17 è stato abrogato dall'articolo 3 "*Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*", comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

La soppressione di tale disposizione si è resa necessaria in quanto la materia della formazione, precedentemente disciplinata con riferimento principalmente alla prevenzione incendi, viene ora ricondotta ad un ambito sistematico più organico e coerente con le competenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tale ottica, la disciplina relativa alla formazione, che non si esaurisce nella sola prevenzione incendi ma comprende anche ulteriori settori di intervento riconducibili alle attribuzioni del Corpo, viene trasposta all'interno di un nuovo Capo (IV-*bis*), espressamente dedicato a tale finalità, attraverso l'introduzione degli articoli 26-*bis* e 26-*ter*, che saranno di seguito illustrati.

Tale riformulazione consente una più chiara e coordinata regolamentazione della formazione, riconducendola a una sede normativa più congrua, sia sotto il profilo sistematico sia sotto quello funzionale, in linea con i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento.

- Articolo 18 - Servizi di vigilanza antincendio

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

*3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.*

4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie,

aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosive, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio (...)

L'articolo 18 disciplina, in maniera organica, i “servizi di vigilanza antincendio”, delineandone ambito di applicazione, finalità, obbligatorietà e modalità di erogazione e si configura come norma di sintesi e di razionalizzazione della disciplina relativa ai servizi di vigilanza antincendio, ponendo in evidenza la funzione di prevenzione e di presidio attivo che il Corpo nazionale esercita a tutela dell'incolumità pubblica. In particolare, il comma 1 individua le finalità e la natura del servizio di vigilanza antincendio, quale presidio fisico esercitato, “*in via esclusiva ed a titolo oneroso*”, dal Corpo nazionale, mediante il proprio personale e mezzi tecnici.

Tale servizio è diretto a fronteggiare condizioni di rischio residuale non eliminabili con le sole misure tecniche di prevenzione e può rendersi necessario in presenza di fattori comportamentali o sequenze di eventi che, per la loro natura imprevedibile, possano dar luogo a situazioni di pericolo non preventivabili.

Il presidio antincendio si configura, dunque, quale “misura di protezione attiva”, finalizzata a completare il complesso delle misure di sicurezza antincendio, prevenendo l'insorgenza di eventi dannosi e garantendo un pronto intervento qualora questi dovessero verificarsi.

Il successivo comma 2 specifica gli obblighi per i soggetti responsabili, ponendo in capo ai soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché delle strutture ad alta affluenza, l'onere di richiedere obbligatoriamente il servizio di vigilanza antincendio. La norma demanda ad un successivo regolamento ministeriale l'individuazione dei locali e delle strutture esclusi da tale obbligo.

Il comma 3 opera, invece, un raccordo tra l'erogazione del servizio di vigilanza antincendio e l'attività delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dagli articoli 141-*bis* e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)¹², e successive mo-

¹² Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo*

dificazioni. In tal modo si assicura il coordinamento tra le prescrizioni tecniche di sicurezza, i pareri delle commissioni e le modalità di svolgimento del servizio di presidio antincendio.

Nel comma 4, oltre ai casi obbligatori precedentemente delineati, il legislatore prevede, a richiesta del soggetto responsabile, la possibilità di richiedere i servizi di vigilanza antincendio per una pluralità di contesti operativi eterogenei, tra cui stabilimenti industriali, depositi, impianti di trasporto e movimentazione di sostanze pericolose, nonché per attività di “controllo remoto” (anche telematico) degli impianti di rilevazione ed allarme incendio, da effettuarsi anche mediante strumenti telematici, con collegamento diretto alle sale operative dei Comandi del Corpo nazionale, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

Sul punto, si osserva che, con l’adozione del decreto legislativo n. 97 del 2017, il contenuto del comma 4, è stato integrato al fine di delimitare con maggiore precisione l’ambito oggettivo di applicazione dei servizi di vigilanza antincendio erogabili su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, includendo espressamente le stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni e stazioni marittime.

Da ultimo, il comma 5 è stato modificato al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla sola disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio di cui al presente articolo 18.

Viene, pertanto, espunto il riferimento alla regolamentazione dei compiti ispettivi attribuiti al Corpo nazionale, la cui disciplina è demandata a una disposizione autonoma nel successivo articolo 19, per garantire una migliore sistematicità dell’impianto normativo ed evitare la commistione, in un unico atto regolamentare, di istituti differenti per finalità e contenuto.

In sintesi, la disposizione in esame si colloca, sostanzialmente, nel solco del

unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”, all’articolo 141-bis disciplina composizione e compiti della commissione comunale di vigilanza, prevedendo che le sue funzioni possano essere svolte dai Comuni anche in forma associata. L’articolo 142 del medesimo provvedimento introduce, invece, un principio di supplenza tra le commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, stabilendo che nei casi in cui la commissione comunale non sia stata istituita, oppure non eserciti le proprie funzioni in forma associata (ovvero mediante convenzione tra Comuni), le competenze attribuite alla commissione comunale ai sensi dell’articolo 141, comma 1, vengano automaticamente assunte dalla commissione provinciale di vigilanza. La disposizione costituisce, pertanto, attuazione del principio di “sussidiarietà verticale” (articolo 118, comma 1, della Costituzione), secondo il quale la provincia subentra solo in assenza o inoperatività del livello comunale, assicurando la continuità amministrativa e la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

principio di “*sussidiarietà operativa*”¹³ del Corpo nazionale ed è finalizzata a rafforzare il sistema di protezione antincendio nazionale in chiave integrata tra prevenzione, vigilanza e intervento.

- Articolo 19 - Vigilanza ispettiva

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti,

¹³ La Corte Costituzionale, pur non utilizzando espressamente la formula “*sussidiarietà operativa*”, ha riconosciuto in diverse pronunce il ruolo emergenziale e integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esempio nella sentenza n. 327 del 2003, dove ha trattato della competenza legislativa regionale in materia di protezione civile, evidenziando che le Regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo in caso di interventi urgenti che richiedano il coordinamento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. “[...] *eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria*”. Il modello delineato corrisponde a una forma avanzata di “*amministrazione integrata*” in materia di sicurezza, nella quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale articolazione dello Stato con competenze esclusive in materia di soccorso pubblico (articolo 117, comma 2, lett. b) della Costituzione), opera in regime di sussidiarietà tecnica e operativa, integra e supporta l'azione degli altri livelli istituzionali e dei soggetti privati obbligati ed assicura la protezione collettiva in contesti ad alto rischio e a tutela dell'incolumità pubblica.

anche ripristinatorie, di (...) per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

L'articolo 19 disciplina il potere e le modalità con cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercita la "vigilanza ispettiva" in materia di prevenzione incendi, estendendo tale Corpo nazionale dei vigili del fuoco attività anche ai luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 1 stabilisce che il Corpo nazionale svolge la vigilanza con "poteri di polizia amministrativa e giudiziaria", assicurando il rispetto della normativa antincendio su attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti a controllo. Tale vigilanza si attua mediante visite tecniche, verifiche e controlli, che possono essere effettuati d'iniziativa, con metodo a campione o seguendo programmi settoriali, nonché a seguito di segnalazioni di potenziali situazioni di pericolo. Il Corpo può avvalersi, per l'espletamento di tali compiti, di amministrazioni, enti, laboratori e organismi tecnici specificamente competenti, in modo da garantire efficacia e competenza specialistica nelle attività ispettive.

Il comma 2 attribuisce al personale incaricato dell'attività ispettiva ampi poteri di accesso, sia ai luoghi di attività e produzione durante l'esercizio, sia ai depositi ed ai siti di fabbricazione di apparecchiature e prodotti. È, inoltre, consentito acquisire informazioni e documenti, prelevare campioni per esami e prove e svolgere ogni altra attività necessaria al corretto esercizio della vigilanza, in conformità con la funzione di prevenzione e controllo.

Il comma 3 prevede che, nel caso in cui durante la vigilanza vengano riscontrate condizioni di rischio, violazioni della normativa o inadempienze dei soggetti responsabili, il Corpo nazionale può adottare, tramite i propri organi, misure urgenti, comprese misure ripristinatorie, finalizzate alla messa in sicurezza. Contestualmente, il Corpo comunica l'esito degli accertamenti agli interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, affinché possano assumere le determinazioni previste nei rispettivi ambiti di competenza.

Infine, con l'introduzione del comma 3-bis, si prevede che le disposizioni attuative relative ai servizi di vigilanza di cui al presente articolo siano disciplinate me-

dianete decreto del Ministro dell'Interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione normativa garantisce l'adozione di un regolamento organico e dettagliato, coerente con la normativa di settore.

La scelta della fonte normativa per l'adozione del decreto attuativo si uniforma a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, assicurando uniformità e coerenza nell'*iter* regolamentare dei servizi di vigilanza affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A ciò si soggiunge, che, rispetto alla formulazione normativa originaria dell'articolo 19, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2017 hanno inteso qualificare in modo più preciso l'attività di vigilanza disciplinata da tale disposizione, mediante l'introduzione del termine "*ispettiva*", al fine anche di distinguerla nettamente dalla vigilanza prevista dall'articolo 18.

Tale specificazione mira a definire con maggiore chiarezza l'ambito e le modalità operative dell'attività di controllo esercitata dal Corpo nazionale.

Inoltre, si osserva come il richiamo esplicito alla vigilanza effettuata anche nei luoghi di lavoro, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integri l'ambito applicativo della norma, rafforzando il raccordo tra la prevenzione incendi e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi, l'articolo 19 conferma e rafforza il ruolo essenziale del Corpo nazionale nell'ambito del sistema della prevenzione incendi e della sicurezza pubblica, conferendogli poteri ispettivi ampi ed articolati, che consentono di agire in modo tempestivo ed efficace, a tutela della sicurezza collettiva, in collaborazione con le altre autorità territoriali e amministrative competenti.

- Articolo 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazio-

ne della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

L'articolo 20 si colloca nel contesto disciplinatorio della prevenzione incendi, con particolare riferimento agli obblighi documentali ed ai controlli finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica ed alla sicurezza dei beni.

In particolare, con tale disposizione vengono individuate le sanzioni penali e amministrative per le violazioni connesse alla mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed al rilascio o utilizzo di documentazione non veritiera.

Le modifiche apportate all'articolo 20, con la novella del 2017, risultano motivate dalla necessità di adeguare tale disposizione alle novità normative introdotte in materia di prevenzione incendi in altre parti dell'articolato, così come ridefinito a seguito dell'introduzione delle nuove procedure amministrative semplificate.

In particolare, i riferimenti al rilascio ed al rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI), precedentemente previsti, risultano superati dall'attuale regime autorizzatorio basato sulla SCIA antincendio e sulla attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, come previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Di conseguenza, in tutti i commi della disposizione, i riferimenti al CPI vengono sostituiti con la dicitura conforme al vigente assetto normativo, al fine di garantire chiarezza, coerenza e piena efficacia applicativa delle sanzioni.

Più dettagliatamente, il comma 1 disciplina le conseguenze sanzionatorie per i titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che omettano di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

In particolare, quando si tratta di attività che comportino l'impiego o la detenzio-

ne di sostanze pericolose (infiammabili, incendiabili, esplosivi), da cui possa derivare un elevato rischio per la vita e i beni in caso di incendio, è prevista una sanzione penale consistente nell'arresto fino a un anno oppure una sanzione pecuniaria compresa tra euro 258 e euro 2.582.

L'individuazione specifica delle attività soggette a tali obblighi avviene tramite il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006, previsto per la regolamentazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi e per la definizione delle procedure applicative.

Il comma 2 introduce una sanzione penale per chi attesti falsamente, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della SCIA o del rinnovo, fatti non rispondenti al vero. In tal caso, è prevista la reclusione da tre mesi a tre anni e una multa da euro 103 a euro 516.

La medesima pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni. Con ciò, rafforzando la tutela contro condotte fraudolente che potrebbero compromettere l'efficacia delle misure di prevenzione incendi e, conseguentemente, la sicurezza delle persone e delle strutture.

Oltre alle sanzioni penali, il comma 3 prevede, infine, una misura amministrativa coercitiva. Il prefetto può, infatti, disporre la sospensione dell'attività nei casi di: mancata presentazione della SCIA o del rinnovo; mancata richiesta dei servizi di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco nei locali destinati a pubblico spettacolo, intrattenimento in presenza di un rilevante afflusso di persone e laddove tali servizi siano obbligatori. La sospensione resta in vigore fino al pieno adempimento degli obblighi previsti.

In conclusione, dalla portata delle modifiche introdotte, emerge chiaro l'intento di rafforzare il presidio della sicurezza antincendio, mediante la previsione di un sistema sanzionatorio chiaro, proporzionato e aderente alla normativa vigente, che operi in funzione non solo punitiva, ma anche deterrente ed educativa, mirando a sensibilizzare i soggetti obbligati sull'importanza della sicurezza, a tutela della pubblica incolumità e della legalità nell'ambito delle attività soggette a controllo da parte del Vigili del Fuoco.

In tale ottica, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di prevenzione incendi evidenzia un crescente impegno nel garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e della collettività.

La giurisprudenza, in particolare, enfatizza l'importanza di un approccio sistemico e integrato alla sicurezza, che consideri non solo gli aspetti tecnici, ma anche

quelli organizzativi e formativi.

Il principio della “*massima sicurezza tecnologicamente fattibile*”¹⁴ implica l’adozione delle migliori tecnologie disponibili per prevenire il rischio di incendi.

Inoltre, la dottrina sottolinea l’importanza della formazione continua dei lavoratori e della redazione di un documento di valutazione dei rischi aggiornato, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

Al riguardo, si osserva che la mancata formazione e informazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi è stata oggetto di attenzione giurisprudenziale, come evidenziato dalla Cassazione Penale (*Sez. IV, sentenza n. 4165 del 31 gennaio 2025*)¹⁵, in cui la Corte ha escluso il comportamento abnorme del lavoratore che, in assenza di formazione adeguata, ha tentato di spegnere un incendio, rimanendo ustionato.

- Articolo 21 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

1. Nell’ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo

¹⁴ Sul punto, si veda la Cassazione Penale (*Sez. IV, sentenza n. 26570 del 17 giugno 2019*), che si è pronunciata relativamente ad un caso di incendio durante le operazioni di pressurizzazione, confermando la responsabilità del dirigente della sicurezza per mancata adozione di cautele supplementari atte ad evitare la fuoriuscita del gas. “[...] deve essere previsto ogni rischio a cui si espone il lavoratore nei corso dell’attività che egli è chiamato a svolgere; devono essere approntate da parte del datore di lavoro e, più in generale, da parte di coloro che rivestono una posizione di garanzia, i rimedi di sicurezza che garantiscano la maggiore tutela possibile della salute del lavoratore; si deve fare luogo al rafforzamento delle misure di sicurezza in ogni momento ove l’attività evidenzii possibili pericoli (si veda, ex multis, Cassaz. Penale, Sez. IV, n. 20129 del 16/05/2016, Rv. 267253 01, così massimata: *In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori*”.

¹⁵ “[...] l’eventuale imprudenza del dipendente rimasto vittima, essendo stata esclusa - con motivazione congrua e logica - l’abnormità del suo agire, non esclude il nesso di causalità tra condotta ed evento né la responsabilità del datore di lavoro, secondo il costante principio di diritto secondo il quale “Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore”.

sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

b) propone (alle competenti direzioni centrali) del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del (Ministro dell'interno) da emanare a norma (dell'articolo 17, comma 3), della legge 23 agosto 1988, n. 400, (...) sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

L'articolo 21 disciplina l'istituzione del "Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi", organo tecnico consultivo e propositivo operante all'interno del Dipartimento dei vigili del fuoco. Il Comitato è volto a garantire un supporto tecnico-scientifico qualificato nelle materie attinenti alla prevenzione incendi, contribuendo all'elaborazione di norme tecniche, studi e progetti, in un settore caratterizzato da continua evoluzione normativa e tecnologica.

Il comma 1, in particolare, attribuisce al Comitato una duplice funzione.

Alla lettera a), viene specificato che il Comitato concorre all'elaborazione e fornisce parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi, nonché su ogni altra questione rimessa alla sua valutazione.

Alla lettera b), si attribuisce al Comitato la possibilità di formulare proposte alle competenti direzioni centrali del Dipartimento, in merito alla realizzazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni, nonché all'elaborazione di atti di normazione tecnica.

Si evidenzia che, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 del 2017, viene esplicitata l'individuazione degli "organi del Dipartimento"¹⁶ destinatari delle proposte del Comitato, rendendo più chiara e funzionale la catena di interlocuzione istituzionale.

Tale modifica rafforza il ruolo operativo del Comitato, garantendo un raccor-

¹⁶ La formulazione originaria dell'articolo 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 era la seguente: "b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale."

do più efficace con le strutture centrali del Dipartimento, nel rispetto dei principi di efficienza e chiarezza organizzativa. Il comma 2 prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato siano disciplinati con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione, come semplificata dal decreto legislativo n. 97 del 2017¹⁷, consente una maggiore flessibilità e snellezza nell'individuazione dello strumento normativo, rendendo il procedimento di adozione più coerente con le finalità tecniche e organizzative del Comitato stesso. In tal modo, si favorisce un più agevole aggiornamento delle modalità di funzionamento dell'organo in base all'evolversi delle esigenze operative.

- Articolo 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale (o interregionale) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) su richiesta dei Comandi (...), esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito (delle procedure) di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;

b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.

2. comma abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.

¹⁷ La formulazione originaria dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 demandava ad una fonte di rango gerarchicamente superiore (decreto del Presidente della Repubblica) la disciplina della composizione e del funzionamento del Comitato. Con le modifiche apportate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è stato, invece, abbassato il livello della fonte al rango di regolamento ministeriale.

L'articolo 22 disciplina la costituzione e le funzioni del “*Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi*”, quale organo tecnico consultivo territoriale, istituito presso ciascuna Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco. Tale Comitato riveste un ruolo fondamentale nell'esame tecnico delle istanze e delle problematiche legate alla prevenzione incendi a livello locale.

Nel comma 1 viene aggiornato il riferimento alle strutture periferiche del Corpo nazionale, integrando la denominazione precedente (“*regionale*”) con quella attualmente in uso (“*regionale o interregionale*”), in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 2.

Inoltre, viene eliminato il richiamo ai procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi, ormai superato, sostituito con un riferimento alle nuove procedure introdotte dalla normativa più recente, per garantire un coordinamento con l'impianto complessivo di riforma delle disposizioni in materia.

Sempre al comma 1, viene inserita la nuova lettera b-bis), attraverso la quale si esplicita la competenza del Comitato tecnico regionale in relazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, novellato¹⁸. Tale disposizione attribuisce al Comitato una funzione consultiva anche in ambiti precedentemente non formalizzati, rafforzandone il ruolo nei procedimenti tecnici più delicati o innovativi.

Il comma 2 è stato abrogato dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”.

Il comma 3 è stato modificato al fine di prevedere una semplificazione dello strumento normativo utilizzato per disciplinare composizione e funzionamento del Comitato.

In particolare, si conferma che tali aspetti saranno definiti con decreto del Ministro dell'interno, assicurando così maggiore flessibilità e coerenza con il modello già adottato per altri organi consultivi similari, come sopra precisato per il Comitato centrale tecnico-scientifico.

In conclusione, con tale intervento normativo si è inteso razionalizzare ed aggiornare il quadro di riferimento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, adeguandolo alle recenti evoluzioni ordinamentali e procedurali, e va-

¹⁸ L'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 prevede che: “*Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.*”

lorizzare il suo ruolo nel supporto tecnico-specialistico alle strutture operative territoriali del Corpo nazionale.

- Articolo 22-bis - Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

L'articolo 22-bis introduce, nel corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, una disposizione che formalizza la presenza del “Comitato tecnico regionale per il pericolo di incidenti rilevanti”, già istituito in base alla normativa vigente. In linea con le disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” viene, pertanto, dato atto dell'istituzione del Comitato presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, per lo svolgimento delle funzioni tecniche assegnate al Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto. Il decreto legislativo n. 105/2015 ha ridefinito l'intera normativa nazionale in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recependo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta “Seveso III”), che ha sostituito integralmente le disposizioni delle precedenti direttive in materia. Il Comitato tecnico regionale (CTR), previsto dall'articolo 6 del decreto, svolge una funzione fondamentale nell'ambito delle attività di controllo, valutazione tecnica e supporto all'adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero dell'Interno, relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L'introduzione dell'articolo 22-bis risponde, quindi, all'esigenza di coordinare e armonizzare la disciplina di settore, sistematizzando nel medesimo contesto normativo il riconoscimento del Comitato anche per le attività diverse dalla prevenzione incendi, ma strettamente connesse alla sicurezza industriale ed alla tutela della pubblica incolumità.

L'intento è quello di rafforzare l'impianto normativo integrato in materia di sicurezza, attribuendo adeguata visibilità e fondamento giuridico al Comitato tecnico regionale e, nel contempo, di assicurare coerenza con la normativa europea, valorizzando il ruolo tecnico-operativo del Corpo nazionale anche nel contesto del controllo degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

- **Articolo 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi**

1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

L'articolo 23 disciplina il regime economico applicabile ai servizi resi dal Corpo nazionale nell'ambito delle attività di prevenzione incendi, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Il comma 1 stabilisce il principio generale secondo cui i servizi tecnici erogati dal Corpo nazionale nell'ambito delle attività di prevenzione incendi siano effettuati a titolo oneroso, a carico del soggetto richiedente o beneficiario. Tale previsione garantisce il recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione, in un'ottica di sostenibilità economico-finanziaria e razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

Il comma 2 introduce, tuttavia, una deroga al principio generale, prevedendo che alcune attività possano essere rese gratuitamente, secondo quanto stabilito da uno specifico decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stesso decreto individua anche i corrispettivi da applicare alle prestazioni a titolo oneroso, fornendo, quindi, un quadro tariffario chiaro e trasparente.

Particolare attenzione è posta all'aggiornamento delle tariffe, che viene disposto su base annuale, in funzione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, garantendo così l'adeguamento dei corrispettivi ai reali costi sostenuti. Il comma 3 viene integrato per chiarire ulteriormente i criteri di determinazione dell'onere economico a carico dei soggetti beneficiari. Si precisa che il decreto interministeriale deve contenere l'espressa previsione che i costi possano essere calcolati non solo su base oraria, ma anche su base for-

fettaria, in funzione delle diverse tipologie di servizi tecnici erogati. Inoltre, viene esplicitata la componente di costo relativa al consumo del carburante, a conferma della volontà del legislatore di adottare un criterio di calcolo basato su parametri effettivi e oggettivi, che riflettano il reale impiego di risorse da parte dell'Amministrazione. I corrispettivi sono, quindi, determinati in relazione ai costi del personale impiegato, all'uso di mezzi e attrezzature tecniche ed al consumo di carburante, ora specificamente richiamato.

La disposizione, così come novellata dal decreto legislativo n. 97 del 2017, garantisce, pertanto, un sistema di tariffazione trasparente, sostenibile ed equo, idoneo a coprire i costi effettivamente sostenuti dal Corpo nazionale per le attività di prevenzione incendi.

Infine, le modifiche apportate al comma 3 assicurano maggiore flessibilità e aderenza operativa, rendendo il modello economico più efficiente e conforme ai principi di economicità e responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche.

Capo IV - Soccorso Pubblico

(Articoli da 24 a 26)

- Articolo 24 - Interventi di soccorso pubblico

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24

febbraio 1992, n. 225;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.

3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.

8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminali compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.

L'articolo 24, così come novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2017, disciplina in maniera organica la funzione di "soccorso pubblico" affidata al Corpo nazionale, delineandone i compiti istituzionali, le modalità operative, nonché i contesti, sia nazionali sia internazionali, in cui essi si esplicano.

Al comma 1 viene confermata la funzione primaria del Corpo nazionale, quale soggetto pubblico incaricato della direzione e del coordinamento degli interventi tecnici urgenti, aventi carattere specialistico, in grado di garantire la salvaguardia della vita umana e la tutela dei beni. I riferimenti, qui contenuti, all'immediatezza dell'intervento ed all'impiego di risorse strumentali adeguate richiamano l'alto grado di prontezza operativa che deve necessariamente caratterizzare il sistema del soccorso.

Si chiarisce, inoltre, la possibilità per il Corpo di sviluppare conoscenze tecniche e operative tramite studi, attività sperimentali e collaborazioni con soggetti anche esteri, in coerenza con l'evoluzione delle procedure di protezione civile e di gestione delle emergenze.

Il comma 2 contiene, invece, una tipizzazione, non esaustiva, degli scenari emergenziali nei quali si esplica l'intervento del Corpo. Nella lettera a), la previsione è ampliata ad eventi come incidenti ferroviari, stradali e aerei, nonché a calamità naturali (frane, piene, terremoti, alluvioni), con un chiaro richiamo al ruolo del Corpo nel contesto del Servizio Nazionale della Protezione Civile¹⁹.

È mantenuta la distinzione tra le competenze operative del Corpo e la funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della Protezione Civile.

Nella lettera b) è riconfermata la competenza del Corpo nazionale in attività di

¹⁹ "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225" (articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

ricerca, soccorso e salvataggio, ivi comprese quelle condotte con mezzi aerei, purché in coerenza con quanto previsto dal comma 10, che introduce forme di integrazione operativa con altri soggetti istituzionali.

Infine, nella lettera c) è previsto che l'intervento di contrasto dei rischi NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) possa avvenire anche mediante l'impiego della rete nazionale per il rilevamento della radioattività, configurando un sistema di monitoraggio capillare a supporto delle azioni di pronto intervento.

Il comma 3 attribuisce formalmente al Corpo nazionale il compito di concorrere alle operazioni di soccorso e salvataggio in mare, sancendo la collaborazione con gli altri soggetti competenti (come la Guardia Costiera), in attuazione del principio di sussidiarietà e complementarità istituzionale.

Il successivo comma 4 specifica che gli interventi del Corpo hanno carattere strettamente urgente e devono cessare con il venir meno della necessità. Tale principio esclude ogni forma di sostituzione strutturale rispetto alle competenze ordinarie di altri enti, rafforzando la natura emergenziale e tecnica del loro intervento.

Il comma 5 codifica la possibilità di impiegare personale e mezzi del Corpo in missioni internazionali, sia per interventi operativi sia per esercitazioni, su richiesta degli organi competenti, valorizzando l'impegno del Corpo a livello globale e la sua capacità di interoperare secondo *standard* internazionali.

Al comma 6 si ribadisce la possibilità di far ricorso, per il finanziamento di attività straordinarie, al fondo previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93²⁰, a titolo di anticipazione, con successiva rifusione. La disposizione garantisce, in tal modo, continuità finanziaria agli interventi urgenti.

Il comma 7 introduce la possibilità per il Corpo di collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni con enti locali o Regioni. È previsto l'obbligo per questi ultimi di garantire il rimborso dei costi sostenuti per l'impiego di risorse umane, logistiche e strumentali, in attuazione del principio di sostenibilità finanziaria delle attività delegate.

Il comma 8 è, invece, dedicato alla difesa civile. Vengono dettagliati i compiti del Corpo in questa materia, con specifico riferimento alla gestione dei "*rischi non convenzionali*" (inclusi atti criminosi con agenti NBCR), alla cooperazione con le Forze armate (formazione unità antincendio), alla partecipazione alla pianifica-

²⁰ Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

zione strategica di difesa civile, all'organizzazione dell'addestramento per la protezione della popolazione in caso di eventi bellici, alla rappresentanza del Corpo in organi collegiali preposti alla difesa civile. Tali disposizioni collocano il Corpo tra gli attori principali nella gestione del rischio “*dual use*” (civile-militare).

Il comma 9 evidenzia il ruolo operativo assunto dal Corpo nazionale in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, anche in virtù dell'accentramento presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento VV.F.) della gestione della flotta aerea antincendio, in seguito alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato²¹.

Viene regolata, inoltre, la possibilità di stipulare accordi di programma con le Regioni, con oneri finanziari a carico di queste ultime, finalizzati a definire mezzi, risorse e personale da impiegare territorialmente. Il comma 10 introduce la possibilità per il Corpo nazionale di effettuare interventi di “*soccorso pubblico integrato*”, in collaborazione con regioni e province autonome, in situazioni caratterizzate da particolare difficoltà operativa, utilizzando la componente aerea. La disposizione è significativa, in quanto promuove l'azione coordinata e interistituzionale, nel rispetto delle competenze di altri soggetti (es. C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico²²).

Il comma 11 richiama le disposizioni del Codice della Navigazione in materia di

²¹ L'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (nota come “Legge Madia”), ha disposto “[...] *la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse.*” In attuazione della legge delega n. 124/2015 è stato adottato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

²² Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Stato ha emesso due sentenze significative riguardanti il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, confermando il ruolo esclusivo di quest'ultimo nel coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti montani, ipogei e impervi. In particolare, le sentenze n. 1736 e n. 1737 del 10 aprile 2014 hanno annullato le decisioni precedenti del TAR Emilia-Romagna e del TAR Umbria, che riconoscevano ai volontari del C.N.S.A.S. il potere di coordinare i soccorsi anche in presenza di altre amministrazioni pubbliche, come il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che le disposizioni delle leggi n. 74/2001 e n. 289/2002, in tema di coordinamento dei soccorsi, non menzionano le amministrazioni pubbliche nell'ambito di coordinamento del C.N.S.A.S. Pertanto, tali disposizioni sono suscettibili di essere interpretate in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di protezione civile. Queste sentenze hanno avuto un impatto significativo sul coordinamento delle operazioni di soccorso in ambienti impervi, nel tentativo di chiarire le competenze e i ruoli delle diverse istituzioni coinvolte.

utilizzo degli aeromobili del Corpo nazionale, sancendo le tutele giuridiche previste per i voli di Stato durante gli interventi di soccorso integrato.

Il successivo comma 12 prevede la disciplina regolamentare del volo degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) del Corpo nazionale, attraverso decreto interministeriale, da adottarsi con il coinvolgimento di ENAC, nel rispetto delle normative UE e del Codice della navigazione. L'intervento mira a colmare un vuoto normativo in materia di droni operativi per la sicurezza pubblica.

Il comma 13 individua il complesso di risorse tecnologiche e logistiche a disposizione del Corpo: reparti mobili, componenti aeree, nautiche e subacquee, personale specializzato (inclusi telecomunicazioni e NBCR), e reti dedicate per il rilevamento radioattivo e le comunicazioni. Tale dotazione consente di rispondere con tempestività ed efficienza alle emergenze su scala nazionale.

Infine, il comma 14 ripristina l'obbligo in capo alle Amministrazioni comunali di provvedere all'installazione e manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili, confermando la responsabilità degli enti locali nell'ambito della prevenzione incendi e della sicurezza urbana.

In sintesi, l'articolo 24, così come integrato ed aggiornato, rappresenta un punto cardine nella disciplina delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riaffermandone il ruolo di struttura tecnica di riferimento nell'ambito del soccorso pubblico e della protezione civile.

Le modifiche introdotte consentono di consolidare il quadro normativo esistente, chiarendo competenze operative, ambiti di intervento e forme di collaborazione interistituzionale, anche a livello internazionale. La disposizione riconosce formalmente l'evoluzione operativa del Corpo, in particolare attraverso l'impiego di risorse tecnologiche avanzate, l'integrazione dei moduli europei di intervento, il rafforzamento del coordinamento con le autorità locali e la partecipazione attiva alla gestione dei rischi non convenzionali e degli incendi boschivi.

Nel suo complesso, l'intervento legislativo garantisce maggiore coerenza sistemica, adeguando le disposizioni alle sfide operative attuali e future, nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e sussidiarietà che regolano l'azione del Corpo nazionale nel quadro della sicurezza pubblica e della tutela della collettività.

- **Articolo 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico**

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un im-

minente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

L'articolo 25 disciplina il regime economico degli interventi effettuati dal Corpo nazionale, distinguendo tra le operazioni di soccorso pubblico rese in contesti di effettivo e imminente pericolo per persone o cose e gli interventi richiesti in assenza di tale presupposto.

La norma conferma il principio della gratuità degli interventi di soccorso pubblico, affermando che tali attività non comportino alcun onere finanziario a carico del soggetto o dell'ente che ne beneficia laddove ricorra una situazione di pericolo imminente.

In coerenza con la missione istituzionale del Corpo, tale previsione garantisce la tutela dell'incolumità pubblica come servizio essenziale dello Stato. Tuttavia, la disposizione prevede che, nei casi in cui non sussista una situazione di pericolo immediato e fatti salvi i criteri di priorità operativa del soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento sia tenuto a corrispondere un corrispettivo economico al Ministero dell'interno.

In tali ipotesi, l'intervento assume carattere oneroso, a fronte dell'impiego di risorse pubbliche per finalità non urgenti. La previsione è finalizzata a promuovere un uso responsabile e consapevole del servizio, evitando aggravii ingiustificati sulla spesa pubblica e tutelando, al contempo, l'efficienza operativa del Corpo nazionale.

Il comma 1 è stato integrato al fine di chiarire che l'onere finanziario a carico dei soggetti beneficiari degli specifici interventi possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria.

Tale criterio consente una maggiore flessibilità e adeguatezza nella determinazione del corrispettivo, tenendo conto delle diverse tipologie di intervento e delle relative esigenze operative.

In particolare, la tariffazione potrà avvenire in relazione a specifiche voci di costo, quali il personale impiegato, i mezzi utilizzati, il carburante e le attrezzature tecniche necessarie.

La determinazione e l'aggiornamento delle tariffe applicabili è demandata ad un

apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

In conclusione, l'articolo, nel suo complesso, concorre a delineare un assetto normativo finalizzato a garantire l'equilibrio tra la corretta allocazione delle risorse pubbliche e il mantenimento della piena funzionalità operativa del Corpo nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- Articolo 26 - Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso

1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servi-

zio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

L'articolo 26, nel testo novellato, disciplina le funzioni e le responsabilità del Corpo nazionale in materia di servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, nonché il servizio di soccorso e contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze.

In coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 139/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2014, in particolare all'articolo 3, il Corpo nazionale assume la qualifica di Autorità competente per la certificazione e la sorveglianza dei servizi di salvataggio e antincendio negli aeroporti soggetti alla normativa europea, esercitando tali funzioni in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel pieno rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti.

Tale regolamento impone che l'Autorità competente sia dotata dei necessari poteri e garantisca un esercizio imparziale e trasparente delle funzioni di vigilanza e controllo, assicurando la separazione, almeno funzionale, rispetto ai gestori aeroportuali e ai fornitori dei servizi di piazzale.

La norma, al comma 1, attribuisce al Corpo nazionale la responsabilità di esercitare tali funzioni, conformando la propria struttura organizzativa ai requisiti previsti dall'allegato II del regolamento europeo. Ciò consente al Corpo di svolgere il ruolo di Autorità competente, garantendo un presidio tecnico e amministrativo qualificato in materia di sicurezza aeroportuale, in linea con le previsioni unionali che demandano agli Stati membri l'individuazione di soggetti dotati di adeguati poteri certificatori e di vigilanza.

Il comma 2 prevede che il Corpo nazionale continui a fornire il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti elencati nella tabella A, mantenendo i rapporti con i gestori aeroportuali attraverso appositi accordi, come previsto dalla normativa europea di riferimento.

Tale disposizione riflette l'importanza strategica della continuità del servizio in quegli aeroporti maggiori dove il Corpo nazionale ha maturato una consolidata esperienza e professionalità nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi in ambito aeroportuale.

La tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è integralmente assorbita all'interno del decreto legislativo n. 139/2006, garantendo un aggiornamento dinamico e coordinato della lista degli aeroporti con decreto interministeriale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e con il coinvolgimento dell'ENAC, come previsto dal comma 3.

Tale meccanismo consente un'efficace *governance* degli aeroporti soggetti alla sorveglianza del Corpo nazionale, adeguandosi tempestivamente alle evoluzioni infrastrutturali e operative.

Per gli aeroporti non ricompresi nella tabella A, il cui servizio di salvataggio e antincendio è affidato direttamente ai gestori o ad altri soggetti autorizzati, il Corpo nazionale esercita funzioni di regolazione, controllo e disciplina, come previsto dal comma 4. Ciò comprende la certificazione e la sorveglianza, la verifica degli equipaggiamenti e delle dotazioni, nonché la regolamentazione dei requisiti di qualificazione e idoneità del personale addetto al servizio, in conformità alle disposizioni nazionali ed europee, nonché alle previsioni del codice della navigazione.

Questa disposizione assicura un'omogeneità e un livello minimo di sicurezza nell'erogazione del servizio, indipendentemente dal soggetto gestore, garantendo che gli *standard* di sicurezza siano mantenuti uniformi su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento al soccorso portuale, il comma 5 affida al Corpo nazionale la responsabilità del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra sia a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, con assunzione della direzione tecnica delle operazioni.

Tale previsione si inserisce nell'ambito della normativa di settore, del codice della navigazione e degli accordi internazionali vigenti, e mantiene fermi i poteri di coordinamento e le responsabilità delle altre autorità portuali competenti per sicurezza, polizia e soccorso, che fanno capo al comandante del porto.

La classificazione dei porti ai fini dell'organizzazione del servizio e la disciplina delle relative modalità sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, come previsto dalla normativa vigente.

Infine, il comma 6 contiene una disposizione transitoria, disponendo la continuazione dell'applicazione, in materia di soccorso portuale, delle disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690, sino all'emanazione del decreto previsto dal comma 5, in attesa del pieno adeguamento normativo e organizzativo.

In definitiva, la disciplina introdotta dall'articolo 26 mira a consolidare e ad aggiornare il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale soggetto centrale e qualificato nella gestione dei servizi di salvataggio e antincendio negli aeroporti e nei porti, garantendo il pieno rispetto delle normative europee e nazionali, la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali e portuali italiane e la continuità operativa di un servizio pubblico essenziale.

Inoltre, la distinzione tra le funzioni di erogazione diretta, vigilanza e regolamentazione è finalizzata a garantire un coordinamento efficace, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela e di gestione dei complessi sistemi aeroportuali e portuali.

Capo IV-bis Formazione

(Articoli 26-bis e 26 ter)

- Articolo 26-bis - Formazione

1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi

professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

- a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;*
- b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;*
- c) formazione di alta specializzazione.*

Articolo 26-ter - Oneri per l'attività di formazione

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

Gli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti dal decreto legislativo n. 97 del 2017, delineano unitariamente la funzione formativa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco come attività istituzionale strategica, dotata di una duplice dimensione: pubblicistica e tecnico-operativa.

Da un lato, l'articolo 26-bis qualifica la formazione non solo come strumento interno di addestramento, ma come funzione pubblica di diffusione della cultura della sicurezza, con proiezione esterna verso amministrazioni, professionisti e sistema produttivo. Ne deriva un ampliamento del ruolo del Corpo, che si configura come soggetto di riferimento nazionale nella standardizzazione delle competenze tecniche in materia di prevenzione incendi e sicurezza, anche in raccordo con il sistema delineato dal decreto legislativo n. 81 del 2008. In tale prospettiva, assume rilievo anche la previsione della separazione tra attività formativa e certificativa, espressione di esigenze di imparzialità e affidabilità delle attestazioni. Dall'altro lato, l'articolo 26-ter completa il quadro attribuendo a tali attività una dimensione economico-organizzativa, fondata sul principio di onerosità. La formazione viene così configurata come servizio reso a terzi secondo criteri di copertura dei costi e trasparenza, con tariffe determinate in via amministrativa e aggiornate periodicamente. Ciò evidenzia una logica di valorizzazione delle risorse e delle competenze del Corpo, senza snaturarne la funzione pubblica.

Nel loro insieme, le disposizioni segnano il passaggio da una concezione interna e accessoria della formazione a una funzione istituzionale autonoma e strutturata, centrale sia per l'efficienza operativa del Corpo sia per il più ampio sistema della sicurezza pubblica e della prevenzione.

Capo V Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità (articoli 27 e 28)

- Articolo 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono

nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La modifica introdotta all'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, per effetto del decreto legislativo n. 97 del 2017, ha l'obiettivo di aggiornare e chiarire il quadro normativo relativo alla gestione degli introiti derivanti dalle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In primo luogo, viene precisato che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e da quelli svolti in regime di convenzione devono essere versati alla competente Tesoreria dello Stato.

Tali risorse affluiscono allo stato di previsione dell'entrata e sono successivamente riassegnate, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al programma di spesa del Ministero dell'Interno denominato “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”.

Una particolare attenzione è dedicata alle entrate generate dalle attività tecniche di competenza del Corpo, quali la vigilanza e la prevenzione incendi, nonché le attività di formazione, addestramento, aggiornamento professionale, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità, previste dall'articolo 26-bis del medesimo decreto. Gli introiti relativi a queste attività sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo, rafforzando così il legame tra le attività svolte e la valorizzazione delle risorse umane impiegate.

È confermata, inoltre, la ripartizione delle entrate derivanti dai servizi a pagamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo: il 60% degli introiti è

destinato ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20% all'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo e il restante 20% all'Erario dello Stato. Tale struttura garantisce una distribuzione equilibrata tra il sostegno al personale, il finanziamento delle attività assistenziali e il rispetto degli obblighi contabili generali dello Stato.

Il comma 2 ha una funzione di coordinamento normativo e sistematizzazione: viene, infatti, collocata, in modo più organico, la disposizione già prevista dall'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal modo, si chiarisce che anche le risorse derivanti dall'attività di controllo e vigilanza antincendio, svolta dal Corpo nazionale nei luoghi di lavoro, devono essere riassegnate al Ministero dell'Interno. La finalità espressa è quella di destinare tali fondi al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio, assicurando, quindi, un reinvestimento diretto delle risorse nella qualità del servizio erogato.

In conclusione, la novella normativa è orientata a rafforzare la coerenza interna del sistema contabile connesso alle attività del Corpo, assicurando maggiore chiarezza sui flussi finanziari e promuovendo una gestione delle risorse orientata all'efficienza, alla valorizzazione del personale e al miglioramento continuo della sicurezza antincendio sul territorio nazionale.

- Articolo 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità

1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

L'articolo 28, nel testo novellato, disciplina il sistema di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo importanti novità in termini di razionalizzazione, efficienza e coerenza con l'ordinamento finanziario generale dello Stato.

La principale innovazione riguarda la previsione di un regolamento attuativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale regolamento, destinato a sostituire progressivamente la normativa previgente, ha il compito di definire un sistema contabile e amministrativo autonomo per il Corpo nazionale, eventualmente anche in deroga alle disposizioni della contabilità generale dello Stato.

L'obiettivo dichiarato è quello di semplificare e accelerare le procedure connesse all'acquisto di beni e all'erogazione di servizi funzionali all'efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente, assicurando così tempestività operativa e continuità del servizio pubblico essenziale garantito dal Corpo.

Un elemento particolarmente significativo introdotto dalla modifica normativa è la nuova organizzazione dei servizi amministrativo-contabili su base regionale, affidata alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, come già individuate dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto stesso.

Questa scelta, coerente con il più ampio disegno di riduzione del numero delle stazioni appaltanti nella Pubblica Amministrazione, ha prodotto un effetto di forte razionalizzazione: i centri di spesa sul territorio sono stati ridotti da 100 (corrispondenti ai Comandi) a 18 (riferiti alle Direzioni regionali e interregionali).

Si tratta di un intervento orientato non solo all'efficienza, ma anche al miglioramento della *governance* e del controllo della spesa pubblica, in linea con le recenti politiche di *spending review* e di centralizzazione delle funzioni amministrative.

In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, resta applicabile il regolamento attualmente in vigore per l'amministrazione e contabilità del Corpo, ossia il D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 550, come modificato nel tempo.

Inoltre, per le materie non espressamente disciplinate né dal futuro regolamento né dal D.P.R. n. 550/1999, continuano a trovare applicazione, in via residuale, le

norme contenute nel D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nonché quelle contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che costituiscono la disciplina generale della contabilità dello Stato.

In sintesi, la riforma dell'articolo 28 rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione dell'apparato contabile del Corpo nazionale, volto a garantire strumenti più adeguati, snelli ed efficaci per la gestione delle risorse e l'assolvimento tempestivo dei compiti istituzionali.

La centralizzazione delle funzioni amministrative presso le Direzioni regionali si pone come misura strutturale di semplificazione e razionalizzazione, in linea con le direttive generali in materia di contabilità pubblica e con le esigenze operative di un Corpo che svolge funzioni fondamentali di protezione e sicurezza per la collettività.

Capo VI Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali

(articoli da 29 a 31)

- Articolo 29 - Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. Materiali e prestazioni del Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

L'articolo 29, come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2017, disciplina in modo articolato la gestione dei mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e dei servizi tecnici e logistici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delineando un assetto normativo volto a garantire funzionalità, efficienza e tempestività dell'apparato logistico-operativo del Corpo.

Le modifiche apportate al comma 1 mirano, in primo luogo, a chiarire che il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - provvede direttamente alle esigenze tecnico-logistiche del

Corpo, anche attraverso le Direzioni regionali e interregionali. Viene, inoltre, introdotta un'importante previsione in merito alla possibilità di utilizzare beni mobili in uso al Corpo nazionale nell'ambito di convenzioni o contratti di permuta, purché ciò non pregiudichi il soddisfacimento delle esigenze istituzionali.

Tale previsione si pone in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introducendo uno strumento flessibile per la valorizzazione delle risorse materiali disponibili, anche in un'ottica di ottimizzazione della spesa pubblica.

Il comma 2 amplia e precisa le competenze del Ministero in relazione agli interventi edilizi destinati a soddisfare le esigenze logistiche del Corpo nazionale. Si stabilisce che la competente struttura del Corpo cura direttamente la progettazione e l'approvazione dei lavori relativi alla costruzione, manutenzione, adattamento e riqualificazione energetica degli immobili, assumendone la responsabilità sotto i profili edilizi, tecnico-amministrativi, urbanistici ed espropriativi.

A tali interventi viene riconosciuto il carattere di urgenza e indifferibilità, a tutela della continuità e della tempestività operativa del servizio pubblico essenziale reso dal Corpo. Resta, tuttavia, chiaramente ferma l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto concerne l'individuazione del contraente.

Si disciplina, inoltre, la modalità di acquisizione dei pareri sui progetti edilizi: in via ordinaria è competente il Comitato Tecnico Amministrativo di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, mentre, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, è previsto l'intervento del Comitato Tecnico Regionale presso le Direzioni regionali o interregionali, sentito il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche territorialmente competente.

Al comma 3, viene eliminato il riferimento alle "regioni" tra i soggetti che possono concedere beni al Corpo nazionale in comodato d'uso gratuito, ritenuto ormai limitativo rispetto alla più ampia platea di soggetti pubblici e privati - quali enti locali, associazioni e soggetti privati - che già oggi partecipano attivamente al potenziamento del dispositivo di soccorso e antincendio attraverso la cessione temporanea di mezzi, attrezzature e strutture.

Il comma 4 affronta il tema delle verifiche tecniche e delle attività formative interne, riconoscendo al Corpo nazionale la possibilità di svolgere direttamente - nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili - le attività di controllo iniziale e la verifica periodica dei mezzi, materiali e attrezzature, nonché la formazione e abilitazione del personale all'utilizzo in sicurezza di tali

strumenti, ai sensi degli articoli 71, comma 11, e 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale previsione valorizza le competenze tecniche già acquisite dal Corpo, che dispone di personale qualificato, strutture idonee e dotazioni adeguate a svolgere in autonomia queste attività nell'ambito dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze operative. Essa consente, inoltre, di garantire continuità, tempestività ed efficienza nell'operatività, riducendo i tempi e i costi delle procedure esternalizzate, e si armonizza con le previsioni contenute nel Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 5 disciplina le competenze del Corpo nazionale in materia di immatricolazione e gestione dei veicoli, mezzi navali e aeromobili in uso, prevedendo che tali attività - compresi gli accertamenti tecnici, il rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento - siano espletate internamente, anche per i mezzi in prova.

Si precisa che tali funzioni possano essere svolte in deroga all'articolo 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, che regola l'uso delle targhe di prova, proprio per rispondere alle esigenze specifiche di natura tecnico-operativa e all'organizzazione di tipo nazionale del Corpo. Le deroghe si rendono necessarie in ragione delle particolari attività svolte, quali le prove tecniche, le dimostrazioni, i trasferimenti e gli allestimenti speciali dei mezzi.

Tali attività sono già ordinariamente svolte dall'Ufficio per il Macchinario e le Attrezzature della Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali, utilizzando le risorse già assegnate a legislazione vigente.

Concludendo, l'articolo 29, nella sua nuova formulazione, sembra orientato a rafforzare ed a rendere più chiara la cornice normativa relativa alla gestione dei mezzi e delle infrastrutture logistiche del Corpo nazionale, promuovendo un approccio improntato a efficienza, flessibilità operativa, razionalizzazione delle risorse e valorizzazione delle competenze interne, in linea con le più recenti esigenze del soccorso pubblico e della protezione civile.

- Articolo 30 - Alloggi di servizio

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

L'articolo 30 disciplina la materia dell'attribuzione e della gestione degli alloggi di servizio destinati al personale del Corpo nazionale.

La previsione normativa è volta a garantire la continuità operativa e la prontezza d'intervento in contesti che, per la loro delicatezza e urgenza, richiedono la presenza fisica costante di specifici profili professionali, in particolare dirigenti e figure apicali del Corpo.

Il fulcro della disciplina risiede nel principio secondo cui l'assegnazione degli alloggi è strettamente connessa all'incarico rivestito e alla necessità di assicurare una presenza tempestiva e stabile sul luogo di servizio. Non si tratta, dunque, di un beneficio meramente assistenziale o di tipo retributivo, ma di una misura funzionale al buon andamento e all'efficienza dell'organizzazione, specie nelle strutture di comando e coordinamento.

Il testo precisa che alcune figure apicali del Corpo - tra cui il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali e interregionali, i comandanti, il dirigente della Scuola di formazione di base e, infine, i custodi dei distaccamenti volontari - hanno diritto all'assegnazione gratuita degli alloggi di servizio. Tale gratuità si giustifica in considerazione dell'immediatezza della reperibilità che tali incarichi richiedono, nonché dell'elevato grado di responsabilità istituzionale. Tuttavia, pur in presenza di un regime di gratuità, la norma esclude espressamen-

te che l'Amministrazione debba farsi carico delle spese connesse alla gestione ordinaria dell'alloggio (utenze, manutenzione ordinaria, danni da uso scorretto o negligente). In tal modo, si garantisce un equo bilanciamento tra le esigenze operative dell'Amministrazione e i principi di responsabilità individuale nell'utilizzo del bene pubblico.

Il comma 4 demanda, infine, ad un regolamento attuativo, da adottarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione, rilascio, nonché di determinazione dei canoni per gli alloggi eventualmente concessi a titolo oneroso e degli altri oneri accessori.

Fino all'adozione di tale regolamento, resta in vigore il D.M. 6 ottobre 2003, n. 296, che continuerà ad applicarsi in via transitoria. Tale previsione di ultrattività del regolamento previgente assicura continuità amministrativa e certezza normativa nella fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema regolamentare.

In definitiva, l'articolo 30 conferma una disciplina coerente con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, assicurando, nel contempo, l'efficienza dei presidi operativi del Corpo nazionale, attraverso un uso razionale e regolato del patrimonio abitativo di servizio.

- Articolo 31- Uniformi ed equipaggiamento

1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

L'articolo 31 disciplina la fornitura, le caratteristiche e l'utilizzo delle uniformi, degli equipaggiamenti e dei distintivi in dotazione al personale del Corpo nazio-

nale, in coerenza con la funzione istituzionale svolta e con le esigenze operative sempre più articolate e complesse che caratterizzano l'attività del Corpo.

Le modifiche introdotte al comma 1 sono finalizzate a rendere esplicita la possibilità di fornire gli equipaggiamenti individuali a tutto il personale del Corpo, superando ogni possibile incertezza circa l'estensione soggettiva del beneficio.

In particolare, la norma è volta a garantire l'adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale, fondamentali per assicurare l'incolumità degli operatori nei contesti emergenziali e in tutte le situazioni a rischio connesse allo svolgimento dei servizi istituzionali.

Viene, inoltre, precisato che la competenza alla fornitura di tali dotazioni è in capo al Ministero dell'Interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, quale struttura organizzativa centrale preposta alla gestione delle risorse strumentali del Corpo.

La modifica al comma 2 si pone in continuità logica con la riscrittura del primo comma, confermando che il personale operativo del Corpo è dotato di distintivi di qualifica e riconoscimento, utili a rendere sempre identificabili le funzioni esercitate, tanto nelle attività in uniforme quanto nei servizi espletati in abito civile.

La previsione assolve ad una duplice finalità: da un lato, rafforzare l'identità istituzionale e il riconoscimento pubblico del personale; dall'altro, agevolare la trasparenza e la sicurezza nelle attività operative, anche in contesti non formalmente uniformati. Con la riformulazione del comma 3, il legislatore ha inteso demandare a fonti di rango secondario - e dunque più agili e adattabili nel tempo - la disciplina di dettaglio concernente le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti, dei distintivi, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale.

Tale scelta risponde all'esigenza di garantire una regolamentazione tecnica puntuale e costantemente aggiornata, adeguata all'evoluzione degli *standard* operativi, delle tecnologie e delle esigenze di rappresentatività dell'Amministrazione. Tuttavia, nelle more dell'adozione dei nuovi decreti ministeriali, viene mantenuta la vigenza delle disposizioni attualmente in essere, così da assicurare continuità e certezza applicativa.

Attraverso questa articolazione normativa, l'articolo 31 rafforza il quadro regolatorio relativo all'identità visiva, alla sicurezza individuale e alla coerenza operativa del personale del Corpo nazionale, contribuendo in modo sostanziale alla funzionalità e all'efficienza complessiva del sistema di soccorso pubblico.

Capo VI-bis Disposizioni finali e abrogazioni

(articoli da 32 a 36)

- Articolo 32- Ricompense

1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenzza ed insegne.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenzza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

L'articolo 32 disciplina il sistema delle ricompense onorifiche destinate al personale del Corpo nazionale, delineando un quadro normativo specifico per il conferimento di segni di benemerenzza e insegne in occasione di atti di particolare rilievo. La previsione si affianca alle ricompense al valore e al merito civile già previste dall'ordinamento generale, introducendo la possibilità di riconoscere al personale del Corpo, in via autonoma, riconoscimenti specifici per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'ambito dell'attività di soccorso pubblico. Si tratta, dunque, di una forma di valorizzazione simbolica e istituzionale volta a evidenziare comportamenti esemplari e ad alto contenuto etico e professionale, che contribuiscono in modo significativo alla missione istituzionale del Corpo nazionale.

La norma riconosce espressamente che tali ricompense, pur non essendo di natura economica, svolgono una funzione fondamentale sotto il profilo motivazionale e del riconoscimento pubblico dell'impegno quotidiano profuso dal personale operativo, specialmente in contesti di emergenza o in presenza di rischio personale.

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle caratteristiche formali, delle modalità di conferimento e delle condizioni di utilizzo dei segni distintivi di cui al primo comma. Il ricorso a una fonte regolamentare secondaria è coerente con l'esigenza di disciplinare nel dettaglio aspetti di natura tecnico-cerimoniale e organizzativa, che possono essere più agevolmente aggiornati rispetto a quanto previsto dalla fonte primaria.

Nelle more dell'adozione del decreto attuativo, viene prevista l'applicazione

transitoria delle disposizioni vigenti, così da assicurare continuità al sistema di conferimento delle ricompense e garantire la certezza del diritto anche in fase transitoria.

In tal modo, l'articolo 32 si inserisce nel più ampio impianto di valorizzazione del personale del Corpo nazionale, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza, l'identità istituzionale e il riconoscimento del merito professionale all'interno dell'Amministrazione.

- Articolo 33 - Associazione nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 33 riconosce formalmente il ruolo e la funzione dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale, qualificandola come soggetto di diritto privato senza fini di lucro, con finalità dirette a mantenere vivo il legame tra l'Amministrazione e il personale in congedo del Corpo. La norma attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la facoltà di promuovere e sostenere le attività dell'Associazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle competenze istituzionali e dell'autonomia giuridica dell'ente associativo. Tale previsione risponde all'esigenza di valorizzare l'esperienza, la memoria storica e il patrimonio valoriale del personale collocato in quiescenza, rafforzando, nel contempo, il senso di appartenenza alla comunità del Corpo nazionale.

Il legislatore ha inteso formalizzare un rapporto di cooperazione e collaborazione che, di fatto, si è consolidato nel tempo, nel rispetto della natura privata e non lucrativa dell'Associazione. Le attività svolte da quest'ultima possono, infatti, rivelarsi utili, in chiave integrativa, nell'ambito della diffusione della cultura della sicurezza, del supporto al personale in servizio e della promozione dei valori istituzionali presso la collettività.

Il comma 2 stabilisce, in modo espresso, che le convenzioni tra il Dipartimento e l'Associazione non debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Tale clausola è coerente con i principi di contenimento della spesa pubblica

e assicura che l'eventuale supporto dell'Amministrazione alle attività associative avvenga senza ricadute finanziarie dirette per il bilancio pubblico.

Nel complesso, l'articolo 33 mira a consolidare il rapporto tra l'Amministrazione e il personale in congedo, nel rispetto della distinzione tra sfera pubblica e privata, promuovendo forme di collaborazione che rafforzano la coesione interna e la memoria istituzionale del Corpo nazionale.

- Articolo 34 - Disposizione di attuazione

1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

L'articolo 34 stabilisce il meccanismo generale di attuazione e di esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, prevedendo che, salvo i casi in cui sia già espressamente previsto il ricorso a decreti ministeriali o interministeriali, le norme attuative siano adottate mediante uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione si inserisce nel quadro della corretta attuazione della normativa primaria, garantendo un adeguato livello di normazione secondaria, necessario per disciplinare gli aspetti organizzativi, procedurali e applicativi che richiedono un ulteriore sviluppo regolamentare.

Di carattere generale e residuale, essa assicura un meccanismo unitario e coerente per l'adozione delle misure attuative, laddove non sia già prevista una diversa fonte regolamentare, completando, in tal modo, l'architettura del decreto nel rispetto dei principi di legalità e sistematicità dell'ordinamento.

Il rinvio a uno strumento regolamentare di rango presidenziale, su proposta del Ministro dell'Interno, risulta coerente con la rilevanza istituzionale delle materie trattate dal decreto legislativo, nonché con l'esigenza di assicurare un impianto normativo stabile e formalmente garantito. La norma consente così di completare e dettagliare il contenuto delle disposizioni legislative, evitando vuoti applicativi e assicurando omogeneità interpretativa e operativa.

L'articolo 34 rappresenta, dunque, una clausola di chiusura dell'intero *corpus* normativo, volta a disciplinare in modo ordinato e sistematico le modalità di implementazione delle misure previste, nel rispetto delle competenze dei soggetti

istituzionali coinvolti e dei principi generali in materia di fonti normative.

- Articolo 34-bis - Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 34-bis introduce una clausola di invarianza della spesa, stabilendo che l'attuazione del decreto non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione vincola a garantire l'applicazione delle norme utilizzando esclusivamente le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili secondo la normativa vigente. Questo principio è finalizzato ad assicurare un equilibrio tra l'efficacia normativa e la sostenibilità economica, evitando impatti finanziari aggiuntivi per lo Stato e promuovendo un'adeguata gestione delle risorse esistenti.

- Articolo 35 - Norme abrogate

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;

b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;

c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;

d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;

f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;

h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;

i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;

l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;

m) legge 14 marzo 1958, n. 251;

n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;

q) legge 2 marzo 1963, n. 364;

r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;

t) legge 9 marzo 1967, n. 212;

u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;

v) legge 2 luglio 1971, n. 599;

z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20 (commi primo, secondo e quarto);

aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;

bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;

cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;

dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;

ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;

ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;

gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;

hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;

ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;

ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamen-

te disposto; 16, 17;

mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;

nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;

oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;

qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;

ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;

tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3;

tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384.

L'articolo 35 disciplina l'abrogazione di numerose disposizioni legislative e regolamentari precedenti, molte delle quali risultano superate o incompatibili con il nuovo assetto organizzativo e funzionale del Corpo nazionale.

In particolare, in relazione alle modifiche introdotte all'articolo 26, che riguardano il servizio antincendio negli aeroporti, vengono abrogate specifiche norme della legge n. 930 del 1980 (articolo 2, commi 2, 3 e 4, e articolo 3), precedentemente mantenute in vigore in attesa di una revisione complessiva della materia. Tale intervento si rende necessario per allineare la disciplina normativa alla riorganizzazione e alle nuove modalità operative del Corpo nazionale.

Viene, altresì, abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, al fine di armonizzare il nuovo modello organizzativo del Corpo con il quadro normativo vigente.

La norma abrogata attribuiva al servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale il compito di rilasciare le abilitazioni antincendio negli aeroporti cosiddetti “minori”, dove il servizio di soccorso antincendio non è assicurato direttamente dal Corpo, ma è svolto sotto la responsabilità del gestore aeroportuale o di altro soggetto autorizzato dall’ENAC. Tale personale doveva possedere specifiche abilitazioni rilasciate proprio dal servizio ispettivo.

Considerando che nel nuovo modello organizzativo il servizio ispettivo ha subito significativi cambiamenti e tenendo conto dell’esigenza di semplificare le procedure amministrative, l’abrogazione di tale disposizione consente di trasferire il rilascio delle abilitazioni a strutture più vicine agli utenti interessati. Ciò comporterà un miglioramento dell’efficienza amministrativa e una riduzione dei tempi necessari per il completamento delle procedure.

In breve, l’articolo 35 rappresenta un intervento di razionalizzazione normativa che elimina disposizioni obsolete o in conflitto con il nuovo assetto organizzativo, garantendo al contempo una migliore funzionalità e semplificazione nell’ambito del Corpo nazionale.

Le modifiche e abrogazioni potranno essere ulteriormente integrate e definite attraverso regolamenti attuativi, in linea con la nuova struttura e le finalità di efficientamento.

- Articolo 36 - Norma finale

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall’articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.

2. Fino all’emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

L'articolo finale del decreto legislativo n. 139/2006 reca importanti disposizioni transitorie e di salvaguardia relative all'applicazione del decreto legislativo, al fine di garantire continuità normativa e chiarezza interpretativa in presenza di abrogazioni e di interventi regolamentari ancora non adottati.

In primo luogo, viene stabilito che, salvo i casi di incompatibilità, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti, decreti o altri atti normativi a disposizioni abrogate dall'articolo 35 deve intendersi rivolto alle corrispondenti norme del presente decreto, come specificato nella rubrica di ciascun articolo. Ciò permette di evitare vuoti normativi e di assicurare un corretto collegamento tra il precedente *corpus* legislativo e la nuova disciplina.

In secondo luogo, si prevede che, fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto stesso, continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti. Questa previsione ha l'obiettivo di garantire la piena operatività della normativa in attesa del completamento del quadro regolamentare di dettaglio, evitando interruzioni nell'attività amministrativa e operativa. Infine, l'articolo tutela specifiche competenze di rilievo istituzionale: sono fatte salve le attribuzioni del Ministero della Difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, come previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Analogamente, si mantengono in vigore le competenze riguardanti la salvaguardia della vita umana in mare, riconosciute dalla legge di ratifica della Convenzione di Amburgo del 1979 (legge 3 aprile 1989, n. 147) e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

La disposizione in esame rappresenta, dunque, un'importante norma di raccordo, finalizzata a garantire la corretta interpretazione, applicazione e integrazione della nuova disciplina, salvaguardando nel contempo le prerogative di altri enti istituzionali coinvolti in settori specifici e strategici.

Sostituzione della tabella A

Viene, da ultimo, introdotta nel testo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 la tabella A, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

2. Prospettive evolutive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: la legge delega n. 42/2025.

La legge delega 4 aprile 2025, n. 42 apre nuove prospettive riformatrici per il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo sul D.lgs n. 139/2006 per aggiornare struttura, funzioni e strumenti operativi alle esigenze emergenti di sicurezza pubblica, protezione civile, prevenzione dei rischi e formazione continua del personale. La riforma mira a superare criticità operative pregresse e a rafforzare l'efficacia della risposta alle emergenze, valorizzando risorse professionali e volontarie.

Nuova articolazione territoriale

Il Corpo è articolato su **livelli centrale, interregionale, regionale e provinciale**. Le **Direzioni interregionali**, di livello dirigenziale generale, assicurano il raccordo tra centro e periferia e un coordinamento uniforme delle attività di soccorso e prevenzione. I comandi regionali e provinciali vengono ridefiniti per chiarire competenze e responsabilità, mentre i distretti di colonna mobile, i presidi rurali e altre articolazioni operative garantiscono presenza capillare e tempi di intervento rapidi, anche in contesti isolati o montani.

Governance e ruolo del Capo del Corpo

Il **Comandante generale** mantiene la guida strategica e operativa del Corpo, con responsabilità di coordinamento centrale e periferico, indirizzo tecnico-operativo e rappresentanza istituzionale. La riforma rafforza la distinzione tra funzioni politico-amministrative e tecnico-operative, migliorando la rapidità decisionale e l'efficienza della catena di comando.

Prevenzione incendi

La **prevenzione incendi** è confermata come funzione strategica del Corpo nazionale, uniformata su tutto il territorio, con un sistema basato su vigilanza, controllo e formazione. L'attività si integra con sicurezza sul lavoro, protezione da rischi industriali ed energetici e innovazione tecnologica. Viene rafforzato anche il ruolo formativo e certificativo, per la diffusione della cultura della sicurezza.

Soccorso pubblico e volontariato

Il **soccorso pubblico** rimane la funzione centrale del Corpo, strettamente integrata con la protezione civile. La riforma valorizza la componente volontaria, distinguendo tra attività operative e di supporto, assicurando tutela assicurativa, formazione e strumenti di incentivazione. I volontari rappresentano una risorsa strategica per la capillarità degli interventi e la resilienza dei territori.

3. Conclusioni

La riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la legge delega n. 42/2025, segna una tappa fondamentale nell'evoluzione dell'ordinamento delineato dal D.lgs n. 139/2006, configurandosi come un intervento organico e sistematico volto a rafforzare l'efficacia operativa, la *governance* e la capacità di risposta alle emergenze.

Il nuovo assetto organizzativo, con la ridefinizione dei livelli centrale, interregionale, regionale e provinciale, consente una maggiore prossimità ai territori e una catena di comando chiara e tempestiva, in grado di garantire coordinamento e uniformità operativa su scala nazionale. Le Direzioni interregionali e i presidi territoriali rappresentano strumenti strategici per garantire rapidità di intervento anche in contesti complessi, montani o periferici, assicurando al tempo stesso l'integrazione con il sistema di protezione civile.

Il rafforzamento del vertice del Corpo, con un Comandante generale dotato di poteri di indirizzo strategico, coordinamento operativo e rappresentanza istituzionale, migliora la capacità di pianificazione e di gestione delle emergenze, consolidando la *leadership* del Corpo come istituzione di riferimento nazionale in materia di prevenzione, soccorso e protezione civile.

L'attenzione alla prevenzione incendi, al soccorso pubblico e alla valorizzazione del volontariato rafforza il ruolo del Corpo non solo come struttura operativa, ma anche come promotore di cultura della sicurezza, formazione specialistica e innovazione tecnica. La normativa valorizza il personale di ruolo e volontario, integrando attività formative, convenzioni e strumenti di tutela, con l'obiettivo di aumentare resilienza e capacità di mobilitazione in caso di emergenze. In prospettiva, la riforma pone le basi per uno sviluppo organico e progressivo del Corpo nazionale, capace di rispondere alle sfide future: dai cambiamenti climatici all'aumento dei rischi industriali e naturali, dalla transizione energetica alle esigenze di sicurezza pubblica in contesti urbani e metropolitani complessi.

L'equilibrio tra centralizzazione strategica e flessibilità territoriale permette al Corpo di consolidarsi come presidio nazionale di riferimento, assicurando interventi rapidi, coordinati e di elevata qualità, a vantaggio della sicurezza dei cittadini, della protezione dei beni e della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi, la riforma ha l'intento non solo di aggiornare l'ordinamento, ma di rafforzare la missione istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, consolidandone il ruolo come struttura moderna, efficiente e profondamente radicata

nei territori, capace di affrontare con efficacia le sfide emergenti e di contribuire al sistema nazionale di protezione civile e sicurezza pubblica.

I QUADERNI

DELLA DIREZIONE CENTRALE
PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI

Il secondo volume dei *Quaderni della Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali* è dedicato alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, con particolare riguardo al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alla difesa civile. Il presente lavoro editoriale è frutto della preziosa collaborazione di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia, uniti nell'obiettivo di valorizzare l'identità storica e l'evoluzione normativa delle tre *mission* istituzionali fondamentali del Corpo nazionale.

Giampietro Boscaino *Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica. Ha una lunga esperienza di Comandante in diverse sedi provinciali, tra cui Roma e Palermo, ed è stato Direttore Regionale della Basilicata e della Puglia. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi di carattere tecnico in materia di prevenzione incendi e di transizione energetica.*

Marisa Cesario *Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Direttore Regionale dell'Emilia-Romagna dopo esserlo stato in Umbria, ha diretto numerosissimi Comandi in tutta Italia, tra cui i più recenti Bari e Firenze, dove ha maturato una vasta esperienza operativa e gestionale ed ha coordinato interventi complessi, incluso i soccorsi in grandi emergenze e incidenti industriali di rilevanza nazionale.*

Barbara Freno *Primo Dirigente Logistico-Gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dirigente dell'Ufficio Studi e Affari Legali della Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali, con una pluriennale esperienza professionale nell'ambito giuridico-normativo presso l'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari dipartimentale e in altre sedi, centrali e territoriali, del Corpo nazionale. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi professionali in materie giuridiche.*

Riccardo Mattei *Viceprefetto, Capo dell'Ufficio III - Difesa Civile della Direzione Centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile, con una pregressa esperienza alla Rappresentanza permanente presso la NATO a Bruxelles. Attualmente è responsabile della Segreteria del Tavolo interministeriale della Difesa Civile insediato presso il Ministero dell'Interno con il compito di proporre soluzioni, anche normative, per la regolamentazione della difesa civile. Ha pubblicato articoli e saggi professionali in materia di difesa civile.*

Gianfilippo Micillo *Dirigente Superiore AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quiescenza, già responsabile dell'Ufficio pianificazione e coordinamento del servizio AIB della Direzione centrale dell'emergenza, del soccorso pubblico e antincendio boschivo e precedentemente in servizio presso la Direzione regionale Toscana. È stato anche Comandante Provinciale del Corpo forestale dello Stato di Imperia, con esperienza nel settore investigativo della Polizia ambientale e forestale, incaricato della formazione AIB e membro dell'Expert Group on Forest Fires della Commissione Europea.*